



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDiateUR

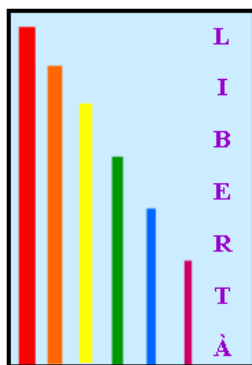
RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2014



Aosta – Marzo 2015

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2014

Aosta – Marzo 2015

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-238868 / 262214

Fax 0165-32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it

Sito internet www.consiglio.vda.it

nella sezione Difensore civico.

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE.....	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale.	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano.	13
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE	14
1. L'Istituto.....	14
2. I ristretti.....	14
3. Il personale.....	22
4. Le misure alternative alla detenzione.....	24
5. La situazione sanitaria.....	26
6. Il volontariato.....	28
7. L'istruzione.....	28
8. Lavoro e formazione.....	29
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.....	31
1. La metodologia adottata.....	31
2. Il bilancio generale dell'attività.....	33
3. I casi più significativi.....	36
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.....	41
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.....	41
2. Lo staff.....	41
3. Le risorse strumentali.....	42
4. Le attività complementari.....	42
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	42
4.2. Le altre attività.....	44
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	45

APPENDICE	49
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	62
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.	67
ALLEGATO 4 – Carcere e <i>probation</i>	89
ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	125
ALLEGATO 6 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	129
ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	131
ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	132
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	133
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	134
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	135
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età.....	136
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.	137
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	138
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	139
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	140
ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2014.	141
ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.	142
ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2014.	143
ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	144
ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.....	145
ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione.	146

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.	147
ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.	148
ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.	151
ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.	153
ALLEGATO 27 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	157
ALLEGATO 28 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	158

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la terza relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1° febbraio 2012.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2014.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo terzo anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta dando opportuno seguito a tutte le richieste inoltrate.

Come si è già ampiamente illustrato nelle considerazioni conclusive della relazione 2012, il 14 dicembre dello stesso esercizio è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne, che, attraverso la definizione dei reciproci impegni, ha consentito un'efficace attività del Garante nonché un clima di collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Ho inoltre cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Ho altresì confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo un ciclo di lezioni che si sono svolte a febbraio.

Questa relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della Casa circondariale di Brissogne.

La relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia, illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale, regionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, oltre alla metodologia adottata vengono esposti e commentati i casi più significativi, trattati e ultimati nell'anno di riferimento, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare ai due Presidenti del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Presidente della Regione e a tutti i componenti dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; ai due Direttori che si sono avvicendati e al personale della Casa circondariale di Brissogne, al funzionario dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, ai Dirigenti e al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Regione, degli Assessorati regionali Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro, Istruzione e Cultura, Sanità, Salute e Politiche sociali, nonché ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica nell'ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario; infatti anche se la figura del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, di seguito "Garante nazionale", è stata istituita nel 2013, di fatto la nomina non è ancora avvenuta.

In ambito periferico, sono attivi due organismi: la *Conferenza dei Garanti regionali* e il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

Lo sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza, non è ancora stato perfezionato.

Il Garante della Valle d'Aosta ha nuovamente espresso la sua posizione, netta, in questo senso. Si tratta di una scelta dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti. Il Garante valdostano ha, altresì, collaborato attivamente alla stesura di un regolamento atto ad unificare i due organismi, allo stato non adottato.

L'unificazione, tuttavia, sta avvenendo nei fatti, poiché nell'anno 2014 la *Conferenza* si è riunita una sola volta e la maggioranza dei Garanti regionali partecipa attivamente in seno al *Coordinamento nazionale*.

Il Coordinamento nazionale si è occupato, nel corso dell'anno, ancora, delle modifiche normative già proposte nel 2012, afferenti l'introduzione del reato di tortura all'interno del Codice penale, nonché della nomina del Garante nazionale e della previsione di misure alternative al carcere, mediante l'irrogazione di sanzioni interdittive, pecuniarie e prescrittive.

Il *Coordinamento nazionale* ha in seguito nuovamente posto l'attenzione sui due decreti legge emanati nel 2013, entrambi definiti "*svuota carceri*", cui è il caso di dedicare ancora spazio, in quanto trattasi di interventi concreti, dopo anni di dibattito.

Dapprima, il decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha previsto in primo luogo, la sospensione dell'esecuzione della pena non superiore a tre anni (quattro per i detenuti in condizioni particolari), finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, non applicabile ai condannati per reati gravi,

quali, ad esempio, l'associazione di tipo mafioso, la prostituzione minorile e i maltrattamenti in famiglia.

In secondo luogo, è stata sancita l'estensione dell'istituto della liberazione anticipata, da valutarsi dal Magistrato di Sorveglianza, sempre escludendo i condannati per reati gravi.

Infine, sono stati ampliati gli spazi per l'applicazione di misure alternative alla detenzione per i recidivi che hanno commesso reati di piccola entità e per l'assegnazione a lavori di pubblica utilità, in luogo della carcerazione, riguardo ai soggetti in condizione di dipendenza da alcool o stupefacenti.

A fine 2013, è intervenuto il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha istituito il reato di "*piccolo spaccio*", riducendo la pena prevista dall'articolo 73, comma 5, da uno a cinque anni, e mutando la fattispecie, da circostanza attenuante a reato autonomo; ha esteso la possibilità di affidamento in prova ai Servizi sociali fino a quattro anni di pena; ha incrementato, in via sperimentale fino al 24 dicembre 2015, la detrazione di pena concessa attraverso l'istituto della liberazione anticipata, portandola da 45 a 75 giorni a semestre; ha conferito carattere permanente alla disposizione (legge 26 novembre 2010, n. 199, cosiddetta "*Alfano*") che consente la disposizione della misura alternativa della detenzione domiciliare in caso di pena detentiva non superiore ai diciotto mesi, anche residuale, la possibilità di utilizzo del braccialetto elettronico nel luogo di dimora e l'anticipazione delle procedure di identificazione dei detenuti immigrati.

La Corte costituzionale, con sentenza 32 in data 12 dicembre 2014, dichiarava illegittima la legge 21 febbraio 2006, n. 49, ("*Fini-Giovanardi*") in materia di stupefacenti, di talché revocava il precedente decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ("*Iervolino-Vassalli*"), in vigore fino al 20 febbraio 2006, che prevedeva, per i fatti di lieve entità, una circostanza attenuante, stabilendo una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per le droghe leggere e tra un anno e sei anni per le droghe pesanti.

Infine, il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79, modificava ulteriormente l'articolo 73, comma 5, prevedendo, per fatti di lieve entità, una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per tutte le droghe, leggere e pesanti.

Si è creata un'evidente stratificazione normativa, che ha creato notevoli problemi interpretativi in ordine alla determinazione della pena, meglio analizzati nel capitolo 3.

Il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, ha poi inserito l'articolo 35 *ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tale norma prevede rimedi risarcitori, sotto la forma di uno sconto di pena o di un ristoro economico, a seconda che persista o meno lo stato di carcerazione, a favore dei detenuti che hanno vissuto condizioni carcerarie degradanti.

Anche questa disposizione ha patito problemi interpretativi, che ne hanno sostanzialmente pregiudicato l'efficacia, di cui si darà dettagliatamente conto nel capitolo 3.

Da rammentare che la maggior parte delle disposizioni menzionate sono state predisposte al fine di porre rimedio alla condizione strutturale di sovraffollamento delle carceri italiane, così come sanzionata dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) nella sentenza pilota "*Causa Torreggiani e altri c. Italia*", pronunciata l'8 gennaio 2013, che ha giudicato le condizioni dei detenuti in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* e delle libertà fondamentali il quale sancisce il divieto di tortura. La pronuncia in oggetto contro lo Stato italiano costituisce un'obbligazione di risultato da ottemperare nel periodo indicato di un anno, periodo scaduto il 28 maggio 2014, quando la Corte ha preso atto degli interventi posti in essere dallo Stato italiano, che saranno ulteriormente valutati nell'anno successivo.

Il Coordinamento ha seguito passo passo queste importanti novelle, facendo sentire più volte la propria voce.

Per quanto concerne il Garante nazionale, si è sottolineato come la nomina non potesse, in ragione della sua terzietà, essere di nomina governativa.

In sede di conversione del decreto, tale rilievo è stato accolto, attraverso l'attribuzione della nomina al Capo dello Stato. A tale proposito, un gruppo di Garanti territoriali, tra cui il Garante valdostano, aveva sottoscritto un comunicato stampa.

Con una nota in data 24 aprile 2014, indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia, il *Coordinamento nazionale* si premurava di formulare richieste precise in ordine alla depenalizzazione e alla residualizzazione della pena carceraria, alla maggiore apertura delle celle, poi effettivamente avvenuta, anche alla Casa circondariale di Brissogne, alla valorizzazione del lavoro svolto all'interno e fuori del carcere, all'invio in comunità di detenuti tossicodipendenti o malati mentali.

In data 2 dicembre 2014, il Garante valdostano, è stato ricevuto, insieme ad una delegazione di Garanti regionali, dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Un incontro di circa un'ora e mezza, che ha riguardato gli argomenti di maggiore attualità; dal lavoro in carcere, all'inserimento nelle comunità terapeutiche, al diritto all'affettività, alla nomina del Garante nazionale.

Inoltre, il *Coordinamento nazionale* ha inteso affrontare i problemi concernenti l'applicazione della norma volta a risarcire i detenuti soggetti a detenzione degradante, che prevede uno sconto sulla pena ancora da espiare o un indennizzo economico, facente parte del quadro sistemico che lo Stato ha previsto a seguito dei moniti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

È stato posto l'accento sulla sostanziale inefficacia della misura, come dimostrano le declaratorie di inammissibilità pronunciate da molti Magistrati di Sorveglianza in ordine alle istanze dei detenuti. Il Garante valdostano ha relazionato sull'argomento, soffermandosi in particolare sulla realtà dei ristretti della Casa circondariale di Brissogne. Nei fatti, quindi, la misura non sortisce effetti e il ristoro dei periodi di detenzione degradante non viene riconosciuto.

Il Ministro ha ascoltato attentamente le istanze dei Garanti e li ha informati della nomina del nuovo Capo del Dipartimento dell'Amministrazione della Giustizia, Dr. Santi Consolo, nonché del potenziamento degli Uffici di Esecuzione penale esterna, attraverso l'assegnazione di maggiori risorse in sede di legge di stabilità.

Il Ministro, infine, ha previsto, in tempi contenuti, la convocazione degli “*Stati Generali*” per le problematiche della detenzione, cui parteciperanno le categorie di operatori che a vario titolo esercitano funzioni sul tema; ha poi assicurato l'istituzionalizzazione della rete dei Garanti, in stretta collaborazione con il Garante nazionale.

In data 29 dicembre 2014, il Garante della Regione Piemonte ha inviato, anche a nome dei Garanti regionali e territoriali, una nota al Ministro della Giustizia, al fine di chiarire ruolo e funzioni dei Garanti e la loro disponibilità a partecipare attivamente alla preparazione degli “*Stati Generali*”.

È opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 3) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012.

Tale *Carta*, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista come si è detto dal regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la *Carta* deve essere portata

a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Sul versante degli ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità.

In primis, l'Assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, ha istituito la figura del *Garante regionale dei diritti della persona*. Tale Istituto, eletto il 16 giugno e insediato l'11 settembre 2014, è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, mentre i componenti esercitano le funzioni di garanzia, il primo, per le persone private della libertà personale e, il secondo, per le persone a rischio di discriminazione.

Oltre a quanto illustrato per la Regione Friuli-Venezia Giulia, è da rammentare l'elezione di due nuovi Garanti regionali, presso le Regioni Piemonte e Umbria, mentre in ambito territoriale è da segnalare la nomina del Garante del Comune di Prato.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell'ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, istitutiva della difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione ancora nuova e originale per la realtà della Valle d'Aosta, che con il tempo prenderà forma e si consoliderà nella coscienza civile.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati affrontati vari casi, soprattutto attraverso visite presso la Casa circondariale di Brissogne, la maggior parte dei quali attinenti a questioni personali e specifiche dei detenuti, ma anche relative all'organizzazione dell'Istituto.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente relazione.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile, per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare che nel corso dei due precedenti esercizi era di 181 detenuti, a decorrere dal mese di aprile 2014 è variata di una unità passando a 180 detenuti per effetto della diminuzione di un posto letto; i detenuti effettivamente presenti al 31 dicembre 2014 erano 134.

Si tratta di un notevole, ulteriore, passo avanti riguardo al problema principe, l'affollamento carcerario; si pensi che, a fine 2012, rispetto ad un organico pari a 181 unità, le presenze ammontavano a ben 281 unità, già ridotte a 200 a fine 2013.

È l'effetto delle misure definite “*svuota carceri*” varate negli ultimi due anni, di cui si darà conto *infra*, a seguito delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.). La più conosciuta è la Sentenza dell'8 gennaio 2013, *Causa Torreggiani e altri c. Italia*, la quale ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2014 è di 134 unità, di cui:

- detenuti italiani 50;
- detenuti stranieri 84;
- detenuti tossicodipendenti 26;
- detenuti ammessi al lavoro esterno 5;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 15.

Non può che accogliersi positivamente tale dato che nel contempo ha reso la Casa circondariale più vivibile.

Questo sensibile decremento fortunatamente non è stato colmato, come in un primo tempo temuto, da un nuovo incremento per trasferimenti da Istituti più affollati.

Con deliberazione n. 237 in data 28 febbraio 2014, la Giunta regionale ha approvato, su proposta di miglioramento amministrativo del Garante, le nuove modalità di realizzazione degli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché delle persone giunte a fine pena, residenti e non residenti sul territorio della Valle d'Aosta, che versano in situazione di disagio economico.

Per quanto riguarda i detenuti giunti a fine pena, gli interventi assistenziali si sostanziano in contributi erogati al momento della scarcerazione, volti a fronteggiare le spese di vitto e viaggio con mezzi pubblici, ai fini del rientro presso le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda i detenuti che si trovano in stato di bisogno, sono previste provvidenze economiche per far fronte alle spese di prima necessità (quali, ad esempio, generi in sopravvitto, prodotti per l'igiene personale, telefonate ai familiari), nonché alle spese per eventuali bisogni di carattere straordinario (quali, ad esempio, protesi dentarie, occhiali da vista, farmaci non a carico del Servizio sanitario regionale); questi ultimi benefici sono erogati quando il ristretto non può contare su una rete familiare o amicale.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2014, si rinvia agli allegati dal 7 al 22, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 15, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dall'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dalle Strutture regionali Sanità territoriale e promozione della salute, Sovrintendenza agli Studi, Politiche per l'Impiego nonché l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, interpellati in tal senso, nonché ai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

In allegato, altresì, il documento relativo a *Carcere e probation* (Allegato 4) e la *Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d'Aosta* del 30 luglio 2013 (Allegato 5) concernente il sopravvitto, cioè i generi che i detenuti possono acquistare personalmente, in aggiunta al vitto garantito a tutti dall'Istituto.

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza anno 2014.

Mese di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ^{1,2}	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ³	
			totale	donne		totale	stranieri
31.01.2014	1	181	166	0	111	1	1
28.02.2014	1	181	179	0	124	1	1
31.03.2014	1	181	166	0	112	1	1
30.04.2014	1	180	169	0	114	1	1
31.05.2014	1	180	153	0	101	1	1
30.06.2014	1	180	144	0	91	1	1
31.07.2014	1	180	146	0	93	1	1
31.08.2014	1	180	138	0	85	1	1
30.09.2014	1	180	133	0	79	1	1
31.10.2014	1	180	145	0	96	1	1
30.11.2014	1	180	144	0	92	1	0
31.12.2014	1	180	134	0	84	1	0

TABELLA 2 – Detenuti presenti e capienza.

Anno di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ⁴	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁵	
			totale	donne		totale	stranieri
2012	1	181	281	0	203	1	0
2013	1	181	200	0	136	2	1
2014	1	180	134	0	84	1	0

¹ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

² Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

³ I detenuti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

⁴ Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

⁵ I detenuti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

TABELLA 3 – Dati generali relativi ai ristretti.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	134
di cui:	
Stranieri	84
Italiani	50
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	10
Residenti in Valle d'Aosta	39
In attesa di primo giudizio	7
Totale condannati non definitivi	11
di cui:	
Appellanti	6
Ricorrenti	4
Misto ⁶	1
Condannati definitivi	116
Ristretti tossicodipendenti	26
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione	15

⁶ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 4 – Detenuti presenti per posizione giuridica.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁷	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁸⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2012									
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	10	2	31	3	53	228	0	0	281
Anno 2013									
Italiani	6	0	2	2	4	54	0	0	64
Stranieri	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Totale	10	2	14	2	18	172	0	0	200
Anno 2014									
Italiani	1	2	1	1	4	45	0	0	50
Stranieri	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Totale	7	6	4	1	11	116	0	0	134

⁷ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁸ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 5 – Detenuti per classi di età.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2012												
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Anno 2013												
Italiani	/	4	6	9	10	12	9	12	2	/	/	64
Stranieri	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Totale	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200
Anno 2014												
Italiani	/	3	5	6	8	6	11	12	2	/	/	64
Stranieri	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Totale	2	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134

TABELLA 6 – Detenuti condannati per pena inflitta.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Anno 2012									
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Anno 2013									
N° detenuti	17	33	31	44	28	10	5	4	172
Anno 2014									
N° detenuti	14	25	14	25	19	7	7	5	116

TABELLA 7 – Detenuti per tipologia di reato.

Tipologia di reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	9	/	9
Legge droga	16	34	50
Legge armi	17	1	18
Ordine pubblico	3	/	3
Contro il patrimonio	36	51	87
Prostituzione	1	/	1
Contro la pubblica Amministrazione	8	17	25
Incolunità pubblica	3	1	4
Fede pubblica	7	15	22
Contro la famiglia	3	1	4
Contro la persona	30	25	55
Contro l'Amministrazione della giustizia	9	1	10
Contravvenzioni	5	2	7
Legge stranieri	1	1	2
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	4	/	4
Altri reati	6	2	8

TABELLA 8 – Ingressi in carcere dalla libertà.

Cittadini	donne	uomini	totale
Anno 2012			
Italiani e stranieri	/	65	65
Stranieri	/	24	24
Anno 2013			
Italiani e stranieri	1	82	83
Stranieri	/	32	32
Anno 2014			
Italiani e stranieri	5	58	63
Stranieri	3	35	38

TABELLA 9 – Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure⁹.

Tipologia	N°
Libertà vigilate	
Libertà vigilata	6
Totale	6
Sanzioni sostitutive	
Semidetenzione	/
Libertà controllata	6
Totale	6
Altre misure	
Lavoro di pubblica utilità	4
Lavoro di pubblica utilità – <i>Violazione Codice della Strada</i>	5
Sospensione condizionale della pena	/
Lavoro all'esterno	7
Assistenza all'esterno dei figli minori	/
Totale	16

3. Il personale.

L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 158 unità (uomini 143 e donne 15). Sono presenti 2 Commissari, 13 Ispettori, 12 Sovrintendenti nonché 131 Agenti e Assistenti.

Sono inoltre presenti 4 Educatori.

Merita approfondimento l'organico degli Assistenti sociali, pari a 1 unità.

L'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara, cui fa capo l'Istituto, garantisce, data la situazione di carenza, 1 Assistente sociale, *part time* in missione da Vercelli sino a maggio 2015.

È, questa, ancora un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti. Con un documento in data 9

⁹ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

settembre 2014, le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'U.E.P.E. di Novara hanno dichiarato lo stato di agitazione, preavvisando che il personale di servizio sociale non intendeva più farsi carico di sopperire alle carenze di organico locale e regionale, rifiutando pertanto di svolgere mansioni non previste dal proprio profilo professionale.

Un Cappellano assicura il sostegno religioso.

TABELLA 10 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	N°
Organico assegnato	158
di cui:	
donne	15
uomini	143
di cui:	
Commissari	2
Ispettori	13
Sovrintendenti	12
Agenti e Assistenti	131

TABELLA 11 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	4
Assistenti sociali	1
Cappellano	1

4. Le misure alternative alla detenzione.

Nell'arco dell'anno 2014, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alla tabella 12, prese in carico dall'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara.

È appena il caso di ricordare, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

TABELLA 12 – Misure alternative alla detenzione¹⁰.

Tipologia	In corso al 1/1/14	Pervenuti nel periodo	In esecuzione nel periodo	In corso al 31/12/14
Affidamento in prova				
Condannati dallo stato di libertà	12	9	21	7
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹	5	7	12	5
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	3	/	3	/
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ¹²	2	2	4	3
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	/	2	2	1
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹³	/	/	/	/
Totale	22	20	42	16

¹⁰ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

¹¹ “Condannati dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹² *Idem.*

¹³ *Idem.*

Tipologia	In corso al 1/1/14	Pervenuti nel periodo	In esecuzione nel periodo	In corso al 31/12/14
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴	2	3	5	1
Totale	2	3	5	1
Detenzione domiciliare				
Condannati dallo stato di libertà	11	20	31	14
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁵	3	21	24	11
Condannati in misura provvisoria	2	1	3	1
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁶	1	/	1	/
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹⁷	/	/	/	/
Totale	17	38	55	26

¹⁴ “Condannati dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ *Idem.*

¹⁷ *Idem.*

TABELLA 13 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna^{18, 19}.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2014	
Tipologia	N°
Anno 2012	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ²⁰	10
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	17
Anno 2013	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ²¹	15
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	24
Anno 2014	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ²²	22
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	24

5. La situazione sanitaria.

Il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione, è finalmente avvenuto, con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 14 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2014, n. 283, dopo un inopinato ritardo.

Il Governo centrale, infatti, aveva rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.

¹⁸ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

¹⁹ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità). I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

²⁰ Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti domiciliari, considerato dal 16 dicembre 2010, giorno dell'entrata in vigore della stessa.

²¹ *Idem*.

²² *Idem*.

La definizione giuridica della questione lasciava insoluto il nodo del trasferimento delle risorse finanziarie.

Con il decreto citato, sono state individuate tali risorse da assegnare alla Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria di cui l'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271.

Il decreto stabilisce che le risorse finanziarie, trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, saranno attribuite alla nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria, sulla base dei criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Purtroppo l'entità del trasferimento non appare adeguata per poter garantire gli standard qualitativi sanitari inizialmente auspicati dalla Regione tra cui la presenza di una guardia medica attiva 24 ore su 24. Tale servizio è stato assicurato dal mese di novembre 2013, in ragione di appositi fondi statali intervenuti. In eventuale nuova carenza di Guardia medica attiva H24, si dovrà probabilmente, come in passato, fare ampio ricorso al Soccorso 118, con le difficoltà del caso, posto che per portare un detenuto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale è necessaria l'attivazione di procedure di sicurezza che, seppure dovute, possono ritardare l'intervento sanitario.

Come emerso nella riunione dell'Osservatorio per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali in collaborazione con la Direzione della Casa circondariale di Brissogne si sta operando al fine di assicurare un efficiente passaggio delle competenze sanitarie e una corretta gestione della fase di transizione, resa per altro difficoltosa dall'alternanza dei Direttori dell'Istituto penitenziario.

Nell'anno 2014, il Servizio medico sanitario è stato fornito da un Dirigente sanitario dell'Amministrazione penitenziaria, presente 3 ore al giorno per sei giorni la settimana; da 5 Medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (S.I.A.S. – Servizio di Guardia medica) che hanno garantito la presenza 24 ore su 24, sette giorni su sette; da un Medico odontoiatra che ha assicurato due accessi settimanali; da tre Psicologi, di cui due in convenzione con l'Amministrazione penitenziaria e uno dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nonché da 6 Infermieri convenzionati con l'Amministrazione penitenziaria presenti 14 ore al giorno, sette giorni su sette.

TABELLA 14 – Servizio medico sanitario.

Tipologia	N°
Dirigente sanitario	1
Medico odontoiatra	1
Medici S.I.A.S. (Guardia medica)	5
Psicologi	3
Infermieri	6

6. Il volontariato.

Merita attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), operante all'interno del Carcere con Assistenti volontari, che svolgono la loro attività con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti e di generi di igiene di prima necessità, di gestione della biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta.

L'Associazione ha anche organizzato momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti.

Il Garante non ha mai mancato di rimarcare l'importanza del volontariato, soprattutto in tempi di scarse risorse pubbliche.

Il *Centro comunale Immigrati extracomunitari* del Comune di Aosta (C.C.I.E.) interviene con un operatore che effettua colloqui individuali con i detenuti per il disbrigo di pratiche burocratiche.

7. L'istruzione.

Anche per l'anno scolastico 2014-2015 sono stati attivati i corsi modulari di alfabetizzazione linguistica, rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana. Le lezioni di detti corsi, organizzati su due livelli di apprendimento, sono iniziate il 25 settembre 2014. I partecipanti sono 18 e ogni settimana vengono svolte 6 ore di lezione per ciascun corso in orario antimeridiano. Delle verifiche con gli Educatori della Casa circondariale sono previste per inserire eventualmente, nei percorsi didattici altri detenuti già in lista d'attesa, in sostituzione di abbandoni dovuti a trasferimento o a fine pena.

Per converso, le iniziative per il recupero del titolo di diploma a conclusione del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) non è stato attivato per mancanza di richieste. Infatti, i detenuti, in prevalenza stranieri, hanno l'esigenza prioritaria di acquisire le competenze minime di conoscenza della lingua italiana, e pertanto sono soprattutto interessati ai percorsi di alfabetizzazione.

Si rinvia per i dettagli all'allegato 23.

È stato altresì siglato un accordo interistituzionale denominato Progetto “*Cittadinanza a scuola-Citoyenneté à l'école*” che prevede la collaborazione tra l'Assessorato all'Istruzione e Cultura e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli Enti locali (C.P.E.L.), la Polizia di Stato, l'Esercito italiano, la Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale della Valle d'Aosta, il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, il Corpo della Polizia locale di Aosta, l'Associazione nazionale Alpini-Sezione Valle d'Aosta, l'Associazione valdostana Volontariato carcerario, il Coordinamento Solidarietà (C.S.V.) Onlus Valle d'Aosta. Nell'ambito di detto Progetto verranno organizzate anche iniziative all'interno e all'esterno della Casa circondariale.

8. Lavoro e formazione.

Il progetto relativo al laboratorio di panificazione “*Brutti e buoni*” – gestito dalla *Cooperativa sociale EnAIP Vallée d'Aoste* e co-finanziato dal Fondo sociale europeo (F.S.E.) – ha visto il 7 novembre 2014 concludersi la seconda fase, fase relativa alla formazione professionale che ha registrato una notevole adesione da parte dei ristretti della Casa circondariale di Brissogne. Dei dieci detenuti coinvolti, due sono stati assunti a tempo parziale indeterminato a partire dal successivo 17 novembre.

Si è passati quindi nella terza fase ossia quella progettuale di avvio dell'impresa, volta alla commercializzazione dei prodotti. Un momento delicato in cui l'attività deve avere uno sviluppo graduale per fare crescere le capacità organizzative e produttive in modo proporzionale alle commesse e viceversa.

Per quanto riguarda invece la lavanderia interna alla Casa circondariale, gestita dalla *Cooperativa sociale Mont Fallère*, è da rilevare che i fatturati sono in graduale aumento.

Due sono le unità locali dove si svolge l'attività: la Casa circondariale e la lavanderia interna all'*Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Casa di riposo G. B. Festaz – Maison de repos J.B. Festaz”*.

Il quadro complessivo degli occupati a fine anno è così composto: un gestionale per 6 ore settimanali; un amministrativo per 12 ore settimanali; due *full time* ricoperti da personale della

Cooperativa (di cui uno opera presso la Casa circondariale e l'altro presso la lavanderia sita nella Casa di riposo); due detenuti *full time* lavorano presso la lavanderia della Casa di riposo; un detenuto *part time* al 65%; tre detenuti *part time* al 50%.

Si rammenta altresì che le iniziative di panificazione e di lavanderia, promosse dalle Strutture regionali Politiche della Formazione e dell'Occupazione e Politiche per l'impiego, hanno ormai un loro punto di contatto con il territorio. Infatti, i prodotti da forno, realizzati nel Laboratorio di panificazione della Casa circondariale, sono acquistabili presso due esercizi privati in Aosta e in Saint-Christophe, mentre l'attività di lavanderia, fruibile anche da privati, ha un suo punto di raccolta e consegna ad Aosta.

Nell'ambito dei progetti di lavori di utilità sociale (L.U.S.) due sono i detenuti assunti.

Si rinvia per i dettagli all'allegato 24.

**TABELLA 15 – Detenuti lavoranti ammessi al lavoro all'esterno
(articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario)²³.**

Servizi extramurari in art. 21 O.p. ²⁴			Ammessi al lavoro esterno art. 21 O.p.			Totale		
uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale
Anno 2012								
8	0	8	5	0	5	13	0	13
Anno 2013								
5	0	5	7	0	7	12	0	12
Anno 2014								
3	0	3	2	0	2	5	0	5

²³ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

²⁴ Comprende detenuti beneficiari dell'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario, stipendiati dall'Amministrazione penitenziaria e impiegati in servizi all'esterno dell'Istituto.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di due esigenze: l'immediatezza, l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o familiari o rappresentanti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti o familiari o rappresentanti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 6). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure

intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o familiare o rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o familiare o rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2014, l'Ufficio ha trattato 60 casi. Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere.

TABELLA 16 – Casi trattati dal 2012 al 2014.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	7	9
2013	72	70	2
2014	60	46	14

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 17, illustrativa della prevalenza della Casa circondariale, accompagnata dalla rilevante presenza degli Enti fuori competenza – che in questo caso, sono pressoché esclusivamente composte dall’Amministrazione della giustizia – verso i quali il Garante non può intervenire se non in qualità di collaborazione interistituzionale. Anche la Regione autonoma Valle d’Aosta compare con una unità relativa ad una questione attinente le provvidenze economiche a disposizione dei detenuti, parimenti la Presidenza della Regione con funzioni prefettizie, pertanto fuori competenza, compare una sola volta fra le *Amministrazioni ed Enti fuori competenza*.

TABELLA 17 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2014.

Enti	Casi	%
1 – Casa circondariale di Brissogne	39	64%
2 – Regione autonoma Valle d’Aosta	1	2%
3 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	21	34%
4 – Questioni tra privati	0	0%
Totale	61*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto una istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 18) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza sono quelle afferenti le questioni attinenti l’“*organizzazione*”, seguite da quelle concernenti l’“*ordinamento*”.

L’area tematica “*organizzazione*” comprende materie trasversali quali le condizioni dell’Istituto, i rapporti con il personale dell’Istituto, il rispetto del regolamento interno della Casa circondariale, il vitto, il sopravvitto, i colloqui, la corrispondenza, le visite.

L’area tematica “*ordinamento*” comprende i rapporti istituzionali e, trattati anche a livello di collaborazione interistituzionale, giurisdizione, danni nonché ordine e sicurezza pubblica.

TABELLA 18 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all'affettività	0	0%
2 – Diritto all'istruzione e alla formazione	0	0%
3 – Diritto alla salute	7	11%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	7	11%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	1	1%
8 – Misure alternative alla detenzione	0	0%
9 – Ordinamento	21	33%
10 – Organizzazione	25	39%
11 – Politiche sociali	3	5%
12 – Questioni tra privati	0	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.		

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 26-28), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi ultimati nell'anno di riferimento che sono parsi più significativi.

3. I casi più significativi.

CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

Casi nn. 7-14 – Condizioni dell’Istituto – sussidi regionali – attività lavorative e di formazione – Casa circondariale di Brissogne.

Il Garante si è recato presso la Casa circondariale di Brissogne per incontrare i detenuti componenti la Redazione del periodico “*Pagine speciali*”, editato grazie alla collaborazione dell’Associazione valdostana volontari carcerari.

Sono emerse dal dibattito le seguenti questioni.

1. Chiusura delle celle alle ore 17,30: i detenuti richiederebbero un posticipo di un paio d’ore, per fare due passi dopo la cena, che viene usualmente servita intorno alle 17.30. Per altro, in altri Istituti, i reparti sono aperti dalle ore 9 alle ore 21.
2. Continua a scarseggiare il materiale per l’igiene personale e delle celle.
3. I permessi vengono accordati con tempi lunghi e in base a relazioni di sintesi che non terrebbero conto del comportamento complessivamente tenuto dal ristretto (alcuni lamentano che la frequenza alle attività organizzate dall’Istituto – ad esempio quella teatrale, che ha dato luogo anche ad enomi – non viene adeguatamente valutata).
4. Non sono chiari i criteri che presiedono alla distribuzione dei sussidi erogati dalla Regione, in quanto non sempre verrebbe rispettato il parametro della giacenza sul conto corrente.
5. Non sono chiari i criteri per l’assegnazione alle attività lavorative.
6. Non sono chiari i criteri per la formazione delle liste utili per corsi e attività lavorative.

Il Garante è intervenuto presso la Direzione dell’Istituto, che ha chiarito quanto segue.

1. Al momento, per problemi organizzativi, non è possibile un’apertura prolungata. Tuttavia, con l’intervento relativo alla quinta sezione operato nel mese di marzo, oltre l’ottanta per cento degli spazi detentivi è aperto per otto ore e mezza giornaliere.
2. Lo stanziamento economico per l’igiene delle celle è sempre stato insufficiente. La drastica riduzione del numero dei detenuti presenti nell’Istituto comporterà una quantità *pro capite* maggiore a disposizione, senza dimenticare il sensibile aiuto degli Assistenti volontari.
3. La frequenza alle attività e gli eventuali enomi sono menzionati nelle relazioni di sintesi. Si tratta di elementi necessari ma non sufficienti per una prognosi favorevole, posto che il comportamento del detenuto viene valutato complessivamente. I tempi per la concessione dei permessi premio dipendono dalla predisposizione della relazione di sintesi, a sua volta legata

al tempo occorrente per l'indagine sociale effettuata dall'Ufficio Esecuzione penale esterna e dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio di Sorveglianza.

4. La Regione eroga sussidi in occasione delle Festività e contributi post-detenzione per i detenuti che versano in stato di bisogno. Sul conto corrente, si valuta la movimentazione a partite dalla data dell'ultimo sussidio erogato, considerando una media di circa settanta euro al mese.

5. Le attività lavorative possono dipendere dal budget stanziato dall'Amministrazione, da imprese o cooperative esterne. I *“lavori domestici”*, pagati dall'Amministrazione, sono assegnati sulla base di graduatoria, formata in ragione dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, dei carichi familiari e della professionalità, fermo restando il requisito del buon comportamento, posto che trattasi di lavori che presuppongono una certa libertà di movimenti. I lavori che all'interno dell'Istituto sono gestiti da una cooperativa (panetteria e lavanderia) non seguono i criteri della graduatoria. I responsabili della cooperativa individuano criteri di massima, che comprendono, tra gli altri, normalmente il fine pena e il buon comportamento. Viene quindi bandito un interpello, con l'effettuazione di colloquio individuale, al fine di stabilire i candidati idonei, non diversamente da quanto accade per qualsiasi colloquio di lavoro nell'ambiente esterno.

6. Non esistono liste per i corsi. Per quelli organizzati dai volontari (ad esempio, lettura, giornalismo, cineforum), i detenuti interessati sono inseriti in base ai posti disponibili e alla data di presentazione della domanda. Per quelli professionali, attualmente il solo corso di panetteria, si applicano gli stessi criteri esposti per i lavori che all'interno del carcere vengono gestiti da una cooperativa. Attraverso il colloquio, vengono individuati i detenuti idonei a svolgere il corso, anche in base alla capacità mostrata di stare nel gruppo che seguirà il corso medesimo.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Caso n. 29 – Reati in materia di stupefacenti – criticità interpretative in ordine all'eventuale rideterminazione della pena – Amministrazione della Giustizia.

L'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, noto come *“Iervolino-Vassalli”*, in vigore fino al 20 febbraio 2006, prevedeva, per i fatti di lieve entità, una circostanza attenuante, stabilendo una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per le droghe leggere e tra un anno e sei anni per le droghe pesanti.

Il 21 febbraio 2006 entrava in vigore la legge 49/2006, nota come “*Fini-Giovanardi*”, che uniformava il trattamento sanzionatorio riguardo alla circostanza di cui al predetto articolo 73, comma 5 (pena da un anno a sei anni).

La Corte costituzionale, con sentenza 251/2012, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 4, del Codice penale, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 73, comma 5; ciò significava che tale attenuante potesse prevalere sulla recidiva.

Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 10, riduceva la pena prevista dall’articolo 73, comma 5, da uno a cinque anni. In più, mutava la fattispecie, da circostanza attenuante a reato autonomo.

La Corte costituzionale, con sentenza 32/2014, dichiarava illegittima la legge 49/2006 (“*Fini-Giovanardi*”), di talché riviveva il precedente decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (“*Iervolino-Vassalli*”). Scampava, tuttavia, a tale declaratoria l’articolo 73, comma 5 più volte citato come da ultimo emendato con il decreto legge 146/2013.

Infine, il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79, modificava ulteriormente l’articolo 73, comma 5, prevedendo, per fatti di lieve entità, una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per tutte le droghe, leggere e pesanti.

Si è creata un’evidente stratificazione normativa, che ha creato notevoli problemi interpretativi in ordine alla determinazione della pena.

Si possono rilevare due situazioni.

Per i processi pendenti per fatti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto legge 146/2013, si applica l’articolo 73, comma 5, nel testo novellato dal decreto legge 36/2014, in quanto *lex mitior* sopravvenuta (in ossequio al disposto di cui all’articolo 2, comma 4, del Codice penale).

Per i processi pendenti per fatti antecedenti al 24 dicembre 2013, in linea generale rivive l’articolo 73, comma 5, nella formulazione primigenia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (“*Iervolino-Vassalli*”), ma occorre valutare caso per caso. Infatti, per le droghe pesanti, la disciplina oggi in vigore prevede una pena minore e, per le droghe leggere, la novella dispone, come si diceva, una fattispecie di reato autonoma e non più una mera circostanza attenuante.

Inoltre, occorre affrontare la questione delle sentenze passate in giudicato.

A tale proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con sentenza resa in data 29 maggio 2014, ha chiarito che “*nella specie il giudice dell’esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5,*

d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative”.

Ciò significa che, essendo venuto meno l’obbligo di prevalenza della recidiva sull’attenuante ex articolo 73, comma 5, per tutti i reati precedenti al 24 dicembre 2013 in ordine ai quali era stata dichiarata, appunto, la prevalenza della recidiva, va rideterminata la pena.

Infine, limitandosi alla pena edittale, questione su cui la Corte di Cassazione non è intervenuta, al momento si possono rassegnare le seguenti considerazioni, in attesa delle prime pronunce giurisprudenziali.

Per le droghe pesanti, dovrebbe trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, in quanto contenente pene più miti.

Per le droghe leggere, dovrebbe, invece, trovare applicazione la legge 49/2006, per gli stessi motivi (prevalenza della *lex mitior*), per i reati commessi anteriormente alla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.

Casi nn. 17, 28, 32-33, 36, 46 e 54 – Rimedi risarcitori ex articolo 35 ter della legge 354/1975 – criticità interpretative e applicative – Amministrazione della Giustizia.

L’articolo 35 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come inserito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, ha previsto rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

Si tratta di un intervento legislativo facente parte dell’insieme delle misure, già citate nel capitolo 1 della presente Relazione, che lo Stato italiano ha varato su impulso della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, dopo la sentenza “*Torreggiani*”, che aveva condannato l’Italia per la detenzione in condizioni inumane o degradanti.

I rimedi risarcitori, qualora il detenuto abbia subito la detenzione degradante, consistono in una riduzione di pena, nella misura di uno “sconto” di un giorno ogni dieci di carcere, per chi deve ancora scontare la pena, nonché di un rimborso pari a euro otto per giorno, a favore di chi ha già espiato la pena o ha subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare.

L’applicazione concreta del rimedio risarcitorio dello “sconto” di un giorno ogni dieci di carcere ha conosciuto problemi di natura interpretativa che, allo stato, ne hanno praticamente vanificato l’efficacia.

La Magistratura di Sorveglianza, nella sua maggioranza, ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai detenuti, ivi compresi quelli del carcere valdostano, sulla base della “*non attualità*” del pregiudizio.

In questo senso, anche il parere tecnico del Consiglio superiore della Magistratura sul disegno di legge di conversione del decreto 92/2014.

Tanto, poiché l'articolo 35 ter contiene il rinvio all'articolo 69, comma 6, lettera b) della legge 354/1975 che si riferisce, appunto, all'attualità del pregiudizio.

Il detenuto dovrebbe, quindi, rivolgersi al Giudice civile. Senonché, il rimedio risarcitorio in esame è da ritenere “*speciale*” rispetto ai rimedi ordinari e prevede la competenza del Giudice civile solo in relazione alla fattispecie del ristoro pari a euro otto per giorno, a favore dei soli ex detenuti.

Ci troviamo, quindi, ad un stordente e doloroso impasse per i ristretti che si vedono dichiarare inammissibile il ricorso al Magistrato di Sorveglianza e hanno ovviamente riserve ad adire il Giudice civile.

Come uscire da questo impasse?

Per altro, i suoi effetti non riguardano la sfera dei soli detenuti, ma anche la situazione carceraria dello Stato italiano, costantemente monitorata dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di fronte alla quale verrebbe presentata una misura inefficace, con il pericolo di una condanna.

Un'ipotesi interpretativa avanzata da studiosi e Garanti, rispettosa delle indicazioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, volta ad un ristoro effettivo e non virtuale, fa leva sul fatto che il pregiudizio di cui al comma 1 (rimedio relativo allo “*sconto*” della pena) è lo stesso del comma 3 (rimedio “*monetario*”).

Ciò significa che, siccome il risarcimento monetario di cui al comma 3 è destinato a soggetti già in libertà, e quindi il pregiudizio è, per forza di cose, “*non attuale*”, anche il comma 1, che tratta, si ripete, del medesimo pregiudizio, non può interpretarsi nel senso della sua “*attualità*”.

Senza dimenticare la lettera della norma, che, come si diceva, attribuisce al Giudice civile solo il rimedio in termini monetari e solo per i soggetti già scarcerati.

La problematica è stata sottoposta al Ministro della Giustizia, nel corso dell'incontro in data 2 dicembre 2014, dalla delegazione dei Garanti, relatore il Garante della Valle d'Aosta.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico; infatti il Garante riceve il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Garante accede, altresì, alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta, nonché le visite che ritiene opportune, secondo le norme sull'Ordinamento penitenziario e il Protocollo d'intesa.

2. Lo staff.

L'organico, che era composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 è sceso a tre unità, con l'assunzione di un incarico di particolare posizione organizzativa presso altra Struttura regionale di uno dei due istruttori amministrativi che, peraltro, svolgeva già un'attività lavorativa sensibilmente ridotta in quanto titolare di una carica pubblica. Il trasferimento veniva completato a far data dal 1 giugno 2014.

Dal mese di giugno, è venuta meno, temporaneamente, per istituto previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche la presenza del secondo istruttore amministrativo che si occupava dell'esame dei reclami. L'organico è completato dai due coadiutori impiegati però in compiti amministrativi.

A fine anno, è stata aperta un'indagine conoscitiva sulla disponibilità di dipendenti regionali di categoria/posizione D (funzionario) al trasferimento presso l'Ufficio del Difensore civico per la copertura del posto resosi vacante in organico, necessario per far fronte anche all'incremento di attività della difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha

conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali sono quelle dell'Ufficio del Difensore civico, da adattarsi alla funzione del Garante, anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

La funzione di Garante viene svolta ad invarianza di spesa, nel senso che non sono state previste ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico.

Tali risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 171.000 (euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa il 93% della somma stanziata.

Si precisa, però, che il capitolo concernente le trasferte, ridotto della metà già nel 2013, pur essendosi portata a regime l'ulteriore funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ha consentito la sola partecipazione alle sedi istituzionali.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, cui il Garante valdostano ha assiduamente partecipato, si è occupato delle principali novità normative e delle problematiche che hanno interessato il mondo carcerario. Di tale attività si è dato conto nel capitolo 1.

Inoltre, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione di Firenze del 14 maggio 2014, il Coordinamento ha organizzato sull'insieme del territorio italiano, nel corso di una settimana, incontri con gli organi di informazione ove ogni Garante dei detenuti, aderendo all'iniziativa promossa da 60 associazioni di volontariato che operano a vario titolo in ambito carcerario, ha sottoscritto e successivamente illustrato la lettera aperta, indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.

Con questa lettera i sottoscrittori hanno inteso, da un lato, assicurare la piena disponibilità a sostenere il difficile ma inevitabile percorso di riforme legislative intrapreso a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) e, dall'altro,

per rivolgere alle istituzioni alcune richieste partendo dalla trentennale e variegata attività di impegno e di lavoro nel sistema penitenziario italiano.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste.

Per il particolare interesse, si richiama il *Protocollo d'intesa* (Allegato 6) siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, già ampiamente illustrato nella relazione per l'anno 2012, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile, che ha garantito l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2014/2015, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola* al fine di promuovere la cultura della Garanzia dei diritti dei ristretti, anche nelle funzioni di Difensore civico, nel mondo della scuola. Nel corso dell'anno in esame, è stato organizzato un incontro presso un'Istituzione scolastica della Valle.

Ad inizio 2014, il Garante ha indirizzato ai detenuti della Casa Circondariale di Brissogne un messaggio di auguri per il nuovo anno, nei termini che seguono.

“Un futuro migliore, in vista della libertà, si può costruire già all'interno di una Casa circondariale, dove sono presenti valori importanti, quali la solidarietà e la vicinanza morale tra i ristretti.

Sono valori fondamentali, che devono permeare la società civile, soprattutto in tempi di difficoltà. John Fitzgerald Kennedy sosteneva che non bisogna perdere l'occasione di una crisi per rinascere. Abbiamo vissuto periodi in cui l'uomo ha messo al primo posto l'avere, l'ostentare; è il momento di riscoprire l'essere, le potenzialità di ognuno di noi, messe al servizio dei nostri simili.

A Voi che vivete in una condizione di restrizione e quindi di privazione possono sembrare solo parole ma vi invito ad una riflessione, perché il momento dell'agognata uscita dal carcere e del ritorno alla vita civile avrà una prospettiva diversa e positiva, se l'esperienza detentiva vi lascerà, in luogo di una pur comprensibile amarezza, il ricordo dei tanti esempi di aiuto reciproco con gli altri compagni di cella.

Sarà la linfa vitale per ricominciare.

Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un sincero e sereno 2014”.

4.2. Le altre attività.

Quest'anno, l'Ufficio del Garante non ha potuto, in ragione di impegni istituzionali concomitanti organizzati fuori Valle, partecipare alle due riunioni periodiche dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

Il Difensore civico, anche nelle sue funzioni di Garante, ha tuttavia inviato in occasione di entrambi gli incontri, una nota esplicativa dell'attività svolta e delle problematiche ancora esistenti presso la Casa circondariale di Brissogne.

Dai resoconti inviati, è stato possibile constatare che l'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compito del Garante è quello di provvedere alla tutela dei diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

A titolo riassuntivo e di sistema, possono rassegnarsi le seguenti conclusioni.

Il Garante ha affrontato diversi casi concreti portati alla sua attenzione; i più interessanti sono trattati in apposito capitolo della presente relazione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne avevano sottoscritto un *Protocollo d'intesa*, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

Come già esplicitato, l'anno 2014 è stato caratterizzato dai primi, significativi effetti dei due interventi normativi illustrati nella Relazione dell'anno precedente, entrambi definiti “*svuota carceri*”, volti a ridurre il problema principale che, da tempo, affligge pesantemente le Istituzioni penitenziarie: il sovraffollamento.

A fine dicembre 2014, il totale dei detenuti presenti nella Casa circondariale di Brissogne era pari a 134 unità su una capienza di 180; si pensi che, a fine 2012, il totale era di 281 unità su una capienza di 181.

L'atmosfera è pertanto più vivibile, anche se il sovraffollamento non è l'unico problema; restano da affrontare e risolvere questioni che attengono ad altri parametri, come la qualità dell'igiene personale e delle celle, un migliore riscaldamento e una maggiore apertura delle medesime e l'individuazione di ulteriori spazi idonei per la socializzazione e le attività sportive, ricreative e culturali.

Tra le misure adottate, volte a migliorare le condizioni di reclusione, occorre segnalare anche il risarcimento previsto dall'articolo 35 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, di cui ho diffusamente argomentato nel capitolo 1 della presente Relazione.

Si tratta di una forma di ristoro, per i periodi trascorsi dai detenuti in condizioni disumane o degradanti, in ragione di uno sconto di pena o di un riconoscimento monetario. Le difficoltà

applicative della norma, di cui ho dato conto, hanno prodotto una forte disillusione tra i ristretti, che vi facevano affidamento.

Dal punto di vista umano, un diffuso sentimento di scoramento e di disorientamento.

Dal punto di vista giuridico, senza entrare in particolari tecnici, in ordine ai quali rinvio al capitolo 3, rilevo come la misura in esame, oltre a riconoscere un ristoro ai soggetti che hanno subito la condizione degradante, costituisce un elemento fondamentale al fine di ricondurre la detenzione e le sue conseguenze a livelli accettabili, come richiesto dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che il 28 maggio 2014 ha valutato positivamente le varie misure poste in atto, ma che, a maggio 2015, monitorerà la situazione per verificare se tali misure hanno sortito effetti concreti.

Questo tema mi sta molto a cuore e l’ho significato al Ministro della Giustizia nel corso dell’incontro del 2 dicembre 2014, cui ho partecipato in delegazione con altri Garanti regionali. Il Ministro ha attivato un tavolo tecnico con la Magistratura di Sorveglianza.

Un altro tema che mi sta a cuore è il lavoro, all’interno e all’esterno delle carceri.

L’assegnazione ad attività lavorative, oltre ad essere astrattamente in linea col principio costituzionale della riabilitazione, si palesa efficace nel concreto, nella misura dell’abbattimento drastico della recidiva.

È ormai dimostrato che la rieducazione del reo passa attraverso lavoro, formazione, cultura, istruzione.

L’espiazione come mera punizione produce una spirale devastante, consegnando alla vita libera persone incattivite e peggiori rispetto alla loro esistenza pre-detenzione.

La pena come vera rieducazione produce, per contro, il recupero ed il reinserimento effettivi del condannato nella vita civile.

Sono argomenti facilmente spendibili anche nei confronti di chi, invocando la congiuntura economica sfavorevole, ritiene che le poche risorse disponibili debbano confluire ragionevolmente ad altri fini. A costoro, attenti precipuamente (o solamente) all’aspetto finanziario, possono essere opposti fatti e cifre precisi che fanno degli interventi realizzati un vero e proprio “*investimento*” nelle “*risorse umane*” costituite dalla popolazione detenuta.

Nella Relazione relativa all’anno 2013, avevo espresso apprezzamento per l’istituzione della figura del Garante nazionale, anche se avrei preferito che l’elezione spettasse al Parlamento, trattandosi di organismo di garanzia. La nomina da parte del Capo dello Stato, sentite le Commissioni parlamentari, in luogo della designazione governativa, comunque era da considerarsi una buona soluzione.

A circa un anno dalla previsione normativa, non posso non rilevare come il Garante non sia ancora stato nominato.

Sempre nel corso dell'incontro del 2 dicembre 2014, cui ho accennato, il Ministro della Giustizia ha annunciato la convocazione degli “*Stati Generali*” del carcere, un forum di alto livello e di ampio respiro, con l'obiettivo di affrontare le problematiche del carcere nel loro complesso, attraverso il contributo e l'interrelazione tra tutti gli attori del sistema, compresi i Garanti.

Mi sia quindi consentita, in conclusione, una cauta vena di ottimismo per l'anno 2015. Sempre di più, la nostra stella polare deve essere il disposto dell'articolo 27 della Costituzione: la pena volta alla rieducazione del reo ed al suo reinserimento positivo nella società. Se la seguiremo con instancabile convinzione e discernimento, le questioni aperte troveranno, anche se non nell'immediato, la loro naturale e conseguente risoluzione.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	62
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.	67
ALLEGATO 4 – Carcere e <i>probation</i>	89
ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	125
ALLEGATO 6 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	129
ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	131
ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.	132
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	133
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	134
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	135
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età.....	136
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.	137
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	138
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	139
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	140
ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2014.	141
ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.	142
ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2014,	143
ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato,	144
ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato,.....	145
ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione.	146

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.	147
ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.	148
ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.	151
ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.	153
ALLEGATO 27 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	157
ALLEGATO 28 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	158

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*²⁵

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*²⁶

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza²⁷;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis²⁸;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5²⁹.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

²⁵ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁶ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁷ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁸ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁹ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale³⁰.

³⁰ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione³¹.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi³².
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale³³.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione³⁴.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

³¹ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³² Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³³ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁴ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta³⁵.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale³⁶.

³⁵ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁶ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato³⁷.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali³⁸.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*³⁹

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

³⁷ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁸ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁹ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁴⁰;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁴¹.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

⁴⁰ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴¹ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁴².
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

⁴² Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica⁴³.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può⁴⁴:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

⁴³ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁴ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte⁴⁵.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

⁴⁵ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{46, 47}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici⁴⁸.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

⁴⁶ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁴⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

⁴⁸ Comma sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*⁴⁹.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto⁵⁰.

*Omissis*⁵¹.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁵²;
- l-ter) i membri del Parlamento europeo⁵³.

⁴⁹ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁵⁰ Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 95.

⁵¹ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁵² Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

⁵³ Lettera aggiunta dalla lettera a), decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁵⁴.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

⁵⁴ Comma così modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati⁵⁵.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo Istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'Istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in Istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro Istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'Autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

⁵⁵ Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento sull'ordinamento penitenziario*), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Vita quotidiana.

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di Istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "*sopravvitto*") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in Istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun Istituto sono indicati nella *Carta dei servizi sanitari* per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al Direttore dell'Istituto, agli ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di Istituto.

Nell'Istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più Educatori, da uno o più Assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'Istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del Direttore dell'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del Direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il Direttore dell'Istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in Istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il Garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in Istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al Direttore dell'Istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole

sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'Istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in Istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al Servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena

ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare del l'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni

di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcooldipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore o dell'Autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'Istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'Istituto, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'Istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO – Glossario.**Amnistia.**

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’Ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (artt. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l’assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il Giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l’imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in carcere (art. 23 O.P.).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l’imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di Sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal Giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un Istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'Istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'Istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l.17.2.2012 n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il Giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un Istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal Giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al Giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di Sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al Giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal Giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Art. 34 OP e art. 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3° c, c.p.p.).

Il Magistrato di Sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (art. 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'Istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il Direttore e i vicedirettori dell'Istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il comandante, gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'Istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'Istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente

esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;

- gli assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il cappellano ed i ministri di culto;
- lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'Istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il Magistrato di Sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte europea dei Diritti dell'Uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di Sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'Istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospenderne l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il Giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un Magistrato di Sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sia come Giudice di primo grado sia come Giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come Giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico Giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe).

L'UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il Magistrato di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Al Magistrato di Sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al Magistrato di Sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della Direzione dell'Istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai Servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.**I principi costituzionali.**

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'Autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del Giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd *legge Gozzini*) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd *legge Simeone-Saraceni*) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni*”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd *legge ex Cirielli*) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con dpr n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con dpr n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”
legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”.

ALLEGATO 4 – Carcere e *probation*⁵⁶.

L'Ordinamento penitenziario vigente, introdotto con la legge di riforma del 26 luglio 1975, n. 354 e ripetutamente innovato con successivi interventi normativi, prevede diverse modalità di esecuzione della pena, dalla privazione totale della libertà a limitazioni parziali di essa.

È ancora diffusa nel comune sentire, quando si affronta il tema dell'esecuzione delle pene, l'opinione che identifica l'espiazione della sanzione penale con il carcere: nell'immaginario collettivo il carcere, con la sua fisicità, presente nella società ma distinta da essa, rappresenta ancora il luogo esclusivo della pena, che sembra escludere forme diverse di espiazione.

Il sistema è in realtà articolato e complesso e comprende il carcere e l'area penale esterna, oggi comunemente conosciuta a livello internazionale come *probation*.

CARCERE⁵⁷.

La privazione della libertà personale tramite la reclusione in carcere si è affermata nel XIX secolo ed è la pena più diffusa negli ordinamenti contemporanei per i reati di non lieve entità.

La nostra *Costituzione* con l'articolo 27, comma 3, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur non rinnegandola, la funzione punitivo-retributiva della pena, per cui il reo ha un debito con la società determinato dalla violazione della legge, che deve essere pagato.

All'Amministrazione penitenziaria è assegnato il mandato istituzionale di promuovere interventi “che devono tendere al reinserimento sociale” (articolo 1, della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare “un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (articolo 1, comma 2, regolamento di esecuzione, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Il complesso di attività, misure ed interventi che concorrono a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta prende il nome di *trattamento rieducativo*.

In questa area informativa si trovano schede sulle attività praticate negli Istituti penitenziari che costituiscono “*elementi del trattamento*” individuati dall'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario. Informazioni sui diritti che condannati e internati conservano durante la privazione della libertà e gli strumenti di tutela.

Le misure di sicurezza detentive non sono pene, ma sanzioni che comunque richiedono la limitazione della libertà e perciò sono applicate in Istituti che rientrano nel sistema penitenziario.

Osservazione e trattamento⁵⁸.

Nell'attuale sistema penitenziario l'osservazione scientifica della personalità, rappresenta il metodo scientifico attraverso cui l'Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati,

⁵⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.wp, aggiornata al 27 ottobre 2014.

⁵⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

⁵⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.wp, aggiornata al 26 novembre 2014.

attraverso la rimozione delle cause di disadattamento sociale che starebbero alla base della devianza criminale, secondo la definizione dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).

L'osservazione è espletata, secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione) da personale dipendente dell'Amministrazione (Educatori, Assistenti sociali, Personale di polizia penitenziaria) e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore dell'Istituto.

L'articolo 27 del regolamento di esecuzione precisa la metodologia da seguire in sede di osservazione comprendente:

- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di cosiddetta revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa. Periodicamente il Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.) formato dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli Operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Durante l'esecuzione in carcere o in misura di sicurezza, il programma di trattamento è compilato dal Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.) composto dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa per registrare l'evoluzione della personalità del detenuto o internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.

Scrittura e lettura in carcere⁵⁹.

Scrittura in carcere.

Tra le attività culturali organizzate all'interno degli Istituti penitenziari la scrittura nelle sue varie forme ha assunto negli ultimi anni il rilievo di efficace strumento di supporto per la crescita personale e il reinserimento sociale delle persone in stato di reclusione.

Negli Istituti sono diffuse iniziative di scrittura in forma di narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura per il teatro ed il settore audiovisivo e/o di forme di comunicazione finalizzate all'informazione (giornali, siti internet, trasmissioni radiotelevisive).

⁵⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_2.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

Biblioteche penitenziarie.

Gli articoli 12 e 19 della legge 354/1975 prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; mentre, l'articolo 21 del regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 dispone che la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l'attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici.

È attiva una collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con gli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni), il cui scopo è di siglare protocolli d'intesa finalizzati al miglioramento ed alla promozione dei servizi di biblioteca in favore dei soggetti in esecuzione pena.

Giornali dal carcere.

Un'importante attività risocializzante si esprime attraverso la creazione di redazioni giornalistiche all'interno degli Istituti penitenziari. Generalmente i periodici nascono grazie alla collaborazione di giornalisti che operano come volontari all'interno e all'esterno delle strutture e che, attraverso alcuni corsi di formazione, insegnano ai detenuti gli elementi del mestiere. In molti Istituti l'attività redazionale si svolge in locali dedicati nei quali i detenuti si incontrano per discutere della stesura e della definizione del giornale. Diversi periodici, vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

Giornali dal carcere.

(L'elenco è solo indicativo e non esaurisce tutte le pubblicazioni realizzate negli Istituti, alcune delle quali hanno una diffusione solo interna o limitata nel tempo).

Nome del giornale	Chi lo produce o dove si produce
Albatros	Istituto Penale Minorile di <i>Torino</i>
Altra chiave news	Casa di reclusione di <i>Fermo</i>
Altrove	Casa di reclusione di <i>Alessandria</i>
Area di servizio	Carcere e territorio di <i>Genova</i>
Beccati a scrivere	Terza casa di Rebibbia <i>Roma</i>
Bollettino	Associazione Liberarsi
Bollettino	Osservatorio Calamandrana
Buona condotta	Casa circondariale di <i>Modena</i>
Carte Bollate	Casa di reclusione di <i>Milano</i> Bollate
Da quale pulpito	Casa circondariale di <i>Benevento</i>
Dignitas, percorsi di carcere e giustizia	Sesta Opera San Fedele

Espressioni	Casa circondariale di <i>Lucca</i>
Facce e Maschere	Progetto Ekotonos <i>Milano</i> San Vittore
Frammenti	Carcere di <i>Napoli</i> Secondigliano
Fuori riga	Casa circondariale di <i>Ancona</i>
Gutenberg	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
Il Due (periodico <i>online</i>)	Casa circondariale di <i>Milano</i> San Vittore
Il Panneggio	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
L'impronta	Casa circondariale di <i>Venezia</i>
Il Ponte	Casa circondariale di <i>Massa</i>
Il miglio rosso	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Io e Caino	Casa circondariale di <i>Ascoli Piceno</i>
Kasanzababbà	Casa circondariale di <i>Pisa</i>
La Gazza ladra	Casa circondariale di <i>Novara</i>
La Grande Promessa	Casa di reclusione di <i>Porto Azzurro</i>
La Rondine	Casa di reclusione di <i>Fossano</i>
La storia di Nabuc	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Aversa</i>
La Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
L'Alba	Casa circondariale di <i>Ivrea</i>
Le Voci Dentro	Ospedale psichiatrico giudiziario <i>Barcellona</i> Pozzo di Gotto
L'Eco di Gorizia	Carcere di <i>Gorizia</i>
Liberamente	Carcere Pagliarelli di <i>Palermo</i>
L'oblò	Casa circondariale di <i>Milano</i> San Vittore
Mai dire mai	Bollettino per l'abolizione dell'ergastolo
Mezzo Busto	Carcere di <i>Busto Arsizio</i>
Micro Cosmo	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Mondo a quadretti	Casa di reclusione di <i>Fossombrone</i>
Non solo chiacchiere	Associazione Il Gruppo Libero
Nuovo Effatà	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Reggio Emilia</i>

9m2news	Casa circondariale di <i>Varese</i>
Orizzonti	Casa circondariale di <i>Agrigento</i>
Orti Oricellari 18	Istituto penale minorile Meucci di <i>Firenze</i>
Pagine speciali ⁶⁰	Casa circondariale di <i>Aosta</i>
Penna libera tutti	Casa circondariale di <i>Pesaro</i>
Piano di fuga	Casa circondariale di <i>Lecce</i>
Prospettiva Esse	Casa circondariale di <i>Rovigo</i>
Ragazze Fuori	Istituto a Custodia attenuata di <i>Empoli</i>
Ristretti Orizzonti	Casa di reclusione <i>Padova</i> Carcere femminile della Giudecca <i>Venezia</i>
Roma Dentro	Detenuti delle carceri di <i>Roma</i>
Salute in Grata (periodico sulla salute)	Casa di reclusione <i>Milano Bollate</i>
Senza Sbarre	Bollettino su figli e genitori, carcere, territorio
Sosta Forzata	Casa circondariale di <i>Piacenza</i>
Spiragli	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Montelupo Fiorentino</i>
33,3	Ospedale Psichiatrico Giudiziario di <i>Napoli</i>
Uomini liberi	Casa circondariale di <i>Lodi</i>
Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
Voci di dentro	Casa circondariale di <i>Chieti</i>
Zona 508	Istituti Penitenziari di <i>Brescia</i>

Attività ricreative e sport⁶¹.

Le attività di tipo ludico-ricreativo sono valorizzate dall'Ordinamento penitenziario perché utili a favorire aggregazione e approcci relazionali positivi oltre a concedere in molti casi margini di autonomia nella loro organizzazione ai detenuti.

Alle attività sportive in particolare l'Ordinamento penitenziario attribuisce una funzione educativa desumibile oltre che dall'art.15 (elementi del trattamento) dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/75) anche dall'articolo 59 (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000), che richiede una

⁶⁰ Dato non presente nel sito del Ministero della Giustizia, aggiunto dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

⁶¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

programmazione delle attività culturali, ricreative e sportive in grado di “*favorire possibilità di espressioni differenziate*”.

I numerosi programmi sportivi realizzati all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e per minori sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività.

Teatro in carcere⁶².

All'inizio degli anni '80 il teatro in carcere – già presente in alcuni Istituti con esperienze amatoriali – assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano negli anni. Si pone l'accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull'attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest'ultima, in grado di intervenire sugli aspetti relazionali e la cura di sé. Il teatro diviene anche uno strumento importante per far conoscere alla società la realtà del carcere, sia tramite rappresentazioni negli Istituti aperte al pubblico, sia con spettacoli di compagnie di detenuti in teatri esterni.

Il 5 luglio 1982 rappresenta una data storica per il teatro penitenziario. Per la prima volta sei detenuti-attori si esibiscono al di fuori del carcere. Fanno parte del *Teatro-Gruppo* (oggi *Compagnia stabile assai*) costituitosi qualche mese prima nella casa di reclusione di Rebibbia per iniziativa di Antonio Turco, educatore convinto che il teatro possa entrare a pieno titolo e con una propria specificità a far parte delle attività trattamentali. Lo spettacolo “*Sorveglianza speciale*” di Jean Genet venne rappresentato all'interno della Rocca di Albronz a Spoleto, con oltre cinquecento invitati. L'esperienza è stata resa possibile dalla collaborazione tra il direttore e il gruppo educativo della casa di reclusione con il Magistrato di Sorveglianza Luigi Daga che ha concesso permessi eccezionali agli attori, interpretando in maniera estensiva l'articolo 30 dell'Ordinamento penitenziario. In quegli anni nascono compagnie ancora oggi sulla scena del teatro civile. Nel 1984 Luigi Pagano crea un laboratorio di teatro nella casa circondariale di Brescia a cui segue la compagnia Ticvin a Milano, nel carcere di San Vittore.

Il 22 dicembre 1986 sono ben 53 i detenuti del Teatro - Gruppo di Rebibbia reclusione che usufruiscono dei permessi premio, introdotti dall'appena approvata Legge Gozzini, per rappresentare “*Bazar napoletano*” al “*Argentina*” di Roma. Lo stesso teatro in cui l'anno precedente si è esibita, durante la tappa romana della tournée italiana, “*The San Quentin Drama Workshop*”, una compagnia fondata nel 1957 nel carcere di San Quintino, in California, per volere di alcuni detenuti diretti da Rick Cluchey, ergastolano graziato per meriti teatrali. La drammaturgia del gruppo statunitense influenza e offre spunti di ricerca espressiva ai laboratori nascenti in altre carceri. A. Volterra, nel 1988 Armando Punzo fonda la *Compagnia della Fortezza* con la quale precisa metodologie e scopi dell'attività di ricerca teatrale con i detenuti.

Da allora le esperienze di teatro carcere si sono moltiplicate, l'Amministrazione penitenziaria ha aperto nuovi spazi, sostenuto progetti di sperimentazione e formazione, promosso forme di collaborazione con gli enti locali e culturali, come il protocollo d'intesa firmato nel 2011 tra il *Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna*, il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria e la Regione Emilia Romagna o come quello, siglato nel 2013 tra *Il Teatro stabile del Veneto*, l'Associazione di promozione sociale “*Balamos*” e la casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia per incentivare gli scambi artistici e culturali tra il prestigioso ente veneto e le iniziative teatrali promosse nelle carceri. Per alcuni

⁶² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

anni, fino al 2001, anche l'Ente Teatrale Italiano ha sostenuto un progetto speciale per il teatro in carcere. Alcune esperienze hanno assunto una dimensione europea il progetto Socrates/Grundvig Teatro e carcere in Europa – promosso da Carte Blanche-Compagnia della Fortezza e Newo (Italia), Riksdrama/Riksteatern (Svezia), Escape Artists (Inghilterra), Théâtre de l'Opprimé (Francia), Aufbruch Kunst Gefangnis Stadt (Germania), Kunstrand (Austria).

Le compagnie che lavorano negli Istituti penitenziari sono oggi oltre cento.

Queste esperienze sviluppano diverse forme di collaborazione tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e vari soggetti istituzionali, principalmente le istituzioni culturali del territorio e degli enti locali. Gruppi e compagnie, pur con differenti caratteristiche operative e stilistiche, realizzano spettacoli in cui la qualità espressiva ed artistica si coniuga con l'uso ai fini pedagogici della pratica teatrale.

Molti gruppi si esibiscono anche nei teatri cittadini, in altri casi sono stati i teatri interni alle carceri ad aprire le porte al pubblico esterno, come quello della casa circondariale di Rebibbia che dal 2003 al 2011 ha accolto circa 22.000 spettatori. Nell'Istituto romano operano tre compagnie teatrali costituite dall'associazione *La ribalta-Centro studi Enrico Maria Salerno* che ha collaborato con i fratelli Taviani nella realizzazione del film *Cesare deve morire*, vincitore dell'Orso d'oro al 62° Festival di Berlino e di cinque David di Donatello nel 2012.

Compagnie che conducono o hanno condotto laboratori teatrali in carcere:

- Accademia della Follia – Gorizia e Trieste;
- Agita Teatro Associazione Nazionale (Patrizia Mazzoni, Salvatore Guadagnuolo);
- Alessandra Amicarelli – L'Aquila (Charleville Mezieres);
- Alessio Traversi – Arci Livorno;
- Appunti di viaggio – Rimini;
- Argomm teatro – Milano (Francesco Mazza);
- Artestudio – Roma (Riccardo Vannuccini);
- Associazione culturale Factory – Lecce (Paola Leone);
- Associazione Sobborghi – San Gimignano (Altero Borghi);
- Associazione sobborghi – Siena;
- Associazione Sted – Modena;
- Associazione Volontari Carcere “Dialogo” – Porto Azzurro (Manola Scali);
- Balamos – Venezia (Michalis Traitsis);
- Carmela Cosentino e Piero Ristagno – Catania;
- Carte Blanche e Compagnia della Fortezza – Volterra;
- Cast – Torino (Claudio Montagna, Elisabetta Baro);
- Centro Europeo Teatro e Carcere – Milano (Donatella Massimilla);
- Centro studi “Enrico Maria Salerno” – Teatro La Ribalta – Castelnuovo di porto (RM);
- Centro teatro internazionale – Firenze;
- Compagnia Artestudio – Roma e Lazio;
- Compagnia Opera Liquida – Opera Milano;
- Compagnia stabile assai – Roma casa di reclusione di Rebibbia (Antonio Turco);

- Cooperativa Dioniso – Palermo;
- Cooperativa Estia Teatro-in-stabile – Bollate a Milano;
- Cooperativa Giolli – Reggio Emilia di Montachiarugolo (Rob. Mazzini);
- Dario La Ferla – Siracusa;
- Elisa Taddei – Firenze;
- Giallo mare-minimal teatro – Empoli (Mariateresa Delogu e Vania Pucci);
- Giorgia Palombi – Napoli;
- Giulia Innocenti Malini – Brescia;
- Gruppo della Trasgressione – Milano San Vittore;
- I Liberanti – Lauro/Avellino;
- I Naviganti – Cassino (FR);
- Il Carro di Tespi – Porto Azzurro, Livorno;
- King Kong studios – Latina, Civitavecchia, Viterbo, Paliano, Roma Regina Coeli (Maria Sandrelli);
- Krill teatro – Firenze;
- La botte e il Cilindro – Sassari;
- La città invisibile – Bologna;
- Le mani parlanti – Parma (Corrado Vecchi);
- Lello Tedeschi e Roberto Ricco, Teatro Kismet – Bari;
- Lollo Franco – Palermo;
- Luigi Marangoni – Rovigo;
- Maniphesta teatro – Napoli;
- Maniphesta teatro – Pozzuoli, Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere;
- Marika Massara – Bari;
- Massimo Altomare – Firenze;
- Muses – Roma (Daniele Cappelli);
- Officine Ouragan – Palermo – Istituto penale minorile “Malaspina”;
- Patrizia Spagnoli – Spoleto;
- Petra Santilio – Matera;
- Presi per caso – Roma;
- Puntozero teatro – Milano (Giuseppe Scutella);
- Salvatore Guadagnolo – Napoli;
- Stefano Luca – Sondrio;
- Stolker teatro – Torino (Gabriele Boccaccini);
- Tam Teatro musica – Padova (Cinzia Zanellato);
- Teatri della diversità – Urbino;
- Teatriingestazione – Aversa (Anna Gesualdi e Giovanni Trono);
- Teatro 41 – Spoleto;
- Teatro Aenigma – Pesaro (Vito Minoia);

- Teatro dei Venti – Castelfranco Emilia (Stefano Tè);
- Teatro del Pratello – Bologna;
- Teatro delle Nuvole – Chiavari (Franca Fioravanti);
- Teatro Metropopolare – Prato (Ilaria Cristini e Livia Gionfrida);
- Teatro Necessario – Genova (Sandro Baldacci e Mirella Cannata);
- Teatro nucleo – Ferrara;
- Teatro Popolare d’arte – Arezzo e Pistoia (Gianfranco Pedullà);
- Teatro popolare d’arte – Firenze/Prato;
- Ticvin-CETEC (Centro europeo teatro e carcere) – Milano San Vittore;
- Valeria Ottolenghi – Parma;
- Vito Alfarano – Brindisi;
- Voci Erranti – Saluzzo (Grazia Isoardi).

Misure di sicurezza detentive⁶³.

Le misure di sicurezza sono sanzioni che si applicano nei confronti di autori di reato considerati socialmente pericolosi allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Si distinguono dalla pena in quanto

- scaturiscono da un giudizio di pericolosità e non di responsabilità – infatti si applicano anche ad autori di reato non imputabili – e di probabilità di recidiva futura.
- non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo.

Queste misure erano caratterizzate dall’indeterminatezza del loro termine in quanto legate alla prognosi di pericolosità, ma la legge 30 maggio 2014, n. 81, ha introdotto in proposito un’importante modifica stabilendo che *“Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”*.

Le misure di sicurezza possono essere personali, detentive e non detentive, e patrimoniali. Le misure personali detentive per adulti sono l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Misure di sicurezza personali detentive.

Esecuzione in colonia agricola o casa di lavoro (art.216 c.p.).

Prevede il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo. La durata minima è di un anno, di due per i delinquenti abituali, di tre per i professionali, di quattro per i delinquenti per tendenza. La distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro si basa sul tipo di attività che vi si svolge in via prevalente, agricola nella prima, di carattere industriale o artigianale nella seconda. Le misure sono comunque intercambiabili e pertanto nel corso dell’esecuzione l’assegnazione all’una o all’altra può essere modificata.

⁶³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_8.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

Esecuzione in case di cura e custodia (art.219 c.p.).

È una misura stabilita per gli autori di delitto non colposo, condannati ad una pena diminuita a causa dell'infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti oppure affetti da sordomutismo. La durata minima varia da sei mesi e tre anni e viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. In casi particolari, è possibile ordinare il ricovero prima dell'esecuzione della pena, per evitare che l'immediata esecuzione di questa possa aggravare le condizioni di infermità psichica del condannato.

Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Questa misura di sicurezza è destinata a:

- persone non imputabili a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomutismo, che siano socialmente pericolosi
- persone sottoposte ad altra misura di sicurezza detentiva colpite da un'infermità psichica tale da richiedere il ricovero.

La durata minima è determinata in base alla gravità della pena astrattamente prevista per il reato commesso per un periodo non inferiore a due anni nel caso di proscioglimento per salvo che si tratti di contravvenzioni o di reati per i quali legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero in O.P.G. è di dieci anni se per il fatto la legge prevede la pena dell'ergastolo, di cinque se la pena stabilita è della reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a 10 anni.

Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari strutture che a metà degli anni '70 hanno sostituito i manicomi criminali, dovranno cessare di esistere il 31 marzo 2015, secondo quanto stabilito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81. Già sull'articolo 222 del Codice penale si era più volte espressa la Corte costituzionale. Di particolare rilievo la sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non “*non consente al giudice di adottare*”, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, “*una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale*”.

Il percorso di superamento di queste strutture è stato avviato dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata.

Nel 2011, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha disposto all'articolo 3-ter la chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. Il tempo richiesto dalla realizzazione da parte di regioni di completare gli interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari hanno comportato due rinvii, l'ultimo dei quali, improrogabilmente stabilito dalla legge n.81/2014 al 31 marzo 2015.

Cosa cambia.

- Il giudice deve disporre nei confronti del seminfermo di mente e dell'infermo di mente anche in via provvisoria, una misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia;

- si ricorre alle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia solo se le altre misure non sono adeguate a far fronte alla sua pericolosità sociale del reo e sono applicate in strutture di esclusiva gestione sanitaria;
- la pericolosità sociale va accertata in base alle qualità soggettive della persona e non in base alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art.133 2c n.4 c.p.).

Istruzione e formazione⁶⁴.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) prevede l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione. L'istruzione è strumento per la formazione scolastica e professionale e per promuovere lo sviluppo della personalità attraverso nuovi interessi.

Negli Istituti penitenziari sono organizzati, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario, corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali. In molte sedi sono presenti poli universitari.

Gli studenti detenuti ed internati, secondo quanto previsto dall'art 45 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, ricevono premi di rendimento e sussidi economici in base alla tipologia del corso frequentato, ai risultati scolastici, alle condizioni personali e sociali.

Corsi di istruzione di scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Sono organizzati dagli organi periferici della pubblica istruzione in base ad intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della giustizia. Il numero e la dislocazione dei corsi nei vari Istituti viene stabilito dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di concerto con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sulla base delle richieste provenienti dalle direzioni degli Istituti e dei Dirigenti scolastici.

Nell'ambito dell'istruzione di base, un ruolo importante è rivestito dai corsi di italiano per detenuti stranieri, d'integrazione linguistica e culturale.

Corsi di istruzione secondaria di 2° grado.

Sono organizzati su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite l'istituzione di succursali negli Istituti penitenziari. Per agevolare i detenuti che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la Direzione dell'Istituto può concordare con un Istituto vicino dei percorsi individuali di preparazione agli esami.

Corsi di formazione professionale.

Sono organizzati a seguito di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, in base alle esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro. Le direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

Studi universitari.

Il regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari. L'articolo 44 prevede che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, a camere e reparti adeguati e siano resi per loro disponibili appositi locali comuni. I detenuti possono inoltre essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari.

⁶⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_8.wp, aggiornata al 27 novembre 2014.

L'Amministrazione penitenziaria ha istituito poli universitari in diversi Istituti nel territorio nazionale, grazie alle convenzioni stipulate con quegli Atenei che si sono dimostrati sensibili alla crescita culturale dei soggetti reclusi.

Lavoro in carcere⁶⁵.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

L'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli Istituti penitenziari.

- *È obbligatorio* per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Negli Istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi professionali. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l'Ente Regione al fine di organizzare negli Istituti lavorazioni o corsi di formazione professionale.

L'organizzazione di attività lavorative rappresenta, quindi, un obbligo di fare per l'Amministrazione penitenziaria.

- *Non ha carattere afflittivo.* Non rappresenta pertanto un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle Regole minime O.N.U. ed è confermato dall'articolo 26,1 delle Regole penitenziarie europee – adottate con la Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento.
- *È remunerato.* Il compenso è calcolato in base alla quantità e qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (articolo 20, comma 2, Ordinamento penitenziario, articolo 76 Regole minime O.N.U. e articolo 77 Regole penitenziarie europee).

L'organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera: per preparare i detenuti alle normali condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale (articolo 20 Ordinamento penitenziario, articolo 72 Regole minime O.N.U. e dall'articolo 73 delle Regole penitenziarie europee).

La retribuzione del detenuto lavoratore è definita dalla legge come *mercede*: l'articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario stabilisce che “*Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi*”.

Lavoro penitenziario intramurario.

1 – Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria

La sua organizzazione e gestione è riservata dall'art.47 regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230) alle Direzioni degli Istituti che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei provveditorati.

⁶⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.wp, aggiornata al 27 novembre 2014.

Sono:

- le lavorazioni per commesse dell'amministrazione stessa, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli Istituti del territorio nazionale. Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri.
- i lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli che occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani.
- i lavori domestici cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'Istituto, tra cui:
 - i servizi d'Istituto – attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto, magazzinieri;
 - i servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati (M.O.F.), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio-tv, giardinieri, imbianchini;
 - alcune mansioni retribuite dall'amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario, tra cui:
 - lo scrivano, addetto alla compilazione di istanze e alla distribuzione di moduli;
 - il piantone, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente;
 - lo spesino, incaricato di raccogliere gli ordini di acquisti dei compagni e alla loro distribuzione.

2 – Lavoro alle dipendenze di terzi.

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative sociali in locali concessi in comodato dalle direzioni (articolo 47 regolamento di esecuzione). I rapporti tra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l'importo di eventuali assegni familiari.

L'articolo 47 del regolamento di esecuzione consente di stipulare convenzioni con cooperative sociali anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.

Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta *Legge Smuraglia*, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'articolo 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, delle “*persone detenute o internate negli Istituti penitenziari*”.

La legge ha inoltre esteso il sistema di sgravi contributivi e fiscali, già previsto in favore delle Cooperative sociali, alle Aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Lavoro esterno al carcere.

L'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario è uno strumento che consente ampia operatività:

- possono essere ammessi al lavoro all'esterno condannati, internati ed imputati sin dall'inizio della detenzione per svolgere attività lavorativa, comma 1;

- frequentare corsi di formazione professionale, comma 4-bis;
- prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, comma 4-ter introdotte dalla legge n.94 del 9 agosto 2013;
- prestare la propria attività a titolo *volontario e gratuito a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi*, comma 4-ter introdotte dalla legge n.94 del 9 agosto 2013 convertito nella legge n. 94/2014.

La norma prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disciplina generale di riferimento del *lavoro di pubblica utilità*, di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 274/2000. Tuttavia il lavoro di pubblica utilità ha natura di sanzione sostitutiva, dunque non carceraria. Di recente sono stati sottoscritti protocolli tra il Ministero della Giustizia, l'A.N.C.I. e alcuni Tribunali di Sorveglianza per favorire l'applicazione dell'articolo 21, comma 4-ter.

Limiti per l'ammissione al lavoro all'esterno.

I condannati per reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, possono essere assegnati al lavoro all'esterno, solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena o comunque di non più di cinque anni.

Gli ergastolani vi possono essere ammessi dopo almeno dieci anni di pena.

Non possono essere assegnati al lavoro all'esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (articolo 416 bis c.p.) e per reati commessi per favorire le attività di stampo mafioso.

Procedura per l'ammissione.

Il lavoro all'esterno è proposto dal direttore dell'Istituto ed approvato dal Magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannati o internati. È proposto dal direttore dell'Istituto previa approvazione dell'autorità giudiziaria competente nel caso di imputati.

Le disposizioni previste dall'articolo 21 possono essere applicate per l'assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci (art 21-bis) e per consentire visite al minore infermo (art 21-ter).

Religioni⁶⁶.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di “*istruirsi*” nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del *culto cattolico* e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di *altre religioni* hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.

L'articolo 58 del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000) stabilisce che le direzioni devono avvalersi dei ministri di culto di religioni diverse da quella cattolica indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge oppure indicati dal Ministero dell'interno. In alternativa l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato

⁶⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

in base all'articolo 17 ord. penit. in quanto queste figure possono essere ricomprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all'azione rieducativa, promuovendo *“lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”*.

Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di *ministri di culto islamici* le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto nonché della moschea o della comunità di appartenenza alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'interno per l'acquisizione di parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere.

La procedura prevede l'invio alla Direzione generale detenuti e trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli Istituti penitenziari ai sensi dell'articolo 17 Ordinamento penitenziario.

Confessioni religiose *diverse* dalla *Cattolica* presenti negli Istituti italiani⁶⁷:

- Testimoni di Geova – in 53 Istituti;
- Musulmani – in 33 Istituti;
- Chiese ortodosse – in 19 Istituti;
- Evangelici – in 16 Istituti;
- Buddisti – in 14 Istituti;
- Ebrei – in 5 Istituti;
- Chiesa avventista – in 3 Istituti;
- Chiesa cristiana cattolica apostolica – in 2 Istituti;
- Chiesa evangelica pentecostale – in 2 Istituti;
- Assemblee di Dio in Italia – in 1 Istituto;
- Chiesa Valdese – in 1 Istituto;
- Confessioni non precisate – in 14 Istituti.

Diritti dei detenuti⁶⁸.

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono i principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce *“i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità”*.

Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione sono contenute anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa e in particolare nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

⁶⁷ Dati tratti dalle schede *Trasparenza sul carcere* – Ministero della giustizia – sito www.giustizia.it – aggiornati a giugno 2014. I dati riguardano 190 dei 199 Istituti italiani.

⁶⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

Indipendentemente dalle classificazioni della dottrina, i diritti che maggiormente rilevano nello stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio.

Diritto ai rapporti familiari.

L'Ordinamento intende valorizzare e tutelare i rapporti familiari in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta.

L'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 li colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l'articolo 28 afferma che *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall'articolo 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'Istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.

Anche le Regole penitenziarie europee con l'articolo 24, 4, raccomandano di *“mantenere e sviluppare”* i legami familiari.

Diritto alla salute.

Il diritto alla salute, intesa *“equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive”* secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all'articolo 32: *“La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”*.

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall'articolo 11 della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario che in particolare prevede:

- un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
- almeno uno specialista in psichiatria;
- il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in Istituto;
- la collaborazione dell'Amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto alla salute dei detenuti in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un lungo percorso in quanto la materia anche dopo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale la materia restata di competenza del Ministero della giustizia, ritenendosi che sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, una specialità legittima dell'assistenza sanitaria in carcere. Solo con il d.l. 203/99 si è avviata una fase di riforma ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Con il d.p.c.m. 1/4/2008, la competenza dell'intervento sanitario nei confronti dei cittadini detenuti è stata demandata al Servizio Sanitario Nazionale e si è stabilito il trasferimento delle risorse dalla Giustizia alla Salute. Il passaggio ha comportato una complessa fase di adeguamento strutturale e funzionale e, pertanto, il nuovo assetto organizzativo del servizio sanitario negli Istituti penitenziari è

ancora da definire per alcuni aspetti. Comunque, l'Amministrazione penitenziaria conserva nel campo della salute una funzione organizzativa e di “*garante*” della qualità del servizio.

L'Ordinamento giuridico prevede degli strumenti di tutela del diritto alla salute, come *Il differimento della pena* (articoli 146 e 147 Codice penale) e particolari meccanismi concessori delle misure alternative, come la concessione anticipata della misura alternativa nel caso in cui possa derivare danno grave e irreparabile dalla detenzione, che può essere disposta dal Magistrato di Sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Diritto allo studio.

L'istruzione viene definita e trattata dall'Ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione come “*elemento del trattamento*” cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (articolo 15 Ordinamento penitenziario) e non come diritto. In realtà, l'articolo 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: “*La scuola è aperta a tutti*”, riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli Istituti di pena la formazione culturale è curata “*mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo*”.

Diritto al culto.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di “*istruirsi*” nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.

Tutela dei diritti⁶⁹.

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce “*i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità*”. Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce infatti di considerare il sistema carcerario come un luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione – come il sovraffollamento, l'assistenza sanitaria, il trattamento degli stranieri e le pene alternative – sono contenute anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa ed in particolare, nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

Indipendentemente dalle classificazioni della dottrina, i diritti che maggiormente rilevano nello stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare normali rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio, il diritto al lavoro. Alcuni di questi – come il lavoro, le attività culturali, i rapporti con i familiari, la religione – sono anche ultimi sono anche

⁶⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7_1.wp, aggiornata al 1° ottobre 2014.

elementi del trattamento penitenziario e pertanto sono trattati nella relativa sezione mentre per l'importanza che rivestono si approfondiscono il diritto alla salute e il diritto ai rapporti affettivi con particolare riguardo alla genitorialità.

La rilevanza dei diritti che detenuti ed internati conservano anche durante il periodo di privazione della libertà richiede adeguati strumenti per la loro tutela.

Il nostro Ordinamento prevede reclami giurisdizionali interni ed interventi non giurisdizionali tramite i garanti dei diritti dei detenuti.

A livello internazionale è previsto invece il ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

I reclami giurisdizionali interni.

L'articolo 69 della legge 26 luglio 1976, n.354 sull'Ordinamento penitenziario attribuisce al Magistrato di Sorveglianza funzioni di vigilanza e di intervento per eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Il sistema di tutela è stato innovato dalla legge 21 febbraio 2014 che ha introdotto nell'Ordinamento penitenziario il reclamo giurisdizionale (articolo 35 bis) rivolto a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento (reclamo giurisdizionale in materia disciplinare) o a una condotta illegittima dell'Amministrazione penitenziaria (reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione).

Il reclamo deve riguardare posizioni soggettive che sorgono e si sviluppano nell'ambito dell'esecuzione penale e, se accolto, consente di ottenere l'annullamento del provvedimento o l'eliminazione della condotta dell'Amministrazione che hanno determinato un grave pregiudizio al detenuto o all'internato. Il reclamo al Magistrato di Sorveglianza consente invece di ottenere il risarcimento del danno subito, per il quale è competente il Giudice civile.

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione** (In allegato – Schede pratiche).

Il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, ha inoltre introdotto nell'Ordinamento penitenziario l'articolo 35ter che prevede rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*"nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*). Coloro che hanno subito un trattamento non conforme ai criteri stabiliti dalla Convenzione per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni possono ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni dieci durante i quali è avvenuta la violazione del loro diritto. I soggetti che hanno espiato una pena inferiore ai quindici giorni e coloro che non si trovano più in stato di detenzione (o la cui pena ancora da espiare non consente la detrazione per intero del beneficio appena descritto), invece, hanno diritto ad un risarcimento pari ad 8,00 euro per ciascun giorno di detenzione trascorsa nelle suddette condizioni.

♦ **Scheda pratica – Rimedio risarcitorio** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

Strumenti non giurisdizionali: i Garanti dei diritti dei detenuti.

Il Garante (o Difensore civico o *Ombudsman*) è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale.

Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 Paesi dell'Unione europea e nella Confederazione elvetica.

In Italia con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito la figura di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti la cui nomina avverrà in seguito all'emissione del relativo regolamento.

Sul territorio nazionale esistono Garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.

I Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli Istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 67 dell'Ordinamento penitenziario (novellati dalla legge 14/2009).

Nel 2008 è stata istituita la *Conferenza nazionale dei Garanti regionali*, organismo che ha il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all'esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale.

I Garanti territoriali (comunali e provinciali) si riuniscono in un *Coordinamento* al quale prendono parte, a volte, anche i Garanti regionali.

♦ **Scheda pratica – Ricorso al Garante** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

Ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è un organismo di giustizia internazionale al quale si possono proporre ricorsi contro lo Stato che viola i diritti garantiti dalla *Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo* (nonché dai *Protocolli* nn. 1, 4, 6 e 7), ratificata da 40 Paesi, tra cui l'Italia.

Possono ricorrervi ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritenga di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli sintetizzati attraverso l'elenco contenuto dal Titolo I della Convenzione. Tra questi alcuni rilevanti nella detenzione come il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

Il ricorso alla Corte è ammesso solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall'Autorità nazionale.

Le sentenze della Corte europea possono stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di “*un’equa soddisfazione alla parte lesa*” a carico del Paese che abbia violato la Convenzione.

♦ **Scheda pratica – Ricorso individuale alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

ALLEGATO – Schede pratiche.

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare**⁷⁰.

La persona detenuta o internata che abbia subito la lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento disciplinare può presentare reclamo giurisdizionale in materia disciplinare.

Il reclamo può riguardare:

- sotto il profilo di legittimità, l’esercizio del potere disciplinare, la contestazione degli addebiti, la facoltà di discolpa;
- sotto il profilo del merito, le sanzioni disciplinari dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta e dell’esclusione dalle attività in comune (articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5 della legge 354/75).

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall’avvocato munito di procura speciale.

È proposto al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’Istituto di pena dove l’interessato è detenuto o internato.

Il reclamo si può fare entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.

L’accoglimento del reclamo provoca l’annullamento del provvedimento.

Il procedimento (articoli 666 e 678 del c.p.p.).

Se il Magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la Camera di Consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai difensori, anche all’Amministrazione interessata.

Contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa;

Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza si può proporre ricorso in cassazione per violazione di legge nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell’amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al Magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il Magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

⁷⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_8.wp?tab=d, aggiornata al 7 ottobre 2014.

- ordinare all'Amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'Amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- nominare, all'occorrenza, un commissario *ad acta*.

Avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Riferimenti normativi.

- articolo 35 bis, legge 354/75 dell'Ordinamento penitenziario;
- articolo 69, comma 6, lettere a) e b) della legge 354/75.

♦ Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione⁷¹.

La persona detenuta o internata può presentare reclamo per inosservanza da parte della Amministrazione di disposizioni previste dall'Ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione, dalla quale derivi all'interessato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti.

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall'avvocato munito di procura speciale.

Non c'è una scadenza per la presentazione del reclamo: si può presentare finché il pregiudizio risulta attuale.

Si propone al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato.

Se il Magistrato accoglie il reclamo, ordina all'Amministrazione di porre rimedio al grave pregiudizio sofferto dal detenuto o internato.

Il procedimento (articoli 666 e 678 del c.p.p.).

Se il Magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la Camera di Consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai Difensori, anche all'Amministrazione interessata.

Contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza si può proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell'Amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al Magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il Magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

⁷¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_15.wp?tab=d, aggiornata al 7 ottobre 2014.

- ordinare all'Amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'Amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- nominare, all'occorrenza, un Commissario *ad acta*.

Avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Riferimenti normativi.

- articolo 35 bis, legge 354/75 dell'Ordinamento penitenziario;
- articolo 69, comma 6, lettere a) e b) della legge 354/75.

♦ Scheda pratica – Rimedio risarcitorio⁷².

I detenuti e gli internati che subiscono o hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo* possono chiedere un rimedio risarcitorio.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo individua in proposito oltre allo spazio disponibile per ogni singola persona detenuta o internata altri indicatori: impossibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l'aerazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base.

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall'avvocato munito di procura speciale.

- La persona detenuta o internata deve presentare *assieme al reclamo giurisdizionale per condotta illecita dell'Amministrazione* al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato la richiesta di rimedio risarcitorio.
- La persona non più detenuta o internata o che ha finito di espiare la pena detentiva in carcere o la custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare, deve presentare la *richiesta di rimedio risarcitorio* al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza entro sei mesi dal termine della detenzione o della custodia cautelare in carcere.
- Anche coloro che negli anni passati (cioè prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio risarcitorio) hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo* possono presentare richiesta di rimedio risarcitorio al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza, ma in questo caso il ricorso deve essere presentato *entro il 28 dicembre 2014*.
- Chi ha già presentato ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo e non ha ancora ricevuto risposta sull'ammissibilità, può, entro il 28 dicembre 2014, presentare ricorso in Tribunale ai sensi dell'articolo 35 ter della legge 354/75 specificando la data di presentazione del ricorso alla Corte europea e il numero di procedimento comunicato dalla Corte.

Il Tribunale decide in composizione monocratica ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il risarcimento consiste in:

⁷² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_10.wp?tab=d, aggiornata al 7 ottobre 2014.

- uno sconto di pena pari a un giorno di detenzione per ogni dieci giorni trascorsi in condizioni inumane se queste si sono protratte per almeno quindici giorni;
- la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane qualora il fine pena è tale da non consentire la detrazione dell'intero periodo vissuto in condizioni inumane;
- la somma di € 8,00 se il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* sia stato inferiore a quindici giorni;
- la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane per la persona ex detenuta o ex internata.

Riferimenti normativi:

- articolo 3 della C.E.D.U.;
- articolo 35 ter della legge 354/75;
- articolo 35 bis della legge 354/75;
- articolo 69, comma 6, lettera b) della legge 354/75;
- articolo 2 del d.l. 92/2014.

♦ Scheda pratica – Ricorso al Garante⁷³.

Chi sono.

I Garanti sono figure di garanzia che hanno funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. In Italia il decreto legge 23 dicembre 2013, n.146, ha istituito il Garante nazionale per i diritti dei detenuti la cui nomina è demandata all'emanazione del relativo regolamento del Ministro della Giustizia. Attualmente operano Garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi. Possono visitare senza preavviso gli Istituti penitenziari secondo quanto previsto dall'articolo 67, lettera 1bis della legge 354/1975 ed effettuano colloqui con i detenuti.

Come chiederne l'intervento.

Le persone private della libertà personale, personalmente oppure tramite i propri familiari segnalano il mancato rispetto della normativa penitenziaria, violazioni di diritti o omissioni da parte dell'Amministrazione. Segnalazioni e interventi possono essere fatti in occasione dei colloqui o delle visite in Istituto dei Garanti, per iscritto o con altri mezzi informali.

Come intervengono.

Si rivolge all'Autorità competente per chiedere chiarimento o spiegazioni in merito a diritti violati o per sollecitare l'adempimento e le azioni necessarie. Il suo operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli Organi di ispezione amministrativa interna e della stessa Magistratura di Sorveglianza.

⁷³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.wp?tab=d, aggiornata al 25 settembre 2014.

♦ Scheda pratica – Ricorso individuale alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo⁷⁴.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte E.D.U.) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.) del 1950. Non è un’istituzione dell’Unione Europea benché vi aderiscano tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa

La Corte è competente oltre che per ricorsi individuali anche per i che ricorsi da parte degli Stati contraenti per la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli. Questi ultimi sono tuttavia molto rari.

La Corte si divide in cinque sezioni, all’interno di ognuna delle quali vi sono dei comitati composti da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte e delle Camere composte da sette Giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte.

La Grande Camera, formata dal presidente della Corte e da diciassette membri, esamina i casi complessi.

Chi può ricorrervi.

Ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (ratificata da 40 Paesi, tra cui l’Italia).

I diritti sono sintetizzati nell’elenco contenuto nel Titolo I della Convenzione: il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il principio del *nullum crimen sine lege*, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il diritto di sposarsi, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti.

Entro quali termini.

L’articolo 35 della Convenzione, ammette il ricorso alla Corte europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale a meno che non si tratti di denuncia per eccessiva durata della procedura

Come si inoltra il ricorso.

L’interessato, anche senza particolari formalità e senza l’assistenza di un avvocato, deve Inviare una lettera raccomandata a.r. all’indirizzo: Corte europea dei Diritti dell’Uomo – Consiglio d’Europa – F- 67075 Strasbourg Cedex Francia.

La lettera può essere scritta in italiano e deve contenere:

- indicazione dei diritti garantiti dalla Convenzione che si ritengono violati dallo Stato;
- indicazione delle decisioni della pubblica autorità che hanno comportato un danno con la data e il nome dell’autorità che le ha emesse;
- eventuali fotocopie di documenti (che non saranno restituiti).

⁷⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_2.wp?tab=d, aggiornata al 25 settembre 2014.

La Corte nel rispondere invia un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se in genere vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine).

Il ricorso può essere dichiarato irricevibile da un “*Giudice unico*”, con una decisione definitiva e conseguente cancellazione dal ruolo. Le domande non compatibili con la Convenzione o manifestamente infondate sono dichiarate irricevibili.

Le domande anonime, quelle già esaminate che non contengono fatti nuovi sono rigettate.

Procedimento.

Una volta che la Corte dichiara ricevibile il ricorso, diviene obbligatorio l’uso del francese o dell’inglese. Si può tuttavia chiedere di essere autorizzati ad utilizzare l’italiano.

È necessaria la nomina di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti ed è previsto un sistema di gratuito patrocinio per i non abbienti.

Effetti delle sentenze.

Possono stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di “*un’equa soddisfazione alla parte lesa*” a carico del Paese che abbia violato la Convenzione.

La sentenza emessa dalla Gran Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo è sempre definitiva. Invece, le sentenze pronunciate dalle singole Camere diventano definitive una volta scaduti i termini per l’impugnazione, vale a dire quando sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia, senza che sia stato presentato un ricorso alla Gran Camera. Le sentenze delle Camere diventano definitive anche se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio.

Le sentenze sono pubblicate.

PROBATION⁷⁵.

Il *Probation*, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo delle Raccomandazioni n. R(2010)1 e n. R(92)16, “*descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge e imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività e interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato e volti a contribuire alla sicurezza pubblica*”.

Tutte le Amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Il sistema *probation* nasce nel XIX secolo negli Stati Uniti e consiste, almeno in origine, nella sospensione della pronuncia di una condanna a pena detentiva, ovvero in un periodo di prova in cui l'imputato, di cui sia stata accertata la responsabilità penale ma a cui non sia stata ancora inflitta una condanna, è lasciato in condizione di “*libertà assistita e controllata*” sotto la supervisione di un agente di *probation* (*probation officer*).

John Augustus, un calzolaio di Boston, è accreditato come il “*padre del probation*”. Nel 1841 convinse il Tribunale di Boston a rilasciare un alcolista adulto detenuto in carcere, occupandosi del suo controllo, sostegno e avviamento al lavoro.

Gli sforzi effettuati ebbero successo, e ben presto convinsero il Giudice a rilasciare altri detenuti per reati lievi (Klein, 1997). In Europa il *probation* è introdotto nel sistema penale inglese con il *Probation Offenders Act* del 1907 che prevede la facoltà per il Giudice, dopo la pronuncia di colpevolezza, di astenersi dalla condanna alla detenzione e di emanare un'ordinanza che sottopone a prova l'autore di reato, dopo averne acquisito il consenso.

Fin dall'inizio del '900, sempre in Europa, si sviluppa un'altra forma di *probation*, comprendente tutte le misure che costituiscono una modalità alternativa di esecuzione della pena detentiva.

Tale sviluppo fu conseguenza del dibattito giuridico, che concluse per la dannosità delle pene detentive brevi, poiché in tali casi lo scopo di rieducazione e intimidazione dell'autore di reato si raggiunge più facilmente con strumenti sanzionatori alternativi alla pena detentiva.

Nel corso del secolo scorso, il sistema delle misure penali non detentive che possono definirsi di *probation* si è progressivamente diffuso nella gran parte dei paesi europei, crescendo e differenziandosi in forme sempre più articolate, fino a diventare la principale modalità di esecuzione della pena in Europa, negli Stati Uniti e nel Canada.

Negli ultimi 25 anni, il *probation* si è evoluto in Europa e nel resto dei paesi occidentali ad un ritmo senza precedenti.

In Europa, dal dopoguerra ad oggi, lo sviluppo del *probation* è stato significativo in tutti i principali paesi e tra questi anche in Italia.

Al 1° gennaio 2011:

- in Inghilterra e Galles si registravano 162.674 soggetti sottoposti al *probation* su una popolazione nazionale di 56.179.000 abitanti;
- in Polonia 244.091 su una popolazione di 38.529.866;
- in Italia 43.018 su una popolazione di 60.626.442;

⁷⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.wp, aggiornata al 27 novembre 2014.

(dati forniti dall'Unione Europea)

Lo sviluppo del *probation* è associato ai progressi nella ricerca delle scienze sociali, alle pressioni dei legislatori ad impiegare le risorse economiche pubbliche in modo efficiente ed efficace e alle aspettative dell'opinione pubblica di contrasto alla criminalità.

Il successo del *probation* appare quindi sempre di più legato alle determinazioni di maggiori condizioni di sicurezza per la collettività e al contenimento del rischio di recidiva.

Anche se più lentamente di altri paesi, il sistema di esecuzione penale esterna in Italia continua ad ampliarsi nel tentativo di adeguarsi agli standard europei e ai principi contenuti nelle recenti Regole europee del *probation* (2010).

Il Consiglio d'Europa dopo l'iniziale attenzione rivolta al sistema detentivo, dagli anni '90 con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di *probation* R(92)16, R(2000)22 e R (2010)1, sposta il proprio interesse sulle misure alternative alla detenzione, che vengono più propriamente definite *community sanctions* (collegamento a definizione).

Sul piano normativo vi sono inoltre le Regole Minime delle Nazioni Unite per le misure non detentive (le Regole di Tokyo).

La Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation* si compone di 108 regole e regola tutti gli aspetti riguardanti le sanzioni di comunità, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi di *probation*.

Nella quasi totalità dei paesi europei il servizio di *probation* dipende dal Ministero della giustizia (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Svezia, Finlandia, Inghilterra e Galles), in altri dalle autorità regionali o locali (Scozia, Svizzera e Germania). In altri paesi, pur essendo controllato dall'autorità statale, è affidato alla gestione di agenzie in tutto o in parte private come nel caso dell'Olanda e dell'Austria.

In Italia, con l'approvazione della Costituzione del 1948, si stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del reo.

Con l'approvazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, vengono introdotte nell'Ordinamento penitenziario le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori, la semilibertà e la liberazione anticipata.

Il legislatore italiano sceglie il cosiddetto "*probation* penitenziario", istituto che presuppone l'esistenza di una condanna definitiva e concretizza uno strumento alternativo in fase di esecuzione.

Al fine di rendere effettivo tale nuovo approccio nell'esecuzione della pena, il legislatore ha previsto la costituzione di apposite strutture operative oggi denominate Uffici di esecuzione penale esterna.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, introducendo nell'Ordinamento penale la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ha ulteriormente ampliato l'area del *probation*, portando definitivamente l'Italia in Europa anche in questo settore.

Negli Stati Uniti il numero di soggetti sottoposti al *probation* è passato da 1.118.097 nel 1980 a 3.942.800 nel 2012 registrando un incremento pari al 250%.

Liberazione condizionale⁷⁶.

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

Requisiti per la concessione.***Requisiti giuridici:***

- avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
- avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
- avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
- aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'articolo 176 c.p., in caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 4-bis, legge 354/1975 come previsto dall'articolo 2 del decreto legge 152/1991, convertito in legge 203/1991.

Requisiti soggettivi:

- aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
- avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle;
- la liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18;
- se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (articolo 682 c.p.p.).

Istanza.

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale come previsto dall'articolo 94-bis, decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio prima della concessione.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In particolare l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'Istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza e alle risorse personali, familiari, relazionali e ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

⁷⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_7.wp, aggiornata al 5 marzo 2014.

Ordinanza.

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza (articolo 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull'Istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza e all'Ufficio di esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata come previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio nel corso della concessione.

Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, l'U.E.P.E. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.

Revoca della misura.

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:

- qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole;
- qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Conclusione della liberazione condizionale.

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

Messa alla prova⁷⁷.

La messa alla prova è una forma di *probation* giudiziale innovativa nel settore degli adulti, introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, e consiste nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado, su richiesta di persona imputata per reati di minore allarme sociale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'Ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatorie, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività, l'attuazione di condotte riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, l'attività di mediazione con la vittima del reato.

Inoltre, in un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l'elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il Giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

⁷⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_2.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

La misura può essere concessa dal Giudice per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l'applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato. In caso, invece, di esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il Giudice con ordinanza dispone la revoca della stessa e la ripresa del procedimento.

Lavoro di pubblica utilità⁷⁸.

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'articolo 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8-bis del decreto legislativo 285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;

⁷⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_3.wp, aggiornata al 4 dicembre 2014.

- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 165 del Codice penale e articolo 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

Più specifici sono i compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova. L'Ufficio concorda con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del Giudice nel corso dell'udienza.

Nel corso dell'esecuzione, l'Ufficio cura l'attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 72 della legge 354/1975, informa il Giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

Il lavoro di pubblica utilità è anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter dell'Ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014 ma per quest'ultima tipologia la competenza è dell'Istituto di pena dove la persona è detenuta.

Osservazione e trattamento dei condannati in stato di libertà⁷⁹.

A partire dalla legge “Simeoni-Saraceni” del 27 maggio 1998, n. 165, accanto alla tradizionale ipotesi di concessione delle misure alternative a detenuti, si è affiancata la modalità di concessione a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.

Questo ulteriore percorso di accesso, oggi disciplinato dall'articolo 656 c.p.p., è attivato con l'obiettivo prioritario di evitare il più possibile gli effetti desocializzanti della permanenza in carcere e favorire un concreto processo di recupero e di reinserimento sociale.

La procedura che disciplina questa ipotesi, si sostanzia in una sospensione automatica dell'esecuzione della pena detentiva da parte del Pubblico Ministero, quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il Pubblico Ministero (P.M.) concede un termine di 30 giorni al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, corredata da apposita documentazione e rivolta allo stesso P.M., il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro quarantacinque giorni.

L'elemento rilevante per la decisione del Tribunale di Sorveglianza (insieme ad un'altra serie di fonti cui attinge), è rappresentato dall'osservazione condotta dagli U.E.P.E. nel contesto di appartenenza dell'interessato, in equipe con gli operatori degli Enti e delle Strutture del territorio e dallo scaturente programma di trattamento individualizzato.

⁷⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_8.wp, aggiornata al 26 novembre 2014.

Il programma di trattamento è frutto di un'inchiesta sociale, finalizzata alla conoscenza della situazione personale, familiare, lavorativa/formativa e sociale dei soggetti interessati a essere ammessi ad una misura alternativa, con particolare riguardo agli aspetti problematici, per i quali è necessario porre in atto una serie di interventi per il loro superamento. Altro tassello di analoga importanza è quello relativo alla sollecitazione nel condannato, di una riflessione critica sulle conseguenze dell'illecito perpetrato nei confronti della vittima del reato, con l'obiettivo di progettare in modo partecipato, un'attività di tipo riparativo. La commissione di un reato, come è noto, apre un conflitto tra l'autore e la parte offesa: una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale. Ciò comporta per l'Assistente sociale un intenso lavoro di raccordo con tutte le risorse del territorio, presenti o attivabili, dalla famiglia ai servizi pubblici locali, al volontariato, al mondo del lavoro.

Il programma di trattamento nelle misure esterne.

Il programma di trattamento è da intendersi come un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell'osservazione a cura dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l'impegno:

- dell'imputato, cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il programma di trattamento nell'Istituto della messa alla prova, previsto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve consistere nell'impegno dell'imputato, con il coinvolgimento ove possibile del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, ad agire con condotte volte all'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, quali il necessario svolgimento di un'attività riparativa e un'attività di volontariato.

Deve prevedere, inoltre, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato e l'attività di mediazione con il consenso della vittima.

- del condannato ammesso a fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare (misure alternative alla detenzione), previsto dall'articolo 72 dell'Ordinamento penitenziario, è proposto dagli Uffici di esecuzione penale esterna al Tribunale di Sorveglianza.

È finalizzato al cambiamento della condotta della persona, attraverso l'acquisizione di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, l'impegno a partecipare attivamente ad un percorso di inclusione sociale, la revisione critica del reato commesso e del proprio trascorso deviante.

Esso declina pertanto le attività, gli obblighi e gli impegni cui dovrà attenersi il reo nel corso della misura e risponde non solo a finalità di tipo rieducativo, ma anche ad esigenze di sicurezza sociale.

Misure alternative o di comunità utilità⁸⁰.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone *community sanction*, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità e implicano

⁸⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_4.wp, aggiornata al 15 ottobre 2014.

una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.

Tale nozione designa le sanzioni decise da un Tribunale o da un Giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno Stabilimento penitenziario. Tutte le amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'Ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un "*programma di trattamento*", espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

In Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di Sorveglianza.

Le misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

Affidamento in prova al servizio sociale.

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'Ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenziali e a quelle di trattamento dei loro autori.

È regolamentata dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'Istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

- dall'articolo 94 della legge 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria;

Affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Vi è poi una figura di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Espulsione dello straniero

È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'Ordinamento penitenziario. In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (articolo 47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri (articolo 47-quinquies).

La legge 9 agosto 2013, n. 94, ne ha ulteriormente esteso l'applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l'accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'Ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare speciale – Consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli (articolo 47-quinquies);

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria – Con l'inserimento dell'articolo 47-quater nella legge 354/1975 ad opera della legge 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del Codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le Unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre Unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (*affidamento in prova al Servizio sociale*) e 47 ter (*detenzione domiciliare*), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi – La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. Il termine dei 18 mesi è stato modificato dal decreto legge 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 9/2012.

La semilibertà.

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

Sanzioni sostitutive⁸¹.

Le sanzioni sostitutive, introdotte con la legge 689/1981, riguardano le pene detentive brevi e non comportano la detenzione del condannato, potendo essere applicate già con la sentenza di condanna, dunque prima che inizi l'esecuzione della pena.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione di tali sanzioni, individuato dall'articolo 53, legge 689/1981 è l'entità della pena.

Il Giudice, se ritiene di dover determinare la durata della pena entro:

- *due anni* può sostituirla con la *semidetenzione*;
- *un anno* può sostituirla anche con la *libertà controllata*;
- *sei mesi* può sostituirla anche con la *pena pecuniaria* della specie corrispondente.

Le condizioni soggettive, previste dall'articolo 59, escludono dall'applicazione delle sanzioni sostitutive a coloro che avendo riportato una condanna, anche con più sentenze, superiori a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato entro cinque anni dalla condanna precedente.

Le sanzioni sostitutive sono applicate in maniera discrezionale dal Giudice secondo i criteri indicati dall'articolo 133 c.p. in base ad una valutazione prognostica sull'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva.

La discrezionalità tiene inoltre conto del parametro della maggiore idoneità al reinserimento sociale del condannato delle sanzioni sostitutive rispetto alla pena della reclusione che comporta la desocializzazione del condannato.

Rientrano tra le sanzioni sostitutive:

- l'**espulsione dello straniero** contemplata dall'articolo 16, decreto legislativo 286/1998;
- il **lavoro sostitutivo** introdotto dall'articolo 105, legge 689/1981.

Misure di sicurezza non detentive⁸².

Le misure di sicurezza si applicano nei confronti di autori di reato, imputabili o meno, previo accertamento della pericolosità sociale, allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Le misure di sicurezza si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), e l'applicazione presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., di conseguenza l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo.

Competente a valutare la pericolosità sociale e ad emettere il provvedimento per l'esecuzione di una misura di sicurezza è il Magistrato di Sorveglianza.

⁸¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_5.wp, aggiornata al 10 ottobre 2014.

⁸² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_6.wp, aggiornata al 17 ottobre 2014.

A tal fine, gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgono, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il Giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora o meno socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il Giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il Giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

La libertà vigilata.

La libertà vigilata è la misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal Magistrato di Sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi (articoli 229-230 c.p.).

Alla persona in stato di libertà vigilata il Giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati.

La sorveglianza della condotta e del rispetto di tali obblighi da parte del libero vigilato è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, l'U.E.P.E. svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla misura la cauzione di buona condotta o, in alcuni particolari casi, sostituire la libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (articolo 230 c.p.).

Le altre misure di sicurezza personali non detentive sono:

- il divieto di soggiorno (articolo 233c.p.);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (articolo 234 c.p.);
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (articolo 235 c.p.).

ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d'Aosta⁸³.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

Lettera Circolare Provv.
 n. 01/2013 del 30/07/2013

PROVVEDITORATO REGIONALE
 PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROTOCOLLO
 ARCHIDOC NR 29084/13
 DEL 31/07/2013

E, p.c.:

**Ai Sigg. Direttori
 degli Istituti Penitenziari
 del Piemonte e della Valle d'Aosta**

**Ai Sigg. Magistrati di Sorveglianza
 del Piemonte e della Valle D'Aosta**

**Ai Sigg. Garanti dei diritti delle
 persone detenute del Piemonte e
 della Valle d'Aosta**

Oggetto: Sopravvitto e acquisti con domandina delle persone detenute.

Com'è noto, di recente si è provveduto, nel rispetto delle procedure concorsuali stabilite dal DAP, all'affidamento, ad imprese specializzate, del servizio di fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti, con assicurazione del servizio di fornitura dei generi di sopravvitto nei confronti dei detenuti ed internati degli Istituti Penitenziari della Circostrizione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Obiettivo dell'Amministrazione è di rendere sempre più funzionale tali servizi prestati a favore delle persone ristrette le quali, nelle mani dello Stato, esclusivamente attraverso l'istituzione possono conseguire, come nel caso degli acquisti al sopravvitto e su domandina mod.393, i generi di cui facciano richiesta a titolo oneroso.

Ciò detto, si raccomanda ai Sigg. Direttori, confidando nella fondamentale collaborazione che sono tenuti ad assicurare i Responsabili locali degli uffici contabili, il Comandante di Reparto e tutti i Funzionari dell'area pedagogica, di prestare la più doverosa attenzione al riguardo, affinché non abbiano a verificarsi disservizi di sorta.

In particolare dovrà vigilarsi affinché alle persone detenute sia consentito di ricevere, puntualmente e nel rispetto del capitolato d'appalto, quanto esse abbiano inteso acquistare in ossequio ai limiti di spesa settimanali previsti.

Non è raro, infatti, che giungano lamentazioni al riguardo le quali, certamente, non aiutano a migliorare il clima umano che può percepirsi all'interno degli istituti, soprattutto quando esse siano vissute come conseguenza di incomprensibili statuizioni e/o manchine di ragionevole e

1

Torino 10100 - Via Berruti e Ferrero n°1/A - tel. 011-31 60 214 - fax. 011-31 60 248 - e-mail: pr.torino@giustizia.it

⁸³ Lettera circolare del Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d'Aosta, n. 01/2013 del 30 luglio 2013, trasmessa per conoscenza anche ai Garanti dei diritti delle persone detenute del Piemonte e Valle d'Aosta.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

congrua motivazione, inducendo le persone ristrette a ritenere che in realtà si tratti di dinieghi e di provvedimenti arbitrari e/o apparentemente privi di logica.

Proprio per evitare un tanto ed al fine di scongiurare il rischio, soprattutto nell'attuale critica stagione del sistema penitenziario italiano, impegnato in un corposo e reale sforzo di cambiamento e modernizzazione, anche alla luce della negativa stigmatizzazione delle sue problematiche evidenziate anche a livello europeo, a seguito delle diverse pronunce sfavorevoli da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esorto le SS.LL. a vigilare costantemente e con particolare attenzione sull'importante servizio di somministrazione degli alimenti per la preparazione dei pasti e su quelli a titolo oneroso per le persone detenute prima accennati, *esigendo il rigoroso e dovuto rispetto del contratto stipulato con le imprese di mantenimento.*

E' necessario, al riguardo, che non vi siano margini di dubbio sulla genuina trasparenza e bontà dell'azione amministrativa che la determina e ne segue doverosamente il corretto andamento.

In particolare occorre pretendere che le imprese di mantenimento, anche al fine di evitare che quanti siano dell'amministrazione siano chiamati a risponderne nelle diverse sedi istituzionali competenti a causa dell'omesso controllo e/o altro, *rispettino in termini rigorosi tutte le norme fiscali e mostrino la tracciabilità dei prodotti venduti sia su domandina che su mod. 72.*

A tal proposito si confida anche nella sicura collaborazione da parte delle imprese in questione e sull'affidabilità delle stesse.

E' opportuno nell'occasione ricordare come il mod. 72 dovrà assolutamente contenere, nel rispetto delle disposizioni nel tempo impartite in materia, l'elencazione dei prodotti di qualità e quelli di primo prezzo più economici, e dovrà essere, com'è previsto, periodicamente aggiornato.

Così come, infatti, risulta possibile acquistare da parte dei consumatori "comuni", all'interno dei supermercati, al fine di contenerne il costo, confezioni multiple di taluni prodotti di largo consumo, così anche per le persone detenute si dovrà assicurare, nel rispetto delle regole contrattuali già previste, purché le ultime abbiano l'effettiva possibilità di conservarli in modo idoneo, confezioni multiple di taluni generi (solo per fare un esempio, vista la stagione, i gelati o altri alimenti di largo consumo), onde affrontare una spesa meno dispendiosa.

Si vuole inoltre rammentare che il capitolato d'appalto prevede espressamente che: *"L'appaltatore dovrà assicurare per alcuni giorni al mese una gamma di prodotti, scelti in accordo con l'Autorità Dirigente, non inferiore all'1% del numero dei prodotti inseriti nel modello 72, sui quali dovrà essere praticato uno sconto non inferiore al 30% circa."*

Così come si richiama quanto previsto sempre nel capitolato, *la cui lettura deve essere assolutamente fatta non solo dall'Autorità Dirigente e dai Responsabili degli uffici contabili, ma pure dal Comandante di Reparto e dal Responsabile dell'Area Educativa, nonché da tutti i funzionari che nella stessa operino, rappresentando quest'ultimi, di norma, gli interlocutori privilegiati delle persone detenute allorché rappresentino le loro problematiche, in ordine all'obbligo del rilevamento dei prezzi*, fermo restando quanto previsto dal vigente Ordinamento Penitenziario.

Tale rilevamento altresì si consiglia che venga effettuato dalla Direzione attraverso un proprio incaricato, perfettamente istruito, preferibilmente scelto a rotazione, il quale dovrà recarsi presso gli esercizi (e non un solo esercizio...) siti nelle vicinanze dell'istituto, prescelti anche in contraddittorio con l'impresa, tra quelli di maggiore capacità distributiva.

Al fine di consentire l'accesso anche a prodotti non di marca e di basso costo, il



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

rilevamento dei prezzi, per tali specifici prodotti, sarà effettuato presso **esercizi hard discount più vicini al singolo Istituto** e che ne permettano la verifica in termini puntuali.

Si ricorda, inoltre, che pur esercitando il doveroso potere discrezionale sulla opportunità di acquistare o meno taluni prodotti, esso va correttamente inteso come **obbligo, in caso di diniego, di coerenti motivazioni**, non essendo corretto in genere, ed in particolare da parte della P.A., liquidare le istanze con generiche formule di rito che nulla dicono e che semmai ingenerano l'impressione di una scarsa attenzione verso quante persone detenute, come già detto in premessa, solo "attraverso" l'amministrazione pubblica, che li ha in carico, possono, aspirare di vedere soddisfatte quelle che, generalmente, *ictu oculi*, appaiono essere, di regola, innocue e ragionevoli richieste di acquisti, sempre ovviamente nel rispetto dei limiti settimanali previsti dalle disposizioni in materia.

Così, con ragionevolezza, andrà ovviamente rispettato *il limite del fabbisogno personale*: un fabbisogno personale che andrà sapientemente e concretamente considerato anche alla luce del modello organizzativo di distribuzione effettivamente in uso presso l'Istituto, essendo evidente che se la spesa, ad esempio, sarà consegnata una volta alla settimana, *inevitabilmente* essa potrebbe apparire come spropositata ed eccessiva rispetto al fabbisogno teorico di una sola persona, con il paradosso che il detenuto rischierà di subire le conseguenze negative di una incoerente organizzazione del servizio la quale, probabilmente discendendo dalla scarsità pure degli organici presenti nell'Istituto, *non riuscendo a consentirsi una frequenza almeno due volte alla settimana della spesa*, fa in sostanza ricadere sul detenuto i cattivi frutti di un deficit organizzativo dell'Amministrazione.

Si aggiunga poi quello che apparirà agli occhi del ristretto essere un incomprensibile paradosso: generi che si vendono in un Istituto, in quello vicino risulteranno semmai non autorizzabili; in alcune realtà, infatti, si vendono prodotti di uso comune ed in altri no, con conseguente disorientamento del detenuto il quale sarà portato inevitabilmente a contestare quanto risulti essere ai suoi occhi un *nonsense*.

In un Istituto, ad esempio, sembra che non fosse autorizzato l'acquisto della *colla di tipo vinavil*, com'è risaputo necessaria per realizzare piccoli manufatti di bricolage che da sempre sono espressione dell'artigianato artistico e povero carcerario: è sinceramente difficile comprendere il significato di tale diniego.

Com'è noto la colla tipo vinavil, rispetto a quelle che contengano principi attivi simili alle droghe sintetiche con le quali si pratica il "snuffing", trova una sua forte logica all'interno delle realtà carcerarie, soprattutto nel periodo estivo, allorché la presenza di formatori, di volontari, di laboratori professionali è certamente più problematica se non del tutto assente.

Non consentire tale acquisto significa, in realtà, non permettere che le persone detenute trascorrano in qualche modo utile la carcerazione, col rischio di indurle, verso altri tipi di attività, semmai non permesse e pericolose per la sicurezza in senso lato sia della struttura carceraria, degli operatori e visitatori, degli stessi detenuti.

Così com'è incomprensibile che un'impresa faccia trascorrere periodi insopportabili per chi è persona detenuta allorché quest'ultima richieda, e sia stata autorizzato, l'acquisto di un bene su domandina.

Peso, prezzo, qualità, data di confezione e di scadenza di ogni prodotto alimentare devono costituire la regola e non una graziosa concessione allorché si consegna il bene



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

al ristretto; ***ogni condotta diversa può legittimamente far ritenere che si tollerino condotte elusive della fiscalità pubblica***, oltre che favorire, seppure involontari, forme di raggio nei riguardi del ***consumatore detenuto***.

Infine si ricorda che qualora esistano *Aziende esterne che operano in carcere che producano e/o confezionano generi*, questi possono essere venduti direttamente ai detenuti e non necessariamente per il tramite dell'impresa appaltatrice.

Pertanto, terminando, ma ritenendo, per il momento, di essere stato comunque sufficientemente esaustivo delle problematiche alle quali ho fatto cenno, ***pretendo una condotta coerente con quanto ho sinteticamente provato a descriverle***.

Va da sé che la materia trattata potrà essere oggetto di attività ispettive da parte degli uffici del PRAP in caso di irregolarità, per cui davvero si confida nel puntuale adempimento.

Prego cortesemente di voler assicurare.

Il Provveditore
SBRIGLIA

ALLEGATO 6 – Protocollo d'intesa fra l'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R. n. 230/2000;

Visto l'articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L'Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito "Garante", nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d'Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all'obiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all'interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l'accesso all'interno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull'Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L'accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l'urgenza di accedere in Istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.

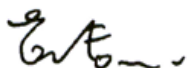
Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Aosta, lì 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione⁸⁴.

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare ⁸⁵	Detenuti presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁸⁶	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.502	1.817	71	192	13	2
Basilicata	3	470	455	11	65	3	0
Calabria	13	2.662	2.397	51	329	19	0
Campania	17	6.082	7.188	360	874	195	3
Emilia Romagna	12	2.795	2.884	117	1.347	38	6
Friuli Venezia Giulia	5	484	615	21	231	12	1
Lazio	14	5.114	5.600	390	2.417	49	5
Liguria	7	1.174	1.411	72	766	27	7
Lombardia	19	6.064	7.824	431	3.459	55	15
Marche	7	812	869	29	388	9	1
Molise	3	274	322	0	29	1	0
Piemonte	13	3.826	3.589	126	1.551	37	7
Puglia	11	2.377	3.280	173	559	78	1
Sardegna	12	2.774	1.839	35	440	18	2
Sicilia	23	5.926	5.962	122	1.179	86	7
Toscana	18	3.340	3.269	113	1.573	76	23
Trentino Alto Adige	2	509	289	20	209	2	1
Umbria	4	1.314	1.404	42	409	13	0
Valle d'Aosta	1	180	134	0	84	1	0
Veneto	10	1.956	2.475	120	1.361	38	11
Totale nazionale	202	49.635	53.623	2.304	17.462	770	92

⁸⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁸⁵ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

⁸⁶ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica⁸⁷.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁸⁸⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁸⁹⁾	Totale condannati non definitivi				
Abruzzo	168	94	54	53	201	1.305	143	0	1.817
Basilicata	44	12	27	13	52	359	0	0	455
Calabria	706	240	161	65	466	1.225	0	0	2.397
Campania	1.383	920	528	366	1.814	3.790	184	17	7.188
Emilia Romagna	455	228	190	50	468	1.776	184	1	2.884
Friuli Venezia Giulia	126	41	39	15	95	394	0	0	615
Lazio	969	641	333	125	1.099	3.528	0	4	5.600
Liguria	300	121	93	22	236	874	0	1	1.411
Lombardia	1.322	639	504	127	1.270	5.021	210	1	7.824
Marche	132	77	58	10	145	591	0	1	869
Molise	14	10	14	3	27	281	0	0	322
Piemonte	462	268	200	62	530	2.587	2	8	3.589
Puglia	806	230	182	81	493	1.972	5	4	3.280
Sardegna	162	56	49	14	119	1.535	23	0	1.839
Sicilia	1.489	574	285	141	1.000	3.297	173	3	5.962
Toscana	436	249	129	45	423	2.299	111	0	3.269
Trentino Alto Adige	41	23	13	4	40	208	0	0	289
Umbria	155	61	63	34	158	1.091	0	0	1.404
Valle d'Aosta	7	6	4	1	11	116	0	0	134
Veneto	372	162	89	28	279	1.784	37	3	2.475
Totale detenuti italiani + stranieri	9.549	4.652	3.015	1.259	8.926	34.033	1.072	43	53.623

⁸⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁸⁸ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁸⁹ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica⁹⁰.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁹¹⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁹²⁾	Totale condannati non definitivi				
Abruzzo	54	16	6	1	23	107	8	0	192
Basilicata	3	3	7	0	10	52	0	0	65
Calabria	124	44	19	2	65	140	0	0	329
Campania	231	115	76	24	215	410	15	3	874
Emilia Romagna	304	157	107	20	284	727	32	0	1.347
Friuli Venezia Giulia	70	16	9	6	31	130	0	0	231
Lazio	506	396	165	33	594	1.314	0	3	2.417
Liguria	201	87	58	12	157	408	0	0	766
Lombardia	708	381	267	33	681	2.034	35	1	3.459
Marche	85	61	37	4	102	201	0	0	388
Molise	3	2	1	0	3	23	0	0	29
Piemonte	220	110	93	16	219	1.106	0	6	1.551
Puglia	154	64	54	4	122	282	0	1	559
Sardegna	42	7	13	4	24	368	6	0	440
Sicilia	518	144	54	11	209	432	18	2	1.179
Toscana	304	172	84	25	281	967	21	0	1.573
Trentino Alto Adige	24	14	9	3	26	159	0	0	209
Umbria	80	22	18	5	45	284	0	0	409
Valle d'Aosta	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Veneto	276	114	58	17	189	189	5	2	1.361
Totale detenuti italiani + stranieri	3.913	1.929	1.138	220	3.287	10.104	140	18	17.462

⁹⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁹¹ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁹² Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri⁹³.

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	412	647	1.625	192	1.817
Basilicata	274	207	390	65	455
Calabria	3.734	3.070	2.068	329	2.397
Campania	10.198	10.198	6.314	874	7.188
Emilia Romagna	503	2.039	1.537	1.347	2.884
Friuli Venezia Giulia	239	402	384	231	615
Lazio	2.348	5.213	3.183	2.417	5.600
Liguria	479	1.284	645	766	1.411
Lombardia	2.660	6.852	4.365	3.459	7.824
Marche	213	556	481	388	869
Molise	93	102	293	29	322
Piemonte	1.042	2.698	2.038	1.551	3.589
Puglia	3.730	3.702	2.721	559	3.280
Sardegna	1.120	1.050	1.399	440	1.839
Sicilia	7.014	6.772	4.783	1.179	5.962
Toscana	561	1.808	1.696	1.573	3.269
Trentino Alto Adige	99	270	80	209	289
Umbria	119	483	995	409	1.404
Valle d'Aosta	10	39	50	84	134
Veneto	690	1.706	1.114	1.361	2.475
Stato estero	18.085	592	0	0	0
Non rilevato	0	3.933	0	0	0
Totale nazionale	53.623	53.623	36.161	17.462	53.623

⁹³ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età⁹⁴.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	3	37	135	199	258	281	310	409	165	20	/	1.817
Basilicata	/	24	50	73	73	77	56	65	30	7	/	455
Calabria	16	141	289	330	383	340	328	387	160	23	/	2.397
Campania	87	478	915	1.104	1.172	1.114	928	1.011	321	58	/	7.188
Emilia Romagna	36	192	377	443	435	394	364	411	178	54	/	2.884
Friuli Venezia Giulia	9	43	71	77	100	71	77	130	33	4	/	615
Lazio	96	343	706	864	930	836	658	818	306	43	/	5.600
Liguria	24	105	235	244	202	197	137	189	67	11	/	1.411
Lombardia	122	515	1.005	1.180	1.230	1.086	932	1.156	482	116	/	7.824
Marche	7	50	118	144	112	128	100	150	50	10	/	869
Molise	/	9	37	52	54	58	42	51	16	3	/	322
Piemonte	57	215	488	516	528	545	373	588	235	43	1	3.589
Puglia	49	236	431	544	551	521	394	373	149	32	/	3.280
Sardegna	10	75	175	261	281	296	267	309	137	28	/	1.839
Sicilia	116	478	833	948	930	853	657	825	257	62	3	5.962
Toscana	33	175	429	545	568	483	405	447	143	40	1	3.269
Trentino Alto Adige	10	49	57	50	36	29	18	31	8	1	/	289
Umbria	7	40	146	181	222	205	217	274	89	23	/	1.404
Valle d'Aosta	7	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134
Veneto	26	168	348	417	389	355	278	360	117	16	1	2.475
Totale detenuti italiani + stranieri	710	3.390	6.872	8.194	8.473	7.884	6.558	7.995	2.946	594	7	53.623

⁹⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età⁹⁵.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	1	14	44	47	30	22	20	12	2	/	/	192
Basilicata	/	3	14	12	14	9	8	3	2	/	/	65
Calabria	8	37	65	62	54	51	27	21	4	/	/	329
Campania	14	79	159	180	149	131	90	64	8	/	/	874
Emilia Romagna	29	155	288	309	242	152	93	68	10	1	/	1.347
Friuli Venezia Giulia	5	29	48	93	47	17	19	17	3	1	/	231
Lazio	70	195	454	522	444	291	226	166	48	1	/	2.417
Liguria	22	85	179	183	112	89	51	38	7	/	/	766
Lombardia	83	383	746	731	630	385	251	214	34	2	1	3.459
Marche	5	29	48	45	47	17	19	17	3	1	/	231
Molise	/	/	5	9	9	2	1	3	/	/	/	29
Piemonte	44	159	361	336	264	206	89	78	13	/	1	1.551
Puglia	8	52	103	116	95	76	44	46	18	1	/	559
Sardegna	6	26	71	106	88	54	54	27	8	/	/	440
Sicilia	69	155	271	247	166	118	81	60	9	/	3	1.179
Toscana	23	125	318	365	323	198	127	82	10	1	1	1.573
Trentino Alto Adige	6	39	47	45	30	19	8	14	1	/	/	209
Umbria	7	23	94	90	77	40	48	25	4	1	/	409
Valle d'Aosta	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Veneto	21	127	274	325	236	191	108	71	7	/	1	1.361
Totale detenuti stranieri	423	1.738	3.653	3.844	3.081	2.111	1.373	1.033	191	8	7	17.462

⁹⁵ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta⁹⁶.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	26	42	60	160	328	286	196	207	1.305
Basilicata	12	10	27	73	144	66	19	8	359
Calabria	48	63	118	246	378	228	82	62	1.225
Campania	101	194	322	981	1.460	584	97	51	3.790
Emilia Romagna	118	180	187	363	410	266	127	125	1.776
Friuli Venezia Giulia	49	40	61	86	91	42	11	14	394
Lazio	187	312	435	774	996	525	187	112	3.528
Liguria	56	82	119	225	260	99	29	4	874
Lombardia	346	478	532	1.022	1.296	840	282	225	5.021
Marche	23	38	52	130	138	93	63	54	591
Molise	2	17	15	36	107	80	13	11	281
Piemonte	184	240	258	531	663	404	168	139	2.587
Puglia	89	135	197	459	639	355	77	21	1.972
Sardegna	38	72	129	291	358	332	176	139	1.535
Sicilia	130	196	310	727	1.167	567	144	56	3.297
Toscana	98	155	198	355	563	540	245	154	2.299
Trentino Alto Adige	32	37	48	70	20	1	0	0	208
Umbria	27	29	69	128	310	280	144	104	1.091
Valle d'Aosta	14	25	14	25	19	7	7	5	116
Veneto	108	153	232	371	421	293	113	93	1.784
Totale detenuti italiani + stranieri	1.679	2.498	3.383	7.053	9.768	5.888	2.180	1.584	34.033

⁹⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta⁹⁷.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	4	10	7	27	38	15	6	0	107
Basilicata	1	1	4	18	21	6	1	0	52
Calabria	5	6	14	34	55	22	2	2	140
Campania	20	42	52	128	121	42	5	0	410
Emilia Romagna	74	120	101	177	165	69	15	6	727
Friuli Venezia Giulia	18	10	31	33	24	13	1	0	130
Lazio	93	165	226	342	319	138	26	5	1.314
Liguria	34	42	72	120	104	31	4	1	408
Lombardia	230	273	304	461	473	238	42	13	2.034
Marche	9	20	29	68	45	21	7	2	201
Molise	0	2	1	2	9	9	0	0	23
Piemonte	96	141	146	277	286	127	24	9	1.106
Puglia	15	18	42	88	76	35	8	0	282
Sardegna	2	15	50	130	106	45	20	0	368
Sicilia	16	22	52	94	159	73	9	7	432
Toscana	52	98	117	193	249	183	54	21	967
Trentino Alto Adige	22	27	38	57	15	0	0	0	159
Umbria	20	18	29	53	84	64	12	4	284
Valle d'Aosta	11	20	9	18	9	1	1	2	71
Veneto	55	85	150	225	207	128	25	14	889
Totale detenuti stranieri	777	1.135	1.474	2.545	2.565	1.260	262	86	10.104

⁹⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁹⁸.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	134	154	155	222	256	144	33	207	1.305
Basilicata	77	75	57	76	44	18	4	8	359
Calabria	255	235	177	211	183	82	20	62	1.225
Campania	839	863	652	707	484	170	24	51	3.790
Emilia Romagna	471	314	213	267	242	112	32	125	1.776
Friuli Venezia Giulia	143	89	49	55	31	10	3	14	394
Lazio	900	744	478	569	461	218	46	112	3.528
Liguria	258	192	121	153	106	34	6	4	874
Lombardia	1.279	878	707	814	735	322	61	225	5.021
Marche	116	96	75	99	83	52	16	54	591
Molise	49	52	37	58	51	21	2	11	281
Piemonte	695	480	356	373	332	169	43	139	2.587
Puglia	453	361	298	383	307	129	20	21	1.972
Sardegna	232	261	176	244	280	163	40	139	1.535
Sicilia	746	699	517	644	452	155	28	56	3.297
Toscana	470	362	277	357	422	206	51	154	2.299
Trentino Alto Adige	93	66	29	19	0	1	0	0	208
Umbria	172	154	122	180	192	130	37	104	1.091
Valle d'Aosta	47	29	13	8	7	6	1	5	116
Veneto	429	377	237	283	228	110	27	93	1.784
Totale detenuti italiani + stranieri	7.585	6.481	4.746	5.722	4.896	2.252	494	1.584	34.033

⁹⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁹⁹.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	22	19	22	23	16	5	0	0	107
Basilicata	16	10	10	8	5	3	0	0	52
Calabria	38	35	26	20	15	3	1	2	140
Campania	121	99	71	62	44	12	1	0	410
Emilia Romagna	287	154	106	81	70	18	5	6	727
Friuli Venezia Giulia	62	29	12	13	12	1	1	0	130
Lazio	445	304	180	189	136	50	5	5	1.314
Liguria	144	104	46	67	32	14	0	1	408
Lombardia	722	404	307	294	201	79	14	13	2.034
Marche	59	45	33	32	20	5	5	2	201
Molise	4	4	4	4	4	3	0	0	23
Piemonte	380	247	175	147	105	36	7	9	1.106
Puglia	73	73	48	40	32	11	5	0	282
Sardegna	94	111	64	48	23	25	3	0	368
Sicilia	119	95	76	72	45	17	1	7	432
Toscana	302	194	104	144	133	59	10	21	967
Trentino Alto Adige	70	51	25	13	0	0	0	0	159
Umbria	82	56	33	49	41	16	3	4	284
Valle d'Aosta	35	20	9	2	2	1	0	2	71
Veneto	253	218	123	148	90	36	7	14	889
Totale detenuti stranieri	3.328	2.272	1.474	1.456	1.026	394	68	86	10.104

⁹⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell'anno 2014¹⁰⁰.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	829	126	955
Basilicata	171	10	181
Calabria	1.753	118	1.871
Campania	5.233	438	5.671
Emilia Romagna	3.050	242	3.292
Friuli Venezia Giulia	836	85	921
Lazio	5.674	604	6.278
Liguria	1.622	148	1.770
Lombardia	7.644	612	8.256
Marche	776	63	839
Molise	172	1	173
Piemonte	3.467	294	3.761
Puglia	3.865	232	4.097
Sardegna	835	54	889
Sicilia	4.558	158	4.716
Toscana	2.641	227	2.868
Trentino Alto Adige	444	31	475
Umbria	624	60	684
Valle d'Aosta	58	5	63
Veneto	2.240	217	2.457
Totale nazionale	46.492	3.725	50.217

¹⁰⁰ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà¹⁰¹.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	336	36	372
Basilicata	28	7	35
Calabria	316	25	341
Campania	881	85	966
Emilia Romagna	1.877	133	2.010
Friuli Venezia Giulia	462	47	509
Lazio	3.000	344	3.344
Liguria	1.065	74	1.139
Lombardia	4.544	400	4.944
Marche	421	32	453
Molise	23	/	23
Piemonte	1.876	142	2.018
Puglia	924	95	1.019
Sardegna	115	16	131
Sicilia	1.263	47	1.310
Toscana	1.669	115	1.784
Trentino Alto Adige	311	10	321
Umbria	398	36	434
Valle d'Aosta	35	3	38
Veneto	1.437	119	1.556
Totale nazionale	20.981	1.766	22.747

¹⁰¹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2014^{102, 103}.

Regione di detenzione	detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	donne	uomini	totale	donne	uomini	totale
Abruzzo	37	564	567	3	91	94
Basilicata	10	66	76	2	5	7
Calabria	16	413	429	3	43	46
Campania	109	1.246	1.355	14	73	87
Emilia Romagna	48	426	474	20	216	236
Friuli Venezia Giulia	2	233	235	6	66	72
Lazio	65	1.407	1.472	36	408	444
Liguria	27	459	486	14	165	193
Lombardia	220	2.228	2.448	141	966	1.107
Marche	9	173	182	1	47	48
Molise	/	131	131	/	7	7
Piemonte	85	1.271	1.356	41	558	599
Puglia	48	1.095	1.143	13	77	90
Sardegna	35	691	726	19	179	198
Sicilia	47	1.689	1.736	7	163	170
Toscana	99	1.302	1.401	44	661	705
Trentino Alto Adige	20	181	201	5	75	80
Umbria	27	279	306	10	863	873
Valle d'Aosta	/	69	69	/	30	30
Veneto	102	919	1.021	40	421	461
Totale detenuti stranieri	1.026	14.788	15.814	419	4.338	4.757

¹⁰² Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

¹⁰³ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato^{104, 105}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	147	6.756	6.903
Legge droga	789	18.157	18.946
Legge armi	119	10.059	10.178
Ordine pubblico	96	3.051	3.147
Contro il patrimonio	1.062	29.225	30.287
Prostituzione	103	737	840
Contro la pubblica Amministrazione	136	6.858	6.994
Incolunità pubblica	25	1.476	1.501
Fede pubblica	175	4.050	4.225
Moralità pubblica	6	164	170
Contro la famiglia	75	1.871	1.946
Contro la persona	770	21.397	22.167
Contro la personalità dello Stato	15	110	125
Contro l'Amministrazione della giustizia	279	5.867	6.146
Economia pubblica	16	661	677
Contravvenzioni	73	3.821	3.894
Legge stranieri ¹⁰⁶	49	1.256	1.305
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	36	1.082	1.118
Altri reati	77	2.873	2.950

¹⁰⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹⁰⁵ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹⁰⁶ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato^{107, 108}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	7	101	108
Legge droga	284	6.465	6.747
Legge armi	16	891	907
Ordine pubblico	50	874	924
Contro il patrimonio	364	7.776	8.140
Prostituzione	93	561	654
Contro la pubblica Amministrazione	42	2.472	2.514
Incolunità pubblica	4	161	165
Fede pubblica	62	1.408	1.470
Moralità pubblica	1	49	50
Contro la famiglia	25	459	484
Contro la persona	289	6.355	6.644
Contro la personalità dello Stato	1	26	27
Contro l'Amministrazione della giustizia	85	875	960
Economia pubblica	2	15	17
Contravvenzioni	21	617	638
Legge stranieri ¹⁰⁹	45	1.162	1.207
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	9	90	99
Altri reati	6	177	183

¹⁰⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹⁰⁸ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹⁰⁹ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione¹¹⁰.

Tipologia	N°
Affidamento in prova	
Condannati dallo stato di libertà	5.819
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹¹	2.672
Condannati in misura provvisoria	224
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	994
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ¹¹²	1.902
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	363
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	6
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹¹³	31
Totale	12.011
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	51
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹⁴	694
Totale	745

Tipologia	N°	di cui legge 199/2010
Detenzione domiciliare		
Condannati dallo stato di libertà	3.372	249
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹⁵	3.895	1.209
Condannati in misura provvisoria	2.103	/
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	15	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹¹⁶	41	/
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	8	/
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹¹⁷	19	/
Totale	9.453	1.458

¹¹⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

¹¹¹ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹¹² *Idem.*

¹¹³ *Idem.*

¹¹⁴ *Idem.*

¹¹⁵ *Idem.*

¹¹⁶ *Idem.*

¹¹⁷ *Idem.*

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne¹¹⁸.

Oggetto: relazione attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.

Con la presente si trasmette la relazione relativa all'a.s. 2014/2015 relativa alle attività didattiche svolte e/o da attuare nel periodo ottobre/dicembre 2014.

Relazione periodo ottobre-dicembre 2014

In base all'art. 3, commi 2 e 4, del Protocollo d'Intesa tra Ministero della Giustizia e Regione autonoma della Valle d'Aosta del 17 settembre 2007, il CTP, per effetto delle esigenze espresse in sede di Commissione didattica dal Direttore e dagli Educatori in servizio nella Casa Circondariale di Brissogne, grazie alla quarta risorsa aggiuntiva ottenuta in organico di fatto, ha organizzato anche per questo anno scolastico degli interventi modulari di alfabetizzazione linguistica rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana.

I corsi sono stati suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso svolti il giorno 25 settembre 2014.

Le lezioni sono iniziate il 30 settembre u.s. in orario mattutino ed i corsi sono tenuti dai medesimi insegnanti alfabetizzatori già incaricati per lo stesso tipo di attività negli anni scorsi.

I corsisti al momento sono diciotto ed ogni settimana vengono svolte 6 ore di lezione per ciascun corso in orario antimeridiano.

Come di consueto, verso la fine del mese di dicembre saranno effettuate le opportune valutazioni con gli educatori della Casa circondariale al fine di predisporre la prosecuzione del percorso sino al termine dell'anno scolastico 2014/2015 ed inserire eventuali altri detenuti in lista di attesa in sostituzione di abbandoni dovuti a trasferimenti o a fine pena.

Per quanto riguarda il recupero del titolo di licenza media, anche quest'anno non è stato possibile avviare il corso a causa di assenze di richieste. I detenuti sono in prevalenza stranieri, quindi più interessati all'alfabetizzazione non disponendo delle conoscenze di base della lingua italiana.

Non si registrano al momento particolari difficoltà o criticità nello svolgimento dell'attività.

Sono in fase di progettazione due nuove proposte culturali innovative di cui è prevista la presentazione e, se condivise e fattibili, l'approvazione da parte del Direttore e degli Educatori del Carcere entro dicembre 2014.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare rispettosì saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Sovrintendenza agli Studi
Giovanna Sampietro

¹¹⁸ Trascrizione dell'estratto della nota del Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta, illustrata in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 15 dicembre 2014.

ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta¹¹⁹.

Iniziative promosse dalle strutture Politiche della Formazione e dell'Occupazione e Politiche per l'Impiego presso la Casa circondariale di Aosta

Novembre 2014

Attualmente presso la Casa circondariale è attiva un'unica iniziativa formativa co-finanziata dal FSE – e gestita dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d'Aoste*. Si tratta del progetto denominato “*Brutti e buoni*” che prevede:

1. Sostegno delle attività necessarie alla realizzazione del laboratorio di panificazione e all'avvio dell'attività produttiva.
2. Formazione di 10 detenuti finalizzata allo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione dell'attività di panificazione.

Il progetto si articola in 3 fasi:

1. Studio di fattibilità preliminare e lavori di ristrutturazione.
2. Corso di formazione.
3. Avvio impresa.

La fase 1, realizzata anche grazie al progetto finanziato da Cassa Ammende, ha visto concludersi la predisposizione dei locali che hanno ospitato il laboratorio di panificazione utilizzato per la formazione ed ora sede della vera e propria attività di panetteria.

1. Studio di fattibilità preliminare e lavori di ristrutturazione.

Dello studio di fattibilità si è già detto a maggio, non vi sono stati ulteriori sviluppi in quanto la fase è ovviamente conclusa.

2. Avvio attività di formazione.

Il corso di formazione è iniziato il 3 marzo 2014 e si è concluso il 7 novembre 2014.

Sono state erogate 600 ore di formazione totali fra teoria e pratica. La percentuale di presenze sfiora il 100% per tutti e dieci i partecipanti.

Durante il corso di formazione i partecipanti hanno appreso a produrre diversi tipi di pane con gli strumenti e i macchinari utilizzati normalmente nei panifici, pizze, focacce, grissini, dolci secchi (torcetti, tegole, baci di dama, brutti e buoni,...).

- 3 Avvio impresa

Per quanto riguarda la terza fase del progetto, ci sono due aspetti fondamentali di cui tener conto:

- è necessario ampliare la tipologia e il numero dei clienti rispetto a quanto descritto nel progetto presentato nel 2011 perché il contesto è cambiato;

¹¹⁹ Trascrizione di estratto della nota del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, riguardante lo stato delle attività di competenza dell'ex Agenzia regionale del Lavoro aggiornato a novembre 2014, illustrata in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 15 dicembre 2014.

- l'attività produttiva deve avere uno sviluppo graduale per far crescere le capacità organizzativo/produttive in modo proporzionale alle commesse e viceversa.

Sono stati rispettati i tempi e le attività comunicati nel precedente aggiornamento. In particolare sono stati portati a termine gli adempimenti burocratici quali:

- firma della convenzione fra la Direzione della Casa circondariale e la Cooperativa *EnAIP Vallée d'Aoste*;
- preparazione DUVRI;
- preparazione piano autocontrollo igienico-sanitario;
- procedura avvio attività con lo Sportello Unico;
- avvio posizione per apertura attività di panificazione con la Camera di Commercio;

Per quanto riguarda il marketing e la promozione:

- sono stati contattati nuovi potenziali clienti;
- si sono definite le quantità e i tipi di commesse con i clienti già precedentemente contattati;
- si è definito il logo e il progetto grafico.

Dal 17 novembre 2014 sono assunti i primi due detenuti a tempo parziale indeterminato.

Si riporta di seguito lo schema presentato nell'aggiornamento di maggio 2014 come riassuntivo delle attività svolte.

GIUGNO – LUGLIO 2014

Messa a punto delle procedure amministrative per apertura attività commerciale (scelta categorie, quali vendita ingrosso, dettaglio, ... requisiti tecnici...)

Distribuzione campioni omaggio dei prodotti del corso con gli obiettivi:

- Test prodotti
- Rafforzare contatti già avviati coi clienti
- Creazione di nuovi contatti con potenziali acquirenti e punti vendita

- Definizioni del *business plan* in relazione ai risultati delle azioni concrete

(modulazione reciproca fra obiettivi aziendali e sperimentazione dei prodotti e della loro vendita)

DA AGOSTO-SETTEMBRE 2014

Avvio della vendita all'interno di punti privilegiati (es spaccio interno al carcere – *Coop. Lo pan ner...*)

Messa a punto di 1-2 prodotti (dolci da forno) tipici del territorio e identificativi del panificio

- Campagna promozionale / comunicazione (loghi,)

- Contatti coi fornitori più grandi (mense, servizi, ...) e definizione possibili commesse
- Contatti con rete *Altromercato*

Attività di lavorazione interna: lavanderia.

Stanno proseguendo regolarmente le attività lavorative presso la lavanderia gestita oggi dalla Cooperativa Sociale Mont Fallère.

Due sono le unità locali dove si svolge l'attività: Carcere e lavanderia interna del J.B. Festaz.

Il quadro complessivo degli occupati è così aggiornato:

- 1 gestionale per 6 ore settimanali
- 1 amministrativo per 12 ore settimanali
- 2 full time personale della cooperativa (di cui uno opera in Carcere ed uno presso la lavanderia del J.B. Festaz)
- 2 detenuti full time, in art. 21, lavorano presso la lavanderia del J.B. Festaz
- 1 detenuto part time al 65%
- 3 detenuti part time al 50%

Accanto agli occupati, occorre segnalare che la Cooperativa ospita in Borsa Lavoro, presso la lavanderia del J.B. Festaz un disabile grave.

Ad oggi i fatturati sono in lento ma graduale aumento, la Cooperativa prevede di raggiungere il pareggio per la fine del 2014, con circa un anno di anticipo rispetto alle previsioni.

Ad ottobre 2014, a seguito di partecipazione a gara di appalto, la Cooperativa si è aggiudicata per 18 mesi la gestione della lavanderia interna al J.B. Festaz; la struttura pare apprezzare il servizio della Cooperativa per puntualità, precisione e qualità.

Numerose sono le iniziative messe in campo per promuovere ed incentivare il servizio di lavanderia presso privati: conferenza stampa, articoli su settimanali regionali, promozione in TV, volantini, convenzionamenti con i circoli Crer e Cogne Cas, pagina su Facebook, sito internet, carta fedeltà. È altresì stato aperto un punto di raccolta e consegna, adeguatamente attrezzato, presso la sede della Cooperativa in Via Monte Pasubio 24.

A fronte di esigenze di qualità richieste dalla clientela privata, la Cooperativa ha scelto di investire in formazione offrendo ai propri dipendenti un corso per garantire nuove competenze professionali.

La Cooperativa Mont Fallère segnala che con il cambio del Direttore, nonostante la buona disponibilità dell'attuale Direttrice, i tempi delle pratiche si sono leggermente dilatati. Ad oggi non vi sono comunque state conseguenze sulla produzione.

Se dovessero svilupparsi positivamente le iniziative e le promozioni alle quali sta Cooperativa sta lavorando, la stessa prevede di poter ancora ampliare il proprio organico di qualche unità nel corso del 2015.

Attività di lavoro esterno al Carcere.

Oltre alla già citata attività di lavanderia esterna al carcere, che vede l'assunzione di due detenuti, vanno evidenziate le assunzioni nell'ambito dei progetti di lavori di utilità sociale di nr. 2 detenuti.

ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2013/2014*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di istruzione tecnica di Aosta, classe IV^a A, indirizzo *Amministrazione e marketing* – Châtillon, 10 febbraio 2014;
- Conferenza stampa del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per illustrare le condizioni carcerarie in Italia, con particolare riferimento alla situazione della Casa circondariale di Brissogne, a seguito delle riforme legislative introdotte per porre rimedio al problema del sovraffollamento delle carceri – Aosta, 29 maggio 2014;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2014/2015* – Aosta, 22 agosto 2014;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2013* – Aosta, 3 ottobre 2014;
- Intervista di RAI 3 – *Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2013 – Aosta, 3 ottobre 2014;
- Intervista di 12 *Vda.eu* sull'attività svolta nell'anno 2013 – Aosta, 3 ottobre 2014;

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 68° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 66° anniversario dello Statuto speciale nonché Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 23 febbraio 2014;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 17 marzo 2014;
- Partecipazione alla celebrazione del 68° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2014;
- Partecipazione alla celebrazione del 200° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 9 giugno 2014;

- Audizione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 1° ottobre 2014;
- Incontro con il Presidente del Consiglio della Valle – Aosta, 12 novembre 2014;
- Incontro del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Valle d'Aosta, insieme ad una delegazione di Garanti regionali, col Ministro della giustizia, Andrea Orlando – Roma, 2 dicembre 2014.
- Partecipazione alla riunione della Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti:
 - Roma, 11 marzo 2014.
- Partecipazione alle riunioni del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti:
 - Milano, 20 febbraio 2014;
 - Firenze, 14 maggio 2014;
 - Roma, 23 maggio 2014;
 - Firenze, 15 luglio 2014 (Tavolo di lavoro sulla legge droghe);
 - Firenze, 17 settembre 2014;
 - Torino, 4 dicembre 2014.

C – Altre attività.

- Il Difensore civico nelle sue funzioni di Garante non ha potuto partecipare, per impegni istituzionali concomitanti, alle due periodiche riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato.

ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹²⁰	Casa circondariale di Brissogne Casa circondariale “Le Vallette” di Torino	Lavoro	Diritti fondamentali	Ritardi nel versamento sul conto corrente della somma dovuta per lavori svolti in altra Casa circondariale
2 ¹²¹	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Presunti ritardi nella definizione della diagnosi dello stato di salute
5	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine alla percezione della retribuzione per attività svolte all’interno della Casa circondariale
6	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante
7	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell’Istituto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di posticipare l’orario di chiusura delle celle
8	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Condizioni dell’Istituto	Diritto alla salute Organizzazione	Criticità in ordine all’insufficienza di materiale per l’igiene personale e delle celle
10	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine a asserita non spendibilità della frequenza ad attività culturali o lavorative ai fini della predisposizione delle relazione di sintesi
11	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine ad asserita non spendibilità della condotta ai fini della predisposizione delle relazione di sintesi
12	Casa circondariale di Brissogne	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai criteri che presiedono alla distribuzione degli ausili assistenziali regionali all’interno dell’Istituto penitenziario
13	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine ai criteri per l’assegnazione ad attività lavorativa
14	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine ai criteri per la formazione delle liste utili per corsi e attività lavorative
16	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante
18	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alla fruizione degli apparecchi televisivi nelle celle

¹²⁰ Pratica aperta nel 2013.

¹²¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
19	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine ai materassi usurati in dotazione nelle celle
20	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nell'assistenza medica, con particolare riferimento alla fornitura di medicinali e alla carenza di supporto psicologico
21	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al mancato riscontro in ordine alla richiesta di fornitura di generi più economici acquistabili dai singoli detenuti
22	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine all'insufficienza di materiale per l'igiene delle celle
23	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità del pesce e alla pulizia dell'insalata forniti ai singoli detenuti
24	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine all'asserita mancata raccolta differenziata dei rifiuti
27	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine a prestazione di lavoro all'interno della Casa circondariale
30	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine ai criteri per l'assegnazione ad attività lavorativa
31	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Legittimità dell'irrogazione di sanzione disciplinare
34	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dall'educatore
37 ¹²²	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
38 ¹²³	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Addebito di somme a titolo di mantenimento pur in presenza di procedimento relativo all'istanza di remissione del debito
39 ¹²⁴	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al diverso ammontare delle spese di mantenimento applicate in mesi diversi ma entrambi di 31 giorni

¹²² Pratica non ancora conclusa.

¹²³ *Idem.*

¹²⁴ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
40 ¹²⁵	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al rilascio dello scontrino fiscale da parte della Casa circondariale in caso di acquisto di generi effettuato dai singoli detenuti
42	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla ferrugginosità dell'acqua asseritamente dannosa per il suo stato di salute
43	Casa circondariale di Brissogne	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla mancata concessione di ausili economici
44	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al comportamento asseritamente irraguardoso di alcuni agenti di custodia
45	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
47 ¹²⁶	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
50 ¹²⁷	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
53 ¹²⁸	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Vitto	Diritto alla salute Organizzazione	Criticità in ordine alla ferrugginosità dell'acqua asseritamente dannosa
55 ¹²⁹	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
56	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Vitto	Diritto alla salute Organizzazione	Criticità in ordine alla ferrugginosità dell'acqua asseritamente dannosa per il suo stato di salute
57 ¹³⁰	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine ai criteri per l'assegnazione ad attività lavorativa
58 ¹³¹	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine a asseriti ritardi nella predisposizione di una relazione di sintesi

¹²⁵ Pratica non ancora conclusa.

¹²⁶ *Idem.*

¹²⁷ *Idem.*

¹²⁸ *Idem.*

¹²⁹ *Idem.*

¹³⁰ *Idem.*

¹³¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
59 ¹³²	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nell'assistenza medica, con particolare riferimento alla carenza di supporto psicologico

¹³² Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 27 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
4	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assisten- ziali

ALLEGATO 28 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹³³	Casa circondariale “Le Vallette” di Torino Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Ritardi nel versamento sul conto corrente della somma dovuta per lavori svolti in altra Casa circondariale
3	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
9	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
15	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
17	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
25	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
26 ¹³⁴	Ministero dell’Economia e delle Finanze ¹³⁵	Danni	Ordinamento	/
28	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
29	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
32	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
33	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
35	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
36	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹³³ Pratica aperta nel 2013.

¹³⁴ Pratica non ancora conclusa.

¹³⁵ Nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
41 ¹³⁶	Consolato del Senegal di Milano ¹³⁷	Autorità consolari	Diritti specifici dei detenuti stranieri	/
46	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
48	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
49	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
51	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
52	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
54	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
60 ¹³⁸	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie ¹³⁹	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/

¹³⁶ Pratica non ancora conclusa.

¹³⁷ Nei confronti del Consolato del Senegal di Milano l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹³⁸ Pratica non ancora conclusa.

¹³⁹ Nei confronti della Presidenza della Regione nelle sue funzioni prefettizie, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2014

Aosta – Marzo 2015

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano)
11100 AOSTA*

Tel. 0165-238868 / 262214

Fax 0165-32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it

Sito internet www.consiglio.vda.it

nella sezione Difensore civico.

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE.....	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale.	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano.	13
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE	14
1. L'Istituto.....	14
2. I ristretti.....	14
3. Il personale.....	22
4. Le misure alternative alla detenzione.....	24
5. La situazione sanitaria.....	26
6. Il volontariato.....	28
7. L'istruzione.....	28
8. Lavoro e formazione.....	29
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.....	31
1. La metodologia adottata.....	31
2. Il bilancio generale dell'attività.....	33
3. I casi più significativi.....	36
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.....	41
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.....	41
2. Lo staff.....	41
3. Le risorse strumentali.....	42
4. Le attività complementari.....	42
4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.....	42
4.2. Le altre attività.....	44
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	45

APPENDICE	49
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	62
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.	67
ALLEGATO 4 – Carcere e <i>probation</i>	89
ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	125
ALLEGATO 6 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	129
ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	131
ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	132
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	133
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	134
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	135
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età.....	136
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.	137
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	138
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	139
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	140
ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2014.	141
ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.	142
ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2014.	143
ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	144
ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.....	145
ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione.	146

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.	147
ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.	148
ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.	151
ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.	153
ALLEGATO 27 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	157
ALLEGATO 28 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	158

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la terza relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1° febbraio 2012.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2014.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo terzo anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta dando opportuno seguito a tutte le richieste inoltrate.

Come si è già ampiamente illustrato nelle considerazioni conclusive della relazione 2012, il 14 dicembre dello stesso esercizio è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne, che, attraverso la definizione dei reciproci impegni, ha consentito un'efficace attività del Garante nonché un clima di collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Ho inoltre cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Ho altresì confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, proponendo un ciclo di lezioni che si sono svolte a febbraio.

Questa relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della Casa circondariale di Brissogne.

La relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia, illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale, regionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, oltre alla metodologia adottata vengono esposti e commentati i casi più significativi, trattati e ultimati nell'anno di riferimento, cui si aggiungono semplici contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare ai due Presidenti del Consiglio regionale, a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti al Presidente della Regione e a tutti i componenti dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; ai due Direttori che si sono avvicendati e al personale della Casa circondariale di Brissogne, al funzionario dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, ai Dirigenti e al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Regione, degli Assessorati regionali Attività produttive, Energia e Politiche del Lavoro, Istruzione e Cultura, Sanità, Salute e Politiche sociali, nonché ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultimi, ai miei collaboratori, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento non è intervenuta alcuna modifica nell'ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario; infatti anche se la figura del *Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, di seguito "Garante nazionale", è stata istituita nel 2013, di fatto la nomina non è ancora avvenuta.

In ambito periferico, sono attivi due organismi: la *Conferenza dei Garanti regionali* e il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

Lo sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza, non è ancora stato perfezionato.

Il Garante della Valle d'Aosta ha nuovamente espresso la sua posizione, netta, in questo senso. Si tratta di una scelta dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti. Il Garante valdostano ha, altresì, collaborato attivamente alla stesura di un regolamento atto ad unificare i due organismi, allo stato non adottato.

L'unificazione, tuttavia, sta avvenendo nei fatti, poiché nell'anno 2014 la *Conferenza* si è riunita una sola volta e la maggioranza dei Garanti regionali partecipa attivamente in seno al *Coordinamento nazionale*.

Il Coordinamento nazionale si è occupato, nel corso dell'anno, ancora, delle modifiche normative già proposte nel 2012, afferenti l'introduzione del reato di tortura all'interno del Codice penale, nonché della nomina del Garante nazionale e della previsione di misure alternative al carcere, mediante l'irrogazione di sanzioni interdittive, pecuniarie e prescrittive.

Il *Coordinamento nazionale* ha in seguito nuovamente posto l'attenzione sui due decreti legge emanati nel 2013, entrambi definiti "*svuota carceri*", cui è il caso di dedicare ancora spazio, in quanto trattasi di interventi concreti, dopo anni di dibattito.

Dapprima, il decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha previsto in primo luogo, la sospensione dell'esecuzione della pena non superiore a tre anni (quattro per i detenuti in condizioni particolari), finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, non applicabile ai condannati per reati gravi,

quali, ad esempio, l'associazione di tipo mafioso, la prostituzione minorile e i maltrattamenti in famiglia.

In secondo luogo, è stata sancita l'estensione dell'istituto della liberazione anticipata, da valutarsi dal Magistrato di Sorveglianza, sempre escludendo i condannati per reati gravi.

Infine, sono stati ampliati gli spazi per l'applicazione di misure alternative alla detenzione per i recidivi che hanno commesso reati di piccola entità e per l'assegnazione a lavori di pubblica utilità, in luogo della carcerazione, riguardo ai soggetti in condizione di dipendenza da alcool o stupefacenti.

A fine 2013, è intervenuto il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha istituito il reato di "*piccolo spaccio*", riducendo la pena prevista dall'articolo 73, comma 5, da uno a cinque anni, e mutando la fattispecie, da circostanza attenuante a reato autonomo; ha esteso la possibilità di affidamento in prova ai Servizi sociali fino a quattro anni di pena; ha incrementato, in via sperimentale fino al 24 dicembre 2015, la detrazione di pena concessa attraverso l'istituto della liberazione anticipata, portandola da 45 a 75 giorni a semestre; ha conferito carattere permanente alla disposizione (legge 26 novembre 2010, n. 199, cosiddetta "*Alfano*") che consente la disposizione della misura alternativa della detenzione domiciliare in caso di pena detentiva non superiore ai diciotto mesi, anche residuale, la possibilità di utilizzo del braccialetto elettronico nel luogo di dimora e l'anticipazione delle procedure di identificazione dei detenuti immigrati.

La Corte costituzionale, con sentenza 32 in data 12 dicembre 2014, dichiarava illegittima la legge 21 febbraio 2006, n. 49, ("*Fini-Giovanardi*") in materia di stupefacenti, di talché revocava il precedente decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ("*Iervolino-Vassalli*"), in vigore fino al 20 febbraio 2006, che prevedeva, per i fatti di lieve entità, una circostanza attenuante, stabilendo una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per le droghe leggere e tra un anno e sei anni per le droghe pesanti.

Infine, il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79, modificava ulteriormente l'articolo 73, comma 5, prevedendo, per fatti di lieve entità, una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per tutte le droghe, leggere e pesanti.

Si è creata un'evidente stratificazione normativa, che ha creato notevoli problemi interpretativi in ordine alla determinazione della pena, meglio analizzati nel capitolo 3.

Il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, ha poi inserito l'articolo 35 *ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tale norma prevede rimedi risarcitori, sotto la forma di uno sconto di pena o di un ristoro economico, a seconda che persista o meno lo stato di carcerazione, a favore dei detenuti che hanno vissuto condizioni carcerarie degradanti.

Anche questa disposizione ha patito problemi interpretativi, che ne hanno sostanzialmente pregiudicato l'efficacia, di cui si darà dettagliatamente conto nel capitolo 3.

Da rammentare che la maggior parte delle disposizioni menzionate sono state predisposte al fine di porre rimedio alla condizione strutturale di sovraffollamento delle carceri italiane, così come sanzionata dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) nella sentenza pilota "*Causa Torreggiani e altri c. Italia*", pronunciata l'8 gennaio 2013, che ha giudicato le condizioni dei detenuti in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* e delle libertà fondamentali il quale sancisce il divieto di tortura. La pronuncia in oggetto contro lo Stato italiano costituisce un'obbligazione di risultato da ottemperare nel periodo indicato di un anno, periodo scaduto il 28 maggio 2014, quando la Corte ha preso atto degli interventi posti in essere dallo Stato italiano, che saranno ulteriormente valutati nell'anno successivo.

Il Coordinamento ha seguito passo passo queste importanti novelle, facendo sentire più volte la propria voce.

Per quanto concerne il Garante nazionale, si è sottolineato come la nomina non potesse, in ragione della sua terzietà, essere di nomina governativa.

In sede di conversione del decreto, tale rilievo è stato accolto, attraverso l'attribuzione della nomina al Capo dello Stato. A tale proposito, un gruppo di Garanti territoriali, tra cui il Garante valdostano, aveva sottoscritto un comunicato stampa.

Con una nota in data 24 aprile 2014, indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia, il *Coordinamento nazionale* si premurava di formulare richieste precise in ordine alla depenalizzazione e alla residualizzazione della pena carceraria, alla maggiore apertura delle celle, poi effettivamente avvenuta, anche alla Casa circondariale di Brissogne, alla valorizzazione del lavoro svolto all'interno e fuori del carcere, all'invio in comunità di detenuti tossicodipendenti o malati mentali.

In data 2 dicembre 2014, il Garante valdostano, è stato ricevuto, insieme ad una delegazione di Garanti regionali, dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Un incontro di circa un'ora e mezza, che ha riguardato gli argomenti di maggiore attualità; dal lavoro in carcere, all'inserimento nelle comunità terapeutiche, al diritto all'affettività, alla nomina del Garante nazionale.

Inoltre, il *Coordinamento nazionale* ha inteso affrontare i problemi concernenti l'applicazione della norma volta a risarcire i detenuti soggetti a detenzione degradante, che prevede uno sconto sulla pena ancora da espiare o un indennizzo economico, facente parte del quadro sistemico che lo Stato ha previsto a seguito dei moniti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

È stato posto l'accento sulla sostanziale inefficacia della misura, come dimostrano le declaratorie di inammissibilità pronunciate da molti Magistrati di Sorveglianza in ordine alle istanze dei detenuti. Il Garante valdostano ha relazionato sull'argomento, soffermandosi in particolare sulla realtà dei ristretti della Casa circondariale di Brissogne. Nei fatti, quindi, la misura non sortisce effetti e il ristoro dei periodi di detenzione degradante non viene riconosciuto.

Il Ministro ha ascoltato attentamente le istanze dei Garanti e li ha informati della nomina del nuovo Capo del Dipartimento dell'Amministrazione della Giustizia, Dr. Santi Consolo, nonché del potenziamento degli Uffici di Esecuzione penale esterna, attraverso l'assegnazione di maggiori risorse in sede di legge di stabilità.

Il Ministro, infine, ha previsto, in tempi contenuti, la convocazione degli “*Stati Generali*” per le problematiche della detenzione, cui parteciperanno le categorie di operatori che a vario titolo esercitano funzioni sul tema; ha poi assicurato l'istituzionalizzazione della rete dei Garanti, in stretta collaborazione con il Garante nazionale.

In data 29 dicembre 2014, il Garante della Regione Piemonte ha inviato, anche a nome dei Garanti regionali e territoriali, una nota al Ministro della Giustizia, al fine di chiarire ruolo e funzioni dei Garanti e la loro disponibilità a partecipare attivamente alla preparazione degli “*Stati Generali*”.

È opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 3) di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento sull'ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012.

Tale *Carta*, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista come si è detto dal regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la *Carta* deve essere portata

a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Sul versante degli ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità.

In primis, l'Assemblea legislativa del Friuli-Venezia Giulia, con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, ha istituito la figura del *Garante regionale dei diritti della persona*. Tale Istituto, eletto il 16 giugno e insediato l'11 settembre 2014, è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due componenti. Il Presidente esercita funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività del collegio e la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, mentre i componenti esercitano le funzioni di garanzia, il primo, per le persone private della libertà personale e, il secondo, per le persone a rischio di discriminazione.

Oltre a quanto illustrato per la Regione Friuli-Venezia Giulia, è da rammentare l'elezione di due nuovi Garanti regionali, presso le Regioni Piemonte e Umbria, mentre in ambito territoriale è da segnalare la nomina del Garante del Comune di Prato.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell'ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, istitutiva della difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione ancora nuova e originale per la realtà della Valle d'Aosta, che con il tempo prenderà forma e si consoliderà nella coscienza civile.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati affrontati vari casi, soprattutto attraverso visite presso la Casa circondariale di Brissogne, la maggior parte dei quali attinenti a questioni personali e specifiche dei detenuti, ma anche relative all'organizzazione dell'Istituto.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente relazione.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile, per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare che nel corso dei due precedenti esercizi era di 181 detenuti, a decorrere dal mese di aprile 2014 è variata di una unità passando a 180 detenuti per effetto della diminuzione di un posto letto; i detenuti effettivamente presenti al 31 dicembre 2014 erano 134.

Si tratta di un notevole, ulteriore, passo avanti riguardo al problema principe, l'affollamento carcerario; si pensi che, a fine 2012, rispetto ad un organico pari a 181 unità, le presenze ammontavano a ben 281 unità, già ridotte a 200 a fine 2013.

È l'effetto delle misure definite “*svuota carceri*” varate negli ultimi due anni, di cui si darà conto *infra*, a seguito delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.). La più conosciuta è la Sentenza dell'8 gennaio 2013, *Causa Torreggiani e altri c. Italia*, la quale ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2014 è di 134 unità, di cui:

- detenuti italiani 50;
- detenuti stranieri 84;
- detenuti tossicodipendenti 26;
- detenuti ammessi al lavoro esterno 5;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 15.

Non può che accogliersi positivamente tale dato che nel contempo ha reso la Casa circondariale più vivibile.

Questo sensibile decremento fortunatamente non è stato colmato, come in un primo tempo temuto, da un nuovo incremento per trasferimenti da Istituti più affollati.

Con deliberazione n. 237 in data 28 febbraio 2014, la Giunta regionale ha approvato, su proposta di miglioramento amministrativo del Garante, le nuove modalità di realizzazione degli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché delle persone giunte a fine pena, residenti e non residenti sul territorio della Valle d'Aosta, che versano in situazione di disagio economico.

Per quanto riguarda i detenuti giunti a fine pena, gli interventi assistenziali si sostanziano in contributi erogati al momento della scarcerazione, volti a fronteggiare le spese di vitto e viaggio con mezzi pubblici, ai fini del rientro presso le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda i detenuti che si trovano in stato di bisogno, sono previste provvidenze economiche per far fronte alle spese di prima necessità (quali, ad esempio, generi in sopravvitto, prodotti per l'igiene personale, telefonate ai familiari), nonché alle spese per eventuali bisogni di carattere straordinario (quali, ad esempio, protesi dentarie, occhiali da vista, farmaci non a carico del Servizio sanitario regionale); questi ultimi benefici sono erogati quando il ristretto non può contare su una rete familiare o amicale.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2014, si rinvia agli allegati dal 7 al 22, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 15, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dall'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dalle Strutture regionali Sanità territoriale e promozione della salute, Sovrintendenza agli Studi, Politiche per l'Impiego nonché l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, interpellati in tal senso, nonché ai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

In allegato, altresì, il documento relativo a *Carcere e probation* (Allegato 4) e la *Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d'Aosta* del 30 luglio 2013 (Allegato 5) concernente il sopravvitto, cioè i generi che i detenuti possono acquistare personalmente, in aggiunta al vitto garantito a tutti dall'Istituto.

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza anno 2014.

Mese di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ^{1,2}	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ³	
			totale	donne		totale	stranieri
31.01.2014	1	181	166	0	111	1	1
28.02.2014	1	181	179	0	124	1	1
31.03.2014	1	181	166	0	112	1	1
30.04.2014	1	180	169	0	114	1	1
31.05.2014	1	180	153	0	101	1	1
30.06.2014	1	180	144	0	91	1	1
31.07.2014	1	180	146	0	93	1	1
31.08.2014	1	180	138	0	85	1	1
30.09.2014	1	180	133	0	79	1	1
31.10.2014	1	180	145	0	96	1	1
30.11.2014	1	180	144	0	92	1	0
31.12.2014	1	180	134	0	84	1	0

TABELLA 2 – Detenuti presenti e capienza.

Anno di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ⁴	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁵	
			totale	donne		totale	stranieri
2012	1	181	281	0	203	1	0
2013	1	181	200	0	136	2	1
2014	1	180	134	0	84	1	0

¹ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

² Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

³ I detenuti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

⁴ Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

⁵ I detenuti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

TABELLA 3 – Dati generali relativi ai ristretti.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	134
di cui:	
Stranieri	84
Italiani	50
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	10
Residenti in Valle d'Aosta	39
In attesa di primo giudizio	7
Totale condannati non definitivi	11
di cui:	
Appellanti	6
Ricorrenti	4
Misto ⁶	1
Condannati definitivi	116
Ristretti tossicodipendenti	26
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione	15

⁶ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 4 – Detenuti presenti per posizione giuridica.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁷	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁸⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2012									
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	10	2	31	3	53	228	0	0	281
Anno 2013									
Italiani	6	0	2	2	4	54	0	0	64
Stranieri	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Totale	10	2	14	2	18	172	0	0	200
Anno 2014									
Italiani	1	2	1	1	4	45	0	0	50
Stranieri	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Totale	7	6	4	1	11	116	0	0	134

⁷ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁸ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 5 – Detenuti per classi di età.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2012												
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Anno 2013												
Italiani	/	4	6	9	10	12	9	12	2	/	/	64
Stranieri	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Totale	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200
Anno 2014												
Italiani	/	3	5	6	8	6	11	12	2	/	/	64
Stranieri	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Totale	2	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134

TABELLA 6 – Detenuti condannati per pena inflitta.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Anno 2012									
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Anno 2013									
N° detenuti	17	33	31	44	28	10	5	4	172
Anno 2014									
N° detenuti	14	25	14	25	19	7	7	5	116

TABELLA 7 – Detenuti per tipologia di reato.

Tipologia di reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	9	/	9
Legge droga	16	34	50
Legge armi	17	1	18
Ordine pubblico	3	/	3
Contro il patrimonio	36	51	87
Prostituzione	1	/	1
Contro la pubblica Amministrazione	8	17	25
Incolunità pubblica	3	1	4
Fede pubblica	7	15	22
Contro la famiglia	3	1	4
Contro la persona	30	25	55
Contro l'Amministrazione della giustizia	9	1	10
Contravvenzioni	5	2	7
Legge stranieri	1	1	2
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	4	/	4
Altri reati	6	2	8

TABELLA 8 – Ingressi in carcere dalla libertà.

Cittadini	donne	uomini	totale
Anno 2012			
Italiani e stranieri	/	65	65
Stranieri	/	24	24
Anno 2013			
Italiani e stranieri	1	82	83
Stranieri	/	32	32
Anno 2014			
Italiani e stranieri	5	58	63
Stranieri	3	35	38

TABELLA 9 – Misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure⁹.

Tipologia	N°
Libertà vigilate	
Libertà vigilata	6
Totale	6
Sanzioni sostitutive	
Semidetenzione	/
Libertà controllata	6
Totale	6
Altre misure	
Lavoro di pubblica utilità	4
Lavoro di pubblica utilità – <i>Violazione Codice della Strada</i>	5
Sospensione condizionale della pena	/
Lavoro all'esterno	7
Assistenza all'esterno dei figli minori	/
Totale	16

3. Il personale.

L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 158 unità (uomini 143 e donne 15). Sono presenti 2 Commissari, 13 Ispettori, 12 Sovrintendenti nonché 131 Agenti e Assistenti.

Sono inoltre presenti 4 Educatori.

Merita approfondimento l'organico degli Assistenti sociali, pari a 1 unità.

L'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara, cui fa capo l'Istituto, garantisce, data la situazione di carenza, 1 Assistente sociale, *part time* in missione da Vercelli sino a maggio 2015.

È, questa, ancora un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti. Con un documento in data 9

⁹ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

settembre 2014, le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'U.E.P.E. di Novara hanno dichiarato lo stato di agitazione, preavvisando che il personale di servizio sociale non intendeva più farsi carico di sopperire alle carenze di organico locale e regionale, rifiutando pertanto di svolgere mansioni non previste dal proprio profilo professionale.

Un Cappellano assicura il sostegno religioso.

TABELLA 10 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	N°
Organico assegnato	158
di cui:	
donne	15
uomini	143
di cui:	
Commissari	2
Ispettori	13
Sovrintendenti	12
Agenti e Assistenti	131

TABELLA 11 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	4
Assistenti sociali	1
Cappellano	1

4. Le misure alternative alla detenzione.

Nell'arco dell'anno 2014, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alla tabella 12, prese in carico dall'Ufficio Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Novara.

È appena il caso di ricordare, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

TABELLA 12 – Misure alternative alla detenzione¹⁰.

Tipologia	In corso al 1/1/14	Pervenuti nel periodo	In esecuzione nel periodo	In corso al 31/12/14
Affidamento in prova				
Condannati dallo stato di libertà	12	9	21	7
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹	5	7	12	5
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	3	/	3	/
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ¹²	2	2	4	3
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	/	2	2	1
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹³	/	/	/	/
Totale	22	20	42	16

¹⁰ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna – Ufficio primo – Sezione Osservatorio Misure alternative.

¹¹ “Condannati dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹² *Idem.*

¹³ *Idem.*

Tipologia	In corso al 1/1/14	Pervenuti nel periodo	In esecuzione nel periodo	In corso al 31/12/14
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁴	2	3	5	1
Totale	2	3	5	1
Detenzione domiciliare				
Condannati dallo stato di libertà	11	20	31	14
Condannati dallo stato di detenzione ¹⁵	3	21	24	11
Condannati in misura provvisoria	2	1	3	1
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹⁶	1	/	1	/
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	/	/	/	/
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹⁷	/	/	/	/
Totale	17	38	55	26

¹⁴ “Condannati dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹⁵ *Idem.*

¹⁶ *Idem.*

¹⁷ *Idem.*

TABELLA 13 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna^{18, 19}.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2014	
Tipologia	N°
Anno 2012	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ²⁰	10
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	17
Anno 2013	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ²¹	15
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	24
Anno 2014	
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione ²²	22
Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà	24

5. La situazione sanitaria.

Il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione, è finalmente avvenuto, con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 14 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2014, n. 283, dopo un inopinato ritardo.

Il Governo centrale, infatti, aveva rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.

¹⁸ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale dell'Esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

¹⁹ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità). I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

²⁰ Il dato comprende il numero complessivo dei beneficiari, compreso quello di coloro che vi accedono dagli arresti domiciliari, considerato dal 16 dicembre 2010, giorno dell'entrata in vigore della stessa.

²¹ *Idem*.

²² *Idem*.

La definizione giuridica della questione lasciava insoluto il nodo del trasferimento delle risorse finanziarie.

Con il decreto citato, sono state individuate tali risorse da assegnare alla Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria di cui l'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271.

Il decreto stabilisce che le risorse finanziarie, trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, saranno attribuite alla nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria, sulla base dei criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Purtroppo l'entità del trasferimento non appare adeguata per poter garantire gli standard qualitativi sanitari inizialmente auspicati dalla Regione tra cui la presenza di una guardia medica attiva 24 ore su 24. Tale servizio è stato assicurato dal mese di novembre 2013, in ragione di appositi fondi statali intervenuti. In eventuale nuova carenza di Guardia medica attiva H24, si dovrà probabilmente, come in passato, fare ampio ricorso al Soccorso 118, con le difficoltà del caso, posto che per portare un detenuto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale è necessaria l'attivazione di procedure di sicurezza che, seppure dovute, possono ritardare l'intervento sanitario.

Come emerso nella riunione dell'Osservatorio per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali in collaborazione con la Direzione della Casa circondariale di Brissogne si sta operando al fine di assicurare un efficiente passaggio delle competenze sanitarie e una corretta gestione della fase di transizione, resa per altro difficoltosa dall'alternanza dei Direttori dell'Istituto penitenziario.

Nell'anno 2014, il Servizio medico sanitario è stato fornito da un Dirigente sanitario dell'Amministrazione penitenziaria, presente 3 ore al giorno per sei giorni la settimana; da 5 Medici addetti al Servizio Integrativo di Assistenza Sanitaria (S.I.A.S. – Servizio di Guardia medica) che hanno garantito la presenza 24 ore su 24, sette giorni su sette; da un Medico odontoiatra che ha assicurato due accessi settimanali; da tre Psicologi, di cui due in convenzione con l'Amministrazione penitenziaria e uno dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nonché da 6 Infermieri convenzionati con l'Amministrazione penitenziaria presenti 14 ore al giorno, sette giorni su sette.

TABELLA 14 – Servizio medico sanitario.

Tipologia	N°
Dirigente sanitario	1
Medico odontoiatra	1
Medici S.I.A.S. (Guardia medica)	5
Psicologi	3
Infermieri	6

6. Il volontariato.

Merita attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), operante all'interno del Carcere con Assistenti volontari, che svolgono la loro attività con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti e di generi di igiene di prima necessità, di gestione della biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta.

L'Associazione ha anche organizzato momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti.

Il Garante non ha mai mancato di rimarcare l'importanza del volontariato, soprattutto in tempi di scarse risorse pubbliche.

Il *Centro comunale Immigrati extracomunitari* del Comune di Aosta (C.C.I.E.) interviene con un operatore che effettua colloqui individuali con i detenuti per il disbrigo di pratiche burocratiche.

7. L'istruzione.

Anche per l'anno scolastico 2014-2015 sono stati attivati i corsi modulari di alfabetizzazione linguistica, rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana. Le lezioni di detti corsi, organizzati su due livelli di apprendimento, sono iniziate il 25 settembre 2014. I partecipanti sono 18 e ogni settimana vengono svolte 6 ore di lezione per ciascun corso in orario antimeridiano. Delle verifiche con gli Educatori della Casa circondariale sono previste per inserire eventualmente, nei percorsi didattici altri detenuti già in lista d'attesa, in sostituzione di abbandoni dovuti a trasferimento o a fine pena.

Per converso, le iniziative per il recupero del titolo di diploma a conclusione del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) non è stato attivato per mancanza di richieste. Infatti, i detenuti, in prevalenza stranieri, hanno l'esigenza prioritaria di acquisire le competenze minime di conoscenza della lingua italiana, e pertanto sono soprattutto interessati ai percorsi di alfabetizzazione.

Si rinvia per i dettagli all'allegato 23.

È stato altresì siglato un accordo interistituzionale denominato Progetto “*Cittadinanza a scuola-Citoyenneté à l'école*” che prevede la collaborazione tra l'Assessorato all'Istruzione e Cultura e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli Enti locali (C.P.E.L.), la Polizia di Stato, l'Esercito italiano, la Guardia di Finanza, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia penitenziaria, il Corpo forestale della Valle d'Aosta, il Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, il Corpo della Polizia locale di Aosta, l'Associazione nazionale Alpini-Sezione Valle d'Aosta, l'Associazione valdostana Volontariato carcerario, il Coordinamento Solidarietà (C.S.V.) Onlus Valle d'Aosta. Nell'ambito di detto Progetto verranno organizzate anche iniziative all'interno e all'esterno della Casa circondariale.

8. Lavoro e formazione.

Il progetto relativo al laboratorio di panificazione “*Brutti e buoni*” – gestito dalla *Cooperativa sociale EnAIP Vallée d'Aoste* e co-finanziato dal Fondo sociale europeo (F.S.E.) – ha visto il 7 novembre 2014 concludersi la seconda fase, fase relativa alla formazione professionale che ha registrato una notevole adesione da parte dei ristretti della Casa circondariale di Brissogne. Dei dieci detenuti coinvolti, due sono stati assunti a tempo parziale indeterminato a partire dal successivo 17 novembre.

Si è passati quindi nella terza fase ossia quella progettuale di avvio dell'impresa, volta alla commercializzazione dei prodotti. Un momento delicato in cui l'attività deve avere uno sviluppo graduale per fare crescere le capacità organizzative e produttive in modo proporzionale alle commesse e viceversa.

Per quanto riguarda invece la lavanderia interna alla Casa circondariale, gestita dalla *Cooperativa sociale Mont Fallère*, è da rilevare che i fatturati sono in graduale aumento.

Due sono le unità locali dove si svolge l'attività: la Casa circondariale e la lavanderia interna all'*Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Casa di riposo G. B. Festaz – Maison de repos J.B. Festaz”*.

Il quadro complessivo degli occupati a fine anno è così composto: un gestionale per 6 ore settimanali; un amministrativo per 12 ore settimanali; due *full time* ricoperti da personale della

Cooperativa (di cui uno opera presso la Casa circondariale e l'altro presso la lavanderia sita nella Casa di riposo); due detenuti *full time* lavorano presso la lavanderia della Casa di riposo; un detenuto *part time* al 65%; tre detenuti *part time* al 50%.

Si rammenta altresì che le iniziative di panificazione e di lavanderia, promosse dalle Strutture regionali Politiche della Formazione e dell'Occupazione e Politiche per l'impiego, hanno ormai un loro punto di contatto con il territorio. Infatti, i prodotti da forno, realizzati nel Laboratorio di panificazione della Casa circondariale, sono acquistabili presso due esercizi privati in Aosta e in Saint-Christophe, mentre l'attività di lavanderia, fruibile anche da privati, ha un suo punto di raccolta e consegna ad Aosta.

Nell'ambito dei progetti di lavori di utilità sociale (L.U.S.) due sono i detenuti assunti.

Si rinvia per i dettagli all'allegato 24.

**TABELLA 15 – Detenuti lavoranti ammessi al lavoro all'esterno
(articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario)²³.**

Servizi extramurari in art. 21 O.p. ²⁴			Ammessi al lavoro esterno art. 21 O.p.			Totale		
uomini	donne	totale	uomini	donne	totale	uomini	donne	totale
Anno 2012								
8	0	8	5	0	5	13	0	13
Anno 2013								
5	0	5	7	0	7	12	0	12
Anno 2014								
3	0	3	2	0	2	5	0	5

²³ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

²⁴ Comprende detenuti beneficiari dell'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario, stipendiati dall'Amministrazione penitenziaria e impiegati in servizi all'esterno dell'Istituto.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di due esigenze: l'immediatezza, l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o familiari o rappresentanti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti o familiari o rappresentanti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax e messaggio di posta elettronica.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 6). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure

intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o familiare o rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con un'Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o familiare o rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2014, l'Ufficio ha trattato 60 casi. Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere.

TABELLA 16 – Casi trattati dal 2012 al 2014.

Anno	Numero casi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	7	9
2013	72	70	2
2014	60	46	14

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 17, illustrativa della prevalenza della Casa circondariale, accompagnata dalla rilevante presenza degli Enti fuori competenza – che in questo caso, sono pressoché esclusivamente composte dall’Amministrazione della giustizia – verso i quali il Garante non può intervenire se non in qualità di collaborazione interistituzionale. Anche la Regione autonoma Valle d’Aosta compare con una unità relativa ad una questione attinente le provvidenze economiche a disposizione dei detenuti, parimenti la Presidenza della Regione con funzioni prefettizie, pertanto fuori competenza, compare una sola volta fra le *Amministrazioni ed Enti fuori competenza*.

TABELLA 17 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2014.

Enti	Casi	%
1 – Casa circondariale di Brissogne	39	64%
2 – Regione autonoma Valle d’Aosta	1	2%
3 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	21	34%
4 – Questioni tra privati	0	0%
Totale	61*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto una istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 18) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza sono quelle afferenti le questioni attinenti l’“*organizzazione*”, seguite da quelle concernenti l’“*ordinamento*”.

L’area tematica “*organizzazione*” comprende materie trasversali quali le condizioni dell’Istituto, i rapporti con il personale dell’Istituto, il rispetto del regolamento interno della Casa circondariale, il vitto, il sopravvitto, i colloqui, la corrispondenza, le visite.

L’area tematica “*ordinamento*” comprende i rapporti istituzionali e, trattati anche a livello di collaborazione interistituzionale, giurisdizione, danni nonché ordine e sicurezza pubblica.

TABELLA 18 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all'affettività	0	0%
2 – Diritto all'istruzione e alla formazione	0	0%
3 – Diritto alla salute	7	11%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	7	11%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	1	1%
8 – Misure alternative alla detenzione	0	0%
9 – Ordinamento	21	33%
10 – Organizzazione	25	39%
11 – Politiche sociali	3	5%
12 – Questioni tra privati	0	0%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto alcune istanze riguardano una pluralità di soggetti istituzionali e altre una pluralità di materie.		

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 26-28), mentre di seguito si riporta una descrizione analitica dei casi ultimati nell'anno di riferimento che sono parsi più significativi.

3. I casi più significativi.

CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

Casi nn. 7-14 – Condizioni dell’Istituto – sussidi regionali – attività lavorative e di formazione – Casa circondariale di Brissogne.

Il Garante si è recato presso la Casa circondariale di Brissogne per incontrare i detenuti componenti la Redazione del periodico “*Pagine speciali*”, editato grazie alla collaborazione dell’Associazione valdostana volontari carcerari.

Sono emerse dal dibattito le seguenti questioni.

1. Chiusura delle celle alle ore 17,30: i detenuti richiederebbero un posticipo di un paio d’ore, per fare due passi dopo la cena, che viene usualmente servita intorno alle 17.30. Per altro, in altri Istituti, i reparti sono aperti dalle ore 9 alle ore 21.
2. Continua a scarseggiare il materiale per l’igiene personale e delle celle.
3. I permessi vengono accordati con tempi lunghi e in base a relazioni di sintesi che non terrebbero conto del comportamento complessivamente tenuto dal ristretto (alcuni lamentano che la frequenza alle attività organizzate dall’Istituto – ad esempio quella teatrale, che ha dato luogo anche ad enomi – non viene adeguatamente valutata).
4. Non sono chiari i criteri che presiedono alla distribuzione dei sussidi erogati dalla Regione, in quanto non sempre verrebbe rispettato il parametro della giacenza sul conto corrente.
5. Non sono chiari i criteri per l’assegnazione alle attività lavorative.
6. Non sono chiari i criteri per la formazione delle liste utili per corsi e attività lavorative.

Il Garante è intervenuto presso la Direzione dell’Istituto, che ha chiarito quanto segue.

1. Al momento, per problemi organizzativi, non è possibile un’apertura prolungata. Tuttavia, con l’intervento relativo alla quinta sezione operato nel mese di marzo, oltre l’ottanta per cento degli spazi detentivi è aperto per otto ore e mezza giornaliere.
2. Lo stanziamento economico per l’igiene delle celle è sempre stato insufficiente. La drastica riduzione del numero dei detenuti presenti nell’Istituto comporterà una quantità *pro capite* maggiore a disposizione, senza dimenticare il sensibile aiuto degli Assistenti volontari.
3. La frequenza alle attività e gli eventuali enomi sono menzionati nelle relazioni di sintesi. Si tratta di elementi necessari ma non sufficienti per una prognosi favorevole, posto che il comportamento del detenuto viene valutato complessivamente. I tempi per la concessione dei permessi premio dipendono dalla predisposizione della relazione di sintesi, a sua volta legata

al tempo occorrente per l'indagine sociale effettuata dall'Ufficio Esecuzione penale esterna e dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio di Sorveglianza.

4. La Regione eroga sussidi in occasione delle Festività e contributi post-detenzione per i detenuti che versano in stato di bisogno. Sul conto corrente, si valuta la movimentazione a partite dalla data dell'ultimo sussidio erogato, considerando una media di circa settanta euro al mese.

5. Le attività lavorative possono dipendere dal budget stanziato dall'Amministrazione, da imprese o cooperative esterne. I *“lavori domestici”*, pagati dall'Amministrazione, sono assegnati sulla base di graduatoria, formata in ragione dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, dei carichi familiari e della professionalità, fermo restando il requisito del buon comportamento, posto che trattasi di lavori che presuppongono una certa libertà di movimenti. I lavori che all'interno dell'Istituto sono gestiti da una cooperativa (panetteria e lavanderia) non seguono i criteri della graduatoria. I responsabili della cooperativa individuano criteri di massima, che comprendono, tra gli altri, normalmente il fine pena e il buon comportamento. Viene quindi bandito un interpello, con l'effettuazione di colloquio individuale, al fine di stabilire i candidati idonei, non diversamente da quanto accade per qualsiasi colloquio di lavoro nell'ambiente esterno.

6. Non esistono liste per i corsi. Per quelli organizzati dai volontari (ad esempio, lettura, giornalismo, cineforum), i detenuti interessati sono inseriti in base ai posti disponibili e alla data di presentazione della domanda. Per quelli professionali, attualmente il solo corso di panetteria, si applicano gli stessi criteri esposti per i lavori che all'interno del carcere vengono gestiti da una cooperativa. Attraverso il colloquio, vengono individuati i detenuti idonei a svolgere il corso, anche in base alla capacità mostrata di stare nel gruppo che seguirà il corso medesimo.

AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA

Caso n. 29 – Reati in materia di stupefacenti – criticità interpretative in ordine all'eventuale rideterminazione della pena – Amministrazione della Giustizia.

L'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, noto come *“Iervolino-Vassalli”*, in vigore fino al 20 febbraio 2006, prevedeva, per i fatti di lieve entità, una circostanza attenuante, stabilendo una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per le droghe leggere e tra un anno e sei anni per le droghe pesanti.

Il 21 febbraio 2006 entrava in vigore la legge 49/2006, nota come “*Fini-Giovanardi*”, che uniformava il trattamento sanzionatorio riguardo alla circostanza di cui al predetto articolo 73, comma 5 (pena da un anno a sei anni).

La Corte costituzionale, con sentenza 251/2012, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 4, del Codice penale, nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 73, comma 5; ciò significava che tale attenuante potesse prevalere sulla recidiva.

Il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 10, riduceva la pena prevista dall’articolo 73, comma 5, da uno a cinque anni. In più, mutava la fattispecie, da circostanza attenuante a reato autonomo.

La Corte costituzionale, con sentenza 32/2014, dichiarava illegittima la legge 49/2006 (“*Fini-Giovanardi*”), di talché riviveva il precedente decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (“*Iervolino-Vassalli*”). Scampava, tuttavia, a tale declaratoria l’articolo 73, comma 5 più volte citato come da ultimo emendato con il decreto legge 146/2013.

Infine, il decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79, modificava ulteriormente l’articolo 73, comma 5, prevedendo, per fatti di lieve entità, una pena compresa tra i sei mesi e i quattro anni per tutte le droghe, leggere e pesanti.

Si è creata un’evidente stratificazione normativa, che ha creato notevoli problemi interpretativi in ordine alla determinazione della pena.

Si possono rilevare due situazioni.

Per i processi pendenti per fatti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto legge 146/2013, si applica l’articolo 73, comma 5, nel testo novellato dal decreto legge 36/2014, in quanto *lex mitior* sopravvenuta (in ossequio al disposto di cui all’articolo 2, comma 4, del Codice penale).

Per i processi pendenti per fatti antecedenti al 24 dicembre 2013, in linea generale rivive l’articolo 73, comma 5, nella formulazione primigenia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (“*Iervolino-Vassalli*”), ma occorre valutare caso per caso. Infatti, per le droghe pesanti, la disciplina oggi in vigore prevede una pena minore e, per le droghe leggere, la novella dispone, come si diceva, una fattispecie di reato autonoma e non più una mera circostanza attenuante.

Inoltre, occorre affrontare la questione delle sentenze passate in giudicato.

A tale proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, con sentenza resa in data 29 maggio 2014, ha chiarito che “*nella specie il giudice dell’esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza della cui esecuzione si tratta, ove ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5,*

d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte cost. n. 32 del 2014, senza tenere conto di successive modifiche legislative”.

Ciò significa che, essendo venuto meno l’obbligo di prevalenza della recidiva sull’attenuante ex articolo 73, comma 5, per tutti i reati precedenti al 24 dicembre 2013 in ordine ai quali era stata dichiarata, appunto, la prevalenza della recidiva, va rideterminata la pena.

Infine, limitandosi alla pena edittale, questione su cui la Corte di Cassazione non è intervenuta, al momento si possono rassegnare le seguenti considerazioni, in attesa delle prime pronunce giurisprudenziali.

Per le droghe pesanti, dovrebbe trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, in quanto contenente pene più miti.

Per le droghe leggere, dovrebbe, invece, trovare applicazione la legge 49/2006, per gli stessi motivi (prevalenza della *lex mitior*), per i reati commessi anteriormente alla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale.

Casi nn. 17, 28, 32-33, 36, 46 e 54 – Rimedi risarcitori ex articolo 35 ter della legge 354/1975 – criticità interpretative e applicative – Amministrazione della Giustizia.

L’articolo 35 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come inserito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 117, ha previsto rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.

Si tratta di un intervento legislativo facente parte dell’insieme delle misure, già citate nel capitolo 1 della presente Relazione, che lo Stato italiano ha varato su impulso della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, dopo la sentenza “*Torreggiani*”, che aveva condannato l’Italia per la detenzione in condizioni inumane o degradanti.

I rimedi risarcitori, qualora il detenuto abbia subito la detenzione degradante, consistono in una riduzione di pena, nella misura di uno “sconto” di un giorno ogni dieci di carcere, per chi deve ancora scontare la pena, nonché di un rimborso pari a euro otto per giorno, a favore di chi ha già espiato la pena o ha subito il pregiudizio in stato di custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare.

L’applicazione concreta del rimedio risarcitorio dello “sconto” di un giorno ogni dieci di carcere ha conosciuto problemi di natura interpretativa che, allo stato, ne hanno praticamente vanificato l’efficacia.

La Magistratura di Sorveglianza, nella sua maggioranza, ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai detenuti, ivi compresi quelli del carcere valdostano, sulla base della “*non attualità*” del pregiudizio.

In questo senso, anche il parere tecnico del Consiglio superiore della Magistratura sul disegno di legge di conversione del decreto 92/2014.

Tanto, poiché l'articolo 35 ter contiene il rinvio all'articolo 69, comma 6, lettera b) della legge 354/1975 che si riferisce, appunto, all'attualità del pregiudizio.

Il detenuto dovrebbe, quindi, rivolgersi al Giudice civile. Senonché, il rimedio risarcitorio in esame è da ritenere “*speciale*” rispetto ai rimedi ordinari e prevede la competenza del Giudice civile solo in relazione alla fattispecie del ristoro pari a euro otto per giorno, a favore dei soli ex detenuti.

Ci troviamo, quindi, ad un stordente e doloroso impasse per i ristretti che si vedono dichiarare inammissibile il ricorso al Magistrato di Sorveglianza e hanno ovviamente riserve ad adire il Giudice civile.

Come uscire da questo impasse?

Per altro, i suoi effetti non riguardano la sfera dei soli detenuti, ma anche la situazione carceraria dello Stato italiano, costantemente monitorata dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di fronte alla quale verrebbe presentata una misura inefficace, con il pericolo di una condanna.

Un'ipotesi interpretativa avanzata da studiosi e Garanti, rispettosa delle indicazioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, volta ad un ristoro effettivo e non virtuale, fa leva sul fatto che il pregiudizio di cui al comma 1 (rimedio relativo allo “*sconto*” della pena) è lo stesso del comma 3 (rimedio “*monetario*”).

Ciò significa che, siccome il risarcimento monetario di cui al comma 3 è destinato a soggetti già in libertà, e quindi il pregiudizio è, per forza di cose, “*non attuale*”, anche il comma 1, che tratta, si ripete, del medesimo pregiudizio, non può interpretarsi nel senso della sua “*attualità*”.

Senza dimenticare la lettera della norma, che, come si diceva, attribuisce al Giudice civile solo il rimedio in termini monetari e solo per i soggetti già scarcerati.

La problematica è stata sottoposta al Ministro della Giustizia, nel corso dell'incontro in data 2 dicembre 2014, dalla delegazione dei Garanti, relatore il Garante della Valle d'Aosta.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Nessuna variazione è stata apportata all'orario di apertura al pubblico; infatti il Garante riceve il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie viene garantita la possibilità di incontro in altro luogo, in attesa che si compia il previsto trasferimento dell'Ufficio in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Garante accede, altresì, alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne fanno richiesta, nonché le visite che ritiene opportune, secondo le norme sull'Ordinamento penitenziario e il Protocollo d'intesa.

2. Lo staff.

L'organico, che era composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi e due coadiutori, dal 1° gennaio 2014 è sceso a tre unità, con l'assunzione di un incarico di particolare posizione organizzativa presso altra Struttura regionale di uno dei due istruttori amministrativi che, peraltro, svolgeva già un'attività lavorativa sensibilmente ridotta in quanto titolare di una carica pubblica. Il trasferimento veniva completato a far data dal 1 giugno 2014.

Dal mese di giugno, è venuta meno, temporaneamente, per istituto previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche la presenza del secondo istruttore amministrativo che si occupava dell'esame dei reclami. L'organico è completato dai due coadiutori impiegati però in compiti amministrativi.

A fine anno, è stata aperta un'indagine conoscitiva sulla disponibilità di dipendenti regionali di categoria/posizione D (funzionario) al trasferimento presso l'Ufficio del Difensore civico per la copertura del posto resosi vacante in organico, necessario per far fronte anche all'incremento di attività della difesa civica valdostana, per altro ampliata anche in ragione delle accresciute funzioni attribuite dalla richiamata legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che, novellando la legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico, ha

conferito a questa figura anche le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali sono quelle dell'Ufficio del Difensore civico, da adattarsi alla funzione del Garante, anche nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

La funzione di Garante viene svolta ad invarianza di spesa, nel senso che non sono state previste ulteriori risorse finanziarie rispetto a quelle originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico.

Tali risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 171.000 (euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013), si sono rivelate sufficienti, risultando al termine dell'esercizio impegni a valere sui corrispondenti dettagli pari a circa il 93% della somma stanziata.

Si precisa, però, che il capitolo concernente le trasferte, ridotto della metà già nel 2013, pur essendosi portata a regime l'ulteriore funzione di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ha consentito la sola partecipazione alle sedi istituzionali.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Il *Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale*, cui il Garante valdostano ha assiduamente partecipato, si è occupato delle principali novità normative e delle problematiche che hanno interessato il mondo carcerario. Di tale attività si è dato conto nel capitolo 1.

Inoltre, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione di Firenze del 14 maggio 2014, il Coordinamento ha organizzato sull'insieme del territorio italiano, nel corso di una settimana, incontri con gli organi di informazione ove ogni Garante dei detenuti, aderendo all'iniziativa promossa da 60 associazioni di volontariato che operano a vario titolo in ambito carcerario, ha sottoscritto e successivamente illustrato la lettera aperta, indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia.

Con questa lettera i sottoscrittori hanno inteso, da un lato, assicurare la piena disponibilità a sostenere il difficile ma inevitabile percorso di riforme legislative intrapreso a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) e, dall'altro,

per rivolgere alle istituzioni alcune richieste partendo dalla trentennale e variegata attività di impegno e di lavoro nel sistema penitenziario italiano.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste.

Per il particolare interesse, si richiama il *Protocollo d'intesa* (Allegato 6) siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, già ampiamente illustrato nella relazione per l'anno 2012, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile, che ha garantito l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto.

Questo Ufficio ha poi riproposto, per l'anno scolastico 2014/2015, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola* al fine di promuovere la cultura della Garanzia dei diritti dei ristretti, anche nelle funzioni di Difensore civico, nel mondo della scuola. Nel corso dell'anno in esame, è stato organizzato un incontro presso un'Istituzione scolastica della Valle.

Ad inizio 2014, il Garante ha indirizzato ai detenuti della Casa Circondariale di Brissogne un messaggio di auguri per il nuovo anno, nei termini che seguono.

“Un futuro migliore, in vista della libertà, si può costruire già all'interno di una Casa circondariale, dove sono presenti valori importanti, quali la solidarietà e la vicinanza morale tra i ristretti.

Sono valori fondamentali, che devono permeare la società civile, soprattutto in tempi di difficoltà. John Fitzgerald Kennedy sosteneva che non bisogna perdere l'occasione di una crisi per rinascere. Abbiamo vissuto periodi in cui l'uomo ha messo al primo posto l'avere, l'ostentare; è il momento di riscoprire l'essere, le potenzialità di ognuno di noi, messe al servizio dei nostri simili.

A Voi che vivete in una condizione di restrizione e quindi di privazione possono sembrare solo parole ma vi invito ad una riflessione, perché il momento dell'agognata uscita dal carcere e del ritorno alla vita civile avrà una prospettiva diversa e positiva, se l'esperienza detentiva vi lascerà, in luogo di una pur comprensibile amarezza, il ricordo dei tanti esempi di aiuto reciproco con gli altri compagni di cella.

Sarà la linfa vitale per ricominciare.

Auguro a Voi e alle Vostre Famiglie un sincero e sereno 2014”.

4.2. Le altre attività.

Quest'anno, l'Ufficio del Garante non ha potuto, in ragione di impegni istituzionali concomitanti organizzati fuori Valle, partecipare alle due riunioni periodiche dell'Osservatorio, organismo che si riunisce di norma semestralmente per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, atto sottoscritto per favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

Il Difensore civico, anche nelle sue funzioni di Garante, ha tuttavia inviato in occasione di entrambi gli incontri, una nota esplicativa dell'attività svolta e delle problematiche ancora esistenti presso la Casa circondariale di Brissogne.

Dai resoconti inviati, è stato possibile constatare che l'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si è rivelato ancora una volta un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Compito del Garante è quello di provvedere alla tutela dei diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

A titolo riassuntivo e di sistema, possono rassegnarsi le seguenti conclusioni.

Il Garante ha affrontato diversi casi concreti portati alla sua attenzione; i più interessanti sono trattati in apposito capitolo della presente relazione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne avevano sottoscritto un *Protocollo d'intesa*, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

Come già esplicitato, l'anno 2014 è stato caratterizzato dai primi, significativi effetti dei due interventi normativi illustrati nella Relazione dell'anno precedente, entrambi definiti “*svuota carceri*”, volti a ridurre il problema principale che, da tempo, affligge pesantemente le Istituzioni penitenziarie: il sovraffollamento.

A fine dicembre 2014, il totale dei detenuti presenti nella Casa circondariale di Brissogne era pari a 134 unità su una capienza di 180; si pensi che, a fine 2012, il totale era di 281 unità su una capienza di 181.

L'atmosfera è pertanto più vivibile, anche se il sovraffollamento non è l'unico problema; restano da affrontare e risolvere questioni che attengono ad altri parametri, come la qualità dell'igiene personale e delle celle, un migliore riscaldamento e una maggiore apertura delle medesime e l'individuazione di ulteriori spazi idonei per la socializzazione e le attività sportive, ricreative e culturali.

Tra le misure adottate, volte a migliorare le condizioni di reclusione, occorre segnalare anche il risarcimento previsto dall'articolo 35 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dal decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, di cui ho diffusamente argomentato nel capitolo 1 della presente Relazione.

Si tratta di una forma di ristoro, per i periodi trascorsi dai detenuti in condizioni disumane o degradanti, in ragione di uno sconto di pena o di un riconoscimento monetario. Le difficoltà

applicative della norma, di cui ho dato conto, hanno prodotto una forte disillusione tra i ristretti, che vi facevano affidamento.

Dal punto di vista umano, un diffuso sentimento di scoramento e di disorientamento.

Dal punto di vista giuridico, senza entrare in particolari tecnici, in ordine ai quali rinvio al capitolo 3, rilevo come la misura in esame, oltre a riconoscere un ristoro ai soggetti che hanno subito la condizione degradante, costituisce un elemento fondamentale al fine di ricondurre la detenzione e le sue conseguenze a livelli accettabili, come richiesto dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che il 28 maggio 2014 ha valutato positivamente le varie misure poste in atto, ma che, a maggio 2015, monitorerà la situazione per verificare se tali misure hanno sortito effetti concreti.

Questo tema mi sta molto a cuore e l’ho significato al Ministro della Giustizia nel corso dell’incontro del 2 dicembre 2014, cui ho partecipato in delegazione con altri Garanti regionali. Il Ministro ha attivato un tavolo tecnico con la Magistratura di Sorveglianza.

Un altro tema che mi sta a cuore è il lavoro, all’interno e all’esterno delle carceri.

L’assegnazione ad attività lavorative, oltre ad essere astrattamente in linea col principio costituzionale della riabilitazione, si palesa efficace nel concreto, nella misura dell’abbattimento drastico della recidiva.

È ormai dimostrato che la rieducazione del reo passa attraverso lavoro, formazione, cultura, istruzione.

L’espiazione come mera punizione produce una spirale devastante, consegnando alla vita libera persone incattivite e peggiori rispetto alla loro esistenza pre-detenzione.

La pena come vera rieducazione produce, per contro, il recupero ed il reinserimento effettivi del condannato nella vita civile.

Sono argomenti facilmente spendibili anche nei confronti di chi, invocando la congiuntura economica sfavorevole, ritiene che le poche risorse disponibili debbano confluire ragionevolmente ad altri fini. A costoro, attenti precipuamente (o solamente) all’aspetto finanziario, possono essere opposti fatti e cifre precisi che fanno degli interventi realizzati un vero e proprio “*investimento*” nelle “*risorse umane*” costituite dalla popolazione detenuta.

Nella Relazione relativa all’anno 2013, avevo espresso apprezzamento per l’istituzione della figura del Garante nazionale, anche se avrei preferito che l’elezione spettasse al Parlamento, trattandosi di organismo di garanzia. La nomina da parte del Capo dello Stato, sentite le Commissioni parlamentari, in luogo della designazione governativa, comunque era da considerarsi una buona soluzione.

A circa un anno dalla previsione normativa, non posso non rilevare come il Garante non sia ancora stato nominato.

Sempre nel corso dell'incontro del 2 dicembre 2014, cui ho accennato, il Ministro della Giustizia ha annunciato la convocazione degli “*Stati Generali*” del carcere, un forum di alto livello e di ampio respiro, con l'obiettivo di affrontare le problematiche del carcere nel loro complesso, attraverso il contributo e l'interrelazione tra tutti gli attori del sistema, compresi i Garanti.

Mi sia quindi consentita, in conclusione, una cauta vena di ottimismo per l'anno 2015. Sempre di più, la nostra stella polare deve essere il disposto dell'articolo 27 della Costituzione: la pena volta alla rieducazione del reo ed al suo reinserimento positivo nella società. Se la seguiremo con instancabile convinzione e discernimento, le questioni aperte troveranno, anche se non nell'immediato, la loro naturale e conseguente risoluzione.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.....	51
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	62
ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.	67
ALLEGATO 4 – Carcere e <i>probation</i>	89
ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d’Aosta.....	125
ALLEGATO 6 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	129
ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	131
ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.	132
ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	133
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	134
ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	135
ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età.....	136
ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta.	137
ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta.....	138
ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	139
ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	140
ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell’anno 2014.	141
ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà.	142
ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2014,	143
ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato,	144
ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato,.....	145
ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione.	146

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.	147
ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta.	148
ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.	151
ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.	153
ALLEGATO 27 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	157
ALLEGATO 28 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	158

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale e del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

*(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)*²⁵

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)*²⁶

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 3

(Requisiti)

2. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
3. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza²⁷;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis²⁸;
 - f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5²⁹.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;

²⁵ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁶ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁷ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁸ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

²⁹ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
 3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
 4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
 5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale³⁰.

³⁰ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione³¹.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi³².
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale³³.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione³⁴.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con

³¹ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³² Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³³ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁴ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta³⁵.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale³⁶.

³⁵ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁶ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato³⁷.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali³⁸.

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*³⁹

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

³⁷ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁸ Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

³⁹ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁴⁰;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁴¹.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;

⁴⁰ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴¹ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁴².
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
 3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
 4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni

⁴² Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica⁴³.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può⁴⁴:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

⁴³ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁴ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte⁴⁵.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

⁴⁵ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull'«Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra» (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18 e 67.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{46, 47}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici⁴⁸.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

⁴⁶ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁴⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

⁴⁸ Comma sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

*Omissis*⁴⁹.

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto⁵⁰.

*Omissis*⁵¹.

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁵²;
- l-ter) i membri del Parlamento europeo⁵³.

⁴⁹ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁵⁰ Comma sostituito dall'articolo 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e successivamente dall'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 95.

⁵¹ Comma abrogato dall'articolo 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁵² Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

⁵³ Lettera aggiunta dalla lettera a), decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁵⁴.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

⁵⁴ Comma così modificato dall'articolo 16 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306.

ALLEGATO 3 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati⁵⁵.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo Istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'Istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in Istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro Istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'Autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

⁵⁵ Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento sull'ordinamento penitenziario*), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Vita quotidiana.

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di Istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "*sopravvitto*") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in Istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun Istituto sono indicati nella *Carta dei servizi sanitari* per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al Direttore dell'Istituto, agli ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di Istituto.

Nell'Istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più Educatori, da uno o più Assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'Istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del Direttore dell'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del Direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il Direttore dell'Istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in Istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il Garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in Istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al Direttore dell'Istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole

sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'Istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in Istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al Servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena

ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare del l'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni

di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcooldipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore o dell'Autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'Istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'Istituto, custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'art. 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'Istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO – Glossario.**Amnistia.**

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (artt. 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’Ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (artt. 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (art. 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l’assistente sociale del comune o della ASL), che fa capo agli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il Giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l’imputato acconsente (art. 275 bis c.p.p.). Il consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in carcere (art. 23 O.P.).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l’imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'art. 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di Sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (art. 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (art. 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (art. 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal Giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un Istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'Istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'Istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2 art. 3 ter d.l. 22.12.2011 n. 211 (convertito dalla l.17.2.2012 n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il Giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un Istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (art. 62 legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

Nei linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli artt. 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli artt. 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal Giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al Giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di Sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (artt. 679 e 680 codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al Giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal Giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (artt. 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Art. 34 OP e art. 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (art. 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3° c, c.p.p.).

Il Magistrato di Sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti c.p. e art. 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (art. 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'Istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il Direttore e i vicedirettori dell'Istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il comandante, gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'Istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'Istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente

esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;

- gli assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il cappellano ed i ministri di culto;
- lo psicologo, lo psichiatra, il responsabile dell'area sanitaria, i medici e gli infermieri;
- il responsabile dell'area amministrativo-contabile e i contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'Istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il Magistrato di Sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte europea dei Diritti dell'Uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di Sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'Istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospendere l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il Giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un Magistrato di Sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sia come Giudice di primo grado sia come Giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come Giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico Giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe).

L'UEPE (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975, è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il Magistrato di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Al Magistrato di Sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al Magistrato di Sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della Direzione dell'Istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai Servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.**I principi costituzionali.**

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'Autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del Giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd *legge Gozzini*) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd *legge Simeone-Saraceni*) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni*”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd *legge ex Cirielli*) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con dpr n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con dpr n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”
legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”.

ALLEGATO 4 – Carcere e *probation*⁵⁶.

L'Ordinamento penitenziario vigente, introdotto con la legge di riforma del 26 luglio 1975, n. 354 e ripetutamente innovato con successivi interventi normativi, prevede diverse modalità di esecuzione della pena, dalla privazione totale della libertà a limitazioni parziali di essa.

È ancora diffusa nel comune sentire, quando si affronta il tema dell'esecuzione delle pene, l'opinione che identifica l'espiazione della sanzione penale con il carcere: nell'immaginario collettivo il carcere, con la sua fisicità, presente nella società ma distinta da essa, rappresenta ancora il luogo esclusivo della pena, che sembra escludere forme diverse di espiazione.

Il sistema è in realtà articolato e complesso e comprende il carcere e l'area penale esterna, oggi comunemente conosciuta a livello internazionale come *probation*.

CARCERE⁵⁷.

La privazione della libertà personale tramite la reclusione in carcere si è affermata nel XIX secolo ed è la pena più diffusa negli ordinamenti contemporanei per i reati di non lieve entità.

La nostra *Costituzione* con l'articolo 27, comma 3, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur non rinnegandola, la funzione punitivo-retributiva della pena, per cui il reo ha un debito con la società determinato dalla violazione della legge, che deve essere pagato.

All'Amministrazione penitenziaria è assegnato il mandato istituzionale di promuovere interventi “che devono tendere al reinserimento sociale” (articolo 1, della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare “un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (articolo 1, comma 2, regolamento di esecuzione, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Il complesso di attività, misure ed interventi che concorrono a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta prende il nome di *trattamento rieducativo*.

In questa area informativa si trovano schede sulle attività praticate negli Istituti penitenziari che costituiscono “*elementi del trattamento*” individuati dall'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario. Informazioni sui i diritti che condannati e internati conservano durante la privazione della libertà e gli strumenti di tutela.

Le misure di sicurezza detentive non sono pene, ma sanzioni che comunque richiedono la limitazione della libertà e perciò sono applicate in Istituti che rientrano nel sistema penitenziario.

Osservazione e trattamento⁵⁸.

Nell'attuale sistema penitenziario l'osservazione scientifica della personalità, rappresenta il metodo scientifico attraverso cui l'Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati,

⁵⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.wp, aggiornata al 27 ottobre 2014.

⁵⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

⁵⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.wp, aggiornata al 26 novembre 2014.

attraverso la rimozione delle cause di disadattamento sociale che starebbero alla base della devianza criminale, secondo la definizione dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario).

L'osservazione è espletata, secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione) da personale dipendente dell'Amministrazione (Educatori, Assistenti sociali, Personale di polizia penitenziaria) e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore dell'Istituto.

L'articolo 27 del regolamento di esecuzione precisa la metodologia da seguire in sede di osservazione comprendente:

- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di cosiddetta revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte anti giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa. Periodicamente il Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.) formato dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli Operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Durante l'esecuzione in carcere o in misura di sicurezza, il programma di trattamento è compilato dal Gruppo di osservazione e trattamento (G.O.T.) composto dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa per registrare l'evoluzione della personalità del detenuto o internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.

Scrittura e lettura in carcere⁵⁹.

Scrittura in carcere.

Tra le attività culturali organizzate all'interno degli Istituti penitenziari la scrittura nelle sue varie forme ha assunto negli ultimi anni il rilievo di efficace strumento di supporto per la crescita personale e il reinserimento sociale delle persone in stato di reclusione.

Negli Istituti sono diffuse iniziative di scrittura in forma di narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura per il teatro ed il settore audiovisivo e/o di forme di comunicazione finalizzate all'informazione (giornali, siti internet, trasmissioni radiotelevisive).

⁵⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_2.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

Biblioteche penitenziarie.

Gli articoli 12 e 19 della legge 354/1975 prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; mentre, l'articolo 21 del regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 dispone che la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l'attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici.

È attiva una collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con gli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni), il cui scopo è di siglare protocolli d'intesa finalizzati al miglioramento ed alla promozione dei servizi di biblioteca in favore dei soggetti in esecuzione pena.

Giornali dal carcere.

Un'importante attività risocializzante si esprime attraverso la creazione di redazioni giornalistiche all'interno degli Istituti penitenziari. Generalmente i periodici nascono grazie alla collaborazione di giornalisti che operano come volontari all'interno e all'esterno delle strutture e che, attraverso alcuni corsi di formazione, insegnano ai detenuti gli elementi del mestiere. In molti Istituti l'attività redazionale si svolge in locali dedicati nei quali i detenuti si incontrano per discutere della stesura e della definizione del giornale. Diversi periodici, vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

Giornali dal carcere.

(L'elenco è solo indicativo e non esaurisce tutte le pubblicazioni realizzate negli Istituti, alcune delle quali hanno una diffusione solo interna o limitata nel tempo).

Nome del giornale	Chi lo produce o dove si produce
Albatros	Istituto Penale Minorile di <i>Torino</i>
Altra chiave news	Casa di reclusione di <i>Fermo</i>
Altrove	Casa di reclusione di <i>Alessandria</i>
Area di servizio	Carcere e territorio di <i>Genova</i>
Beccati a scrivere	Terza casa di Rebibbia <i>Roma</i>
Bollettino	Associazione Liberarsi
Bollettino	Osservatorio Calamandrana
Buona condotta	Casa circondariale di <i>Modena</i>
Carte Bollate	Casa di reclusione di <i>Milano</i> Bollate
Da quale pulpito	Casa circondariale di <i>Benevento</i>
Dignitas, percorsi di carcere e giustizia	Sesta Opera San Fedele

Espressioni	Casa circondariale di <i>Lucca</i>
Facce e Maschere	Progetto Ekotonos <i>Milano</i> San Vittore
Frammenti	Carcere di <i>Napoli</i> Secondigliano
Fuori riga	Casa circondariale di <i>Ancona</i>
Gutenberg	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
Il Due (periodico <i>online</i>)	Casa circondariale di <i>Milano</i> San Vittore
Il Panneggio	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
L'impronta	Casa circondariale di <i>Venezia</i>
Il Ponte	Casa circondariale di <i>Massa</i>
Il miglio rosso	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Io e Caino	Casa circondariale di <i>Ascoli Piceno</i>
Kasanzababbà	Casa circondariale di <i>Pisa</i>
La Gazza ladra	Casa circondariale di <i>Novara</i>
La Grande Promessa	Casa di reclusione di <i>Porto Azzurro</i>
La Rondine	Casa di reclusione di <i>Fossano</i>
La storia di Nabuc	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Aversa</i>
La Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
L'Alba	Casa circondariale di <i>Ivrea</i>
Le Voci Dentro	Ospedale psichiatrico giudiziario <i>Barcellona</i> Pozzo di Gotto
L'Eco di Gorizia	Carcere di <i>Gorizia</i>
Liberamente	Carcere Pagliarelli di <i>Palermo</i>
L'oblò	Casa circondariale di <i>Milano</i> San Vittore
Mai dire mai	Bollettino per l'abolizione dell'ergastolo
Mezzo Busto	Carcere di <i>Busto Arsizio</i>
Micro Cosmo	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Mondo a quadretti	Casa di reclusione di <i>Fossombrone</i>
Non solo chiacchiere	Associazione Il Gruppo Libero
Nuovo Effatà	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Reggio Emilia</i>

9m2news	Casa circondariale di <i>Varese</i>
Orizzonti	Casa circondariale di <i>Agrigento</i>
Orti Oricellari 18	Istituto penale minorile Meucci di <i>Firenze</i>
Pagine speciali ⁶⁰	Casa circondariale di <i>Aosta</i>
Penna libera tutti	Casa circondariale di <i>Pesaro</i>
Piano di fuga	Casa circondariale di <i>Lecce</i>
Prospettiva Esse	Casa circondariale di <i>Rovigo</i>
Ragazze Fuori	Istituto a Custodia attenuata di <i>Empoli</i>
Ristretti Orizzonti	Casa di reclusione <i>Padova</i> Carcere femminile della Giudecca <i>Venezia</i>
Roma Dentro	Detenuti delle carceri di <i>Roma</i>
Salute in Grata (periodico sulla salute)	Casa di reclusione <i>Milano Bollate</i>
Senza Sbarre	Bollettino su figli e genitori, carcere, territorio
Sosta Forzata	Casa circondariale di <i>Piacenza</i>
Spiragli	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Montelupo Fiorentino</i>
33,3	Ospedale Psichiatrico Giudiziario di <i>Napoli</i>
Uomini liberi	Casa circondariale di <i>Lodi</i>
Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
Voci di dentro	Casa circondariale di <i>Chieti</i>
Zona 508	Istituti Penitenziari di <i>Brescia</i>

Attività ricreative e sport⁶¹.

Le attività di tipo ludico-ricreativo sono valorizzate dall'Ordinamento penitenziario perché utili a favorire aggregazione e approcci relazionali positivi oltre a concedere in molti casi margini di autonomia nella loro organizzazione ai detenuti.

Alle attività sportive in particolare l'Ordinamento penitenziario attribuisce una funzione educativa desumibile oltre che dall'art.15 (elementi del trattamento) dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/75) anche dall'articolo 59 (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000), che richiede una

⁶⁰ Dato non presente nel sito del Ministero della Giustizia, aggiunto dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

⁶¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

programmazione delle attività culturali, ricreative e sportive in grado di “*favorire possibilità di espressioni differenziate*”.

I numerosi programmi sportivi realizzati all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e per minori sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività.

Teatro in carcere⁶².

All'inizio degli anni '80 il teatro in carcere – già presente in alcuni Istituti con esperienze amatoriali – assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano negli anni. Si pone l'accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull'attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest'ultima, in grado di intervenire sugli aspetti relazionali e la cura di sé. Il teatro diviene anche uno strumento importante per far conoscere alla società la realtà del carcere, sia tramite rappresentazioni negli Istituti aperte al pubblico, sia con spettacoli di compagnie di detenuti in teatri esterni.

Il 5 luglio 1982 rappresenta una data storica per il teatro penitenziario. Per la prima volta sei detenuti-attori si esibiscono al di fuori del carcere. Fanno parte del *Teatro-Gruppo* (oggi *Compagnia stabile assai*) costituitosi qualche mese prima nella casa di reclusione di Rebibbia per iniziativa di Antonio Turco, educatore convinto che il teatro possa entrare a pieno titolo e con una propria specificità a far parte delle attività trattamentali. Lo spettacolo “*Sorveglianza speciale*” di Jean Genet venne rappresentato all'interno della Rocca di Albronz a Spoleto, con oltre cinquecento invitati. L'esperienza è stata resa possibile dalla collaborazione tra il direttore e il gruppo educativo della casa di reclusione con il Magistrato di Sorveglianza Luigi Daga che ha concesso permessi eccezionali agli attori, interpretando in maniera estensiva l'articolo 30 dell'Ordinamento penitenziario. In quegli anni nascono compagnie ancora oggi sulla scena del teatro civile. Nel 1984 Luigi Pagano crea un laboratorio di teatro nella casa circondariale di Brescia a cui segue la compagnia Ticvin a Milano, nel carcere di San Vittore.

Il 22 dicembre 1986 sono ben 53 i detenuti del Teatro - Gruppo di Rebibbia reclusione che usufruiscono dei permessi premio, introdotti dall'appena approvata Legge Gozzini, per rappresentare “*Bazar napoletano*” al “*Argentina*” di Roma. Lo stesso teatro in cui l'anno precedente si è esibita, durante la tappa romana della tournée italiana, “*The San Quentin Drama Workshop*”, una compagnia fondata nel 1957 nel carcere di San Quintino, in California, per volere di alcuni detenuti diretti da Rick Cluchey, ergastolano graziato per meriti teatrali. La drammaturgia del gruppo statunitense influenza e offre spunti di ricerca espressiva ai laboratori nascenti in altre carceri. A. Volterra, nel 1988 Armando Punzo fonda la *Compagnia della Fortezza* con la quale precisa metodologie e scopi dell'attività di ricerca teatrale con i detenuti.

Da allora le esperienze di teatro carcere si sono moltiplicate, l'Amministrazione penitenziaria ha aperto nuovi spazi, sostenuto progetti di sperimentazione e formazione, promosso forme di collaborazione con gli enti locali e culturali, come il protocollo d'intesa firmato nel 2011 tra il *Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna*, il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria e la Regione Emilia Romagna o come quello, siglato nel 2013 tra *Il Teatro stabile del Veneto*, l'Associazione di promozione sociale “*Balamos*” e la casa circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia per incentivare gli scambi artistici e culturali tra il prestigioso ente veneto e le iniziative teatrali promosse nelle carceri. Per alcuni

⁶² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

anni, fino al 2001, anche l'Ente Teatrale Italiano ha sostenuto un progetto speciale per il teatro in carcere. Alcune esperienze hanno assunto una dimensione europea il progetto Socrates/Grundvig Teatro e carcere in Europa – promosso da Carte Blanche-Compagnia della Fortezza e Newo (Italia), Riksdrama/Riksteatern (Svezia), Escape Artists (Inghilterra), Théâtre de l'Opprimé (Francia), Aufbruch Kunst Gefangnis Stadt (Germania), Kunstrand (Austria).

Le compagnie che lavorano negli Istituti penitenziari sono oggi oltre cento.

Queste esperienze sviluppano diverse forme di collaborazione tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e vari soggetti istituzionali, principalmente le istituzioni culturali del territorio e degli enti locali. Gruppi e compagnie, pur con differenti caratteristiche operative e stilistiche, realizzano spettacoli in cui la qualità espressiva ed artistica si coniuga con l'uso ai fini pedagogici della pratica teatrale.

Molti gruppi si esibiscono anche nei teatri cittadini, in altri casi sono stati i teatri interni alle carceri ad aprire le porte al pubblico esterno, come quello della casa circondariale di Rebibbia che dal 2003 al 2011 ha accolto circa 22.000 spettatori. Nell'Istituto romano operano tre compagnie teatrali costituite dall'associazione *La ribalta-Centro studi Enrico Maria Salerno* che ha collaborato con i fratelli Taviani nella realizzazione del film *Cesare deve morire*, vincitore dell'Orso d'oro al 62° Festival di Berlino e di cinque David di Donatello nel 2012.

Compagnie che conducono o hanno condotto laboratori teatrali in carcere:

- Accademia della Follia – Gorizia e Trieste;
- Agita Teatro Associazione Nazionale (Patrizia Mazzoni, Salvatore Guadagnuolo);
- Alessandra Amicarelli – L'Aquila (Charleville Mezieres);
- Alessio Traversi – Arci Livorno;
- Appunti di viaggio – Rimini;
- Argomm teatro – Milano (Francesco Mazza);
- Artestudio – Roma (Riccardo Vannuccini);
- Associazione culturale Factory – Lecce (Paola Leone);
- Associazione Sobborghi – San Gimignano (Altero Borghi);
- Associazione sobborghi – Siena;
- Associazione Sted – Modena;
- Associazione Volontari Carcere “Dialogo” – Porto Azzurro (Manola Scali);
- Balamos – Venezia (Michalis Traitsis);
- Carmela Cosentino e Piero Ristagno – Catania;
- Carte Blanche e Compagnia della Fortezza – Volterra;
- Cast – Torino (Claudio Montagna, Elisabetta Baro);
- Centro Europeo Teatro e Carcere – Milano (Donatella Massimilla);
- Centro studi “Enrico Maria Salerno” – Teatro La Ribalta – Castelnuovo di porto (RM);
- Centro teatro internazionale – Firenze;
- Compagnia Artestudio – Roma e Lazio;
- Compagnia Opera Liquida – Opera Milano;
- Compagnia stabile assai – Roma casa di reclusione di Rebibbia (Antonio Turco);

- Cooperativa Dioniso – Palermo;
- Cooperativa Estia Teatro-in-stabile – Bollate a Milano;
- Cooperativa Giolli – Reggio Emilia di Montachiarugolo (Rob. Mazzini);
- Dario La Ferla – Siracusa;
- Elisa Taddei – Firenze;
- Giallo mare-minimal teatro – Empoli (Mariateresa Delogu e Vania Pucci);
- Giorgia Palombi – Napoli;
- Giulia Innocenti Malini – Brescia;
- Gruppo della Trasgressione – Milano San Vittore;
- I Liberanti – Lauro/Avellino;
- I Naviganti – Cassino (FR);
- Il Carro di Tespi – Porto Azzurro, Livorno;
- King Kong studios – Latina, Civitavecchia, Viterbo, Paliano, Roma Regina Coeli (Maria Sandrelli);
- Krill teatro – Firenze;
- La botte e il Cilindro – Sassari;
- La città invisibile – Bologna;
- Le mani parlanti – Parma (Corrado Vecchi);
- Lello Tedeschi e Roberto Ricco, Teatro Kismet – Bari;
- Lollo Franco – Palermo;
- Luigi Marangoni – Rovigo;
- Maniphesta teatro – Napoli;
- Maniphesta teatro – Pozzuoli, Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere;
- Marika Massara – Bari;
- Massimo Altomare – Firenze;
- Muses – Roma (Daniele Cappelli);
- Officine Ouragan – Palermo – Istituto penale minorile “Malaspina”;
- Patrizia Spagnoli – Spoleto;
- Petra Santilio – Matera;
- Presi per caso – Roma;
- Puntozero teatro – Milano (Giuseppe Scutella);
- Salvatore Guadagnolo – Napoli;
- Stefano Luca – Sondrio;
- Stalker teatro – Torino (Gabriele Boccaccini);
- Tam Teatro musica – Padova (Cinzia Zanellato);
- Teatri della diversità – Urbino;
- Teatriingestazione – Aversa (Anna Gesualdi e Giovanni Trono);
- Teatro 41 – Spoleto;
- Teatro Aenigma – Pesaro (Vito Minoia);

- Teatro dei Venti – Castelfranco Emilia (Stefano Tè);
- Teatro del Pratello – Bologna;
- Teatro delle Nuvole – Chiavari (Franca Fioravanti);
- Teatro Metropopolare – Prato (Ilaria Cristini e Livia Gionfrida);
- Teatro Necessario – Genova (Sandro Baldacci e Mirella Cannata);
- Teatro nucleo – Ferrara;
- Teatro Popolare d’arte – Arezzo e Pistoia (Gianfranco Pedullà);
- Teatro popolare d’arte – Firenze/Prato;
- Ticvin-CETEC (Centro europeo teatro e carcere) – Milano San Vittore;
- Valeria Ottolenghi – Parma;
- Vito Alfarano – Brindisi;
- Voci Erranti – Saluzzo (Grazia Isoardi).

Misure di sicurezza detentive⁶³.

Le misure di sicurezza sono sanzioni che si applicano nei confronti di autori di reato considerati socialmente pericolosi allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Si distinguono dalla pena in quanto

- scaturiscono da un giudizio di pericolosità e non di responsabilità – infatti si applicano anche ad autori di reato non imputabili – e di probabilità di recidiva futura.
- non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo.

Queste misure erano caratterizzate dall’indeterminatezza del loro termine in quanto legate alla prognosi di pericolosità, ma la legge 30 maggio 2014, n. 81, ha introdotto in proposito un’importante modifica stabilendo che *“Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”*.

Le misure di sicurezza possono essere personali, detentive e non detentive, e patrimoniali. Le misure personali detentive per adulti sono l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Misure di sicurezza personali detentive.

Esecuzione in colonia agricola o casa di lavoro (art.216 c.p.).

Prevede il lavoro come strumento di rieducazione e reinserimento sociale del reo. La durata minima è di un anno, di due per i delinquenti abituali, di tre per i professionali, di quattro per i delinquenti per tendenza. La distinzione tra colonia agricola e casa di lavoro si basa sul tipo di attività che vi si svolge in via prevalente, agricola nella prima, di carattere industriale o artigianale nella seconda. Le misure sono comunque intercambiabili e pertanto nel corso dell’esecuzione l’assegnazione all’una o all’altra può essere modificata.

⁶³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_8.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

Esecuzione in case di cura e custodia (art.219 c.p.).

È una misura stabilita per gli autori di delitto non colposo, condannati ad una pena diminuita a causa dell'infermità psichica o della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze stupefacenti oppure affetti da sordomutismo. La durata minima varia da sei mesi e tre anni e viene eseguita dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. In casi particolari, è possibile ordinare il ricovero prima dell'esecuzione della pena, per evitare che l'immediata esecuzione di questa possa aggravare le condizioni di infermità psichica del condannato.

Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Questa misura di sicurezza è destinata a:

- persone non imputabili a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomutismo, che siano socialmente pericolosi
- persone sottoposte ad altra misura di sicurezza detentiva colpite da un'infermità psichica tale da richiedere il ricovero.

La durata minima è determinata in base alla gravità della pena astrattamente prevista per il reato commesso per un periodo non inferiore a due anni nel caso di proscioglimento per salvo che si tratti di contravvenzioni o di reati per i quali legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

La durata minima del ricovero in O.P.G. è di dieci anni se per il fatto la legge prevede la pena dell'ergastolo, di cinque se la pena stabilita è della reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a 10 anni.

Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia.

Gli ospedali psichiatrici giudiziari strutture che a metà degli anni '70 hanno sostituito i manicomi criminali, dovranno cessare di esistere il 31 marzo 2015, secondo quanto stabilito dalla legge 30 maggio 2014, n. 81. Già sull'articolo 222 del Codice penale si era più volte espressa la Corte costituzionale. Di particolare rilievo la sentenza n. 253/2003 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non “*non consente al giudice di adottare*”, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, “*una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale*”.

Il percorso di superamento di queste strutture è stato avviato dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata.

Nel 2011, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, successivamente convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, ha disposto all'articolo 3-ter la chiusura delle strutture per la data del 31 marzo 2013. Il tempo richiesto dalla realizzazione da parte di regioni di completare gli interventi strutturali finalizzati ad assicurare l'assistenza terapeutico-riabilitativa per il recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari hanno comportato due rinvii, l'ultimo dei quali, improrogabilmente stabilito dalla legge n.81/2014 al 31 marzo 2015.

Cosa cambia.

- Il giudice deve disporre nei confronti del seminfermo di mente e dell'infermo di mente anche in via provvisoria, una misura di sicurezza diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia;

- si ricorre alle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia solo se le altre misure non sono adeguate a far fronte alla sua pericolosità sociale del reo e sono applicate in strutture di esclusiva gestione sanitaria;
- la pericolosità sociale va accertata in base alle qualità soggettive della persona e non in base alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo (art.133 2c n.4 c.p.).

Istruzione e formazione⁶⁴.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) prevede l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione. L'istruzione è strumento per la formazione scolastica e professionale e per promuovere lo sviluppo della personalità attraverso nuovi interessi.

Negli Istituti penitenziari sono organizzati, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario, corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali. In molte sedi sono presenti poli universitari.

Gli studenti detenuti ed internati, secondo quanto previsto dall'art 45 del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, ricevono premi di rendimento e sussidi economici in base alla tipologia del corso frequentato, ai risultati scolastici, alle condizioni personali e sociali.

Corsi di istruzione di scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Sono organizzati dagli organi periferici della pubblica istruzione in base ad intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della giustizia. Il numero e la dislocazione dei corsi nei vari Istituti viene stabilito dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale di concerto con il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, sulla base delle richieste provenienti dalle direzioni degli Istituti e dei Dirigenti scolastici.

Nell'ambito dell'istruzione di base, un ruolo importante è rivestito dai corsi di italiano per detenuti stranieri, d'integrazione linguistica e culturale.

Corsi di istruzione secondaria di 2° grado.

Sono organizzati su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite l'istituzione di succursali negli Istituti penitenziari. Per agevolare i detenuti che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la Direzione dell'Istituto può concordare con un Istituto vicino dei percorsi individuali di preparazione agli esami.

Corsi di formazione professionale.

Sono organizzati a seguito di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, in base alle esigenze della popolazione detenuta e alle richieste del mercato del lavoro. Le direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

Studi universitari.

Il regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari. L'articolo 44 prevede che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, a camere e reparti adeguati e siano resi per loro disponibili appositi locali comuni. I detenuti possono inoltre essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari.

⁶⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_8.wp, aggiornata al 27 novembre 2014.

L'Amministrazione penitenziaria ha istituito poli universitari in diversi Istituti nel territorio nazionale, grazie alle convenzioni stipulate con quegli Atenei che si sono dimostrati sensibili alla crescita culturale dei soggetti reclusi.

Lavoro in carcere⁶⁵.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

L'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli Istituti penitenziari.

- *È obbligatorio* per i detenuti condannati e per i sottoposti alla misura di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. Negli Istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi professionali. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l'Ente Regione al fine di organizzare negli Istituti lavorazioni o corsi di formazione professionale.

L'organizzazione di attività lavorative rappresenta, quindi, un obbligo di fare per l'Amministrazione penitenziaria.

- *Non ha carattere afflittivo.* Non rappresenta pertanto un inasprimento della pena, ma è considerato una forma di organizzazione necessaria alla vita della comunità carceraria. Carattere che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle Regole minime O.N.U. ed è confermato dall'articolo 26,1 delle Regole penitenziarie europee – adottate con la Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento.
- *È remunerato.* Il compenso è calcolato in base alla quantità e qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (articolo 20, comma 2, Ordinamento penitenziario, articolo 76 Regole minime O.N.U. e articolo 77 Regole penitenziarie europee).

L'organizzazione e i metodi devono riflettere quelli della società libera: per preparare i detenuti alle normali condizioni del lavoro libero e favorirne il reinserimento sociale (articolo 20 Ordinamento penitenziario, articolo 72 Regole minime O.N.U. e dall'articolo 73 delle Regole penitenziarie europee).

La retribuzione del detenuto lavoratore è definita dalla legge come *mercede*: l'articolo 22 dell'Ordinamento penitenziario stabilisce che “*Le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi*”.

Lavoro penitenziario intramurario.

1 – Lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria

La sua organizzazione e gestione è riservata dall'art.47 regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230) alle Direzioni degli Istituti che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei provveditorati.

⁶⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.wp, aggiornata al 27 novembre 2014.

Sono:

- le lavorazioni per commesse dell'amministrazione stessa, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli Istituti del territorio nazionale. Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri.
- i lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli che occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani.
- i lavori domestici cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'Istituto, tra cui:
 - i servizi d'Istituto – attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto, magazzinieri;
 - i servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati (M.O.F.), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio-tv, giardinieri, imbianchini;
 - alcune mansioni retribuite dall'amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario, tra cui:
 - lo scrivano, addetto alla compilazione di istanze e alla distribuzione di moduli;
 - il piantone, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente;
 - lo spesino, incaricato di raccogliere gli ordini di acquisti dei compagni e alla loro distribuzione.

2 – Lavoro alle dipendenze di terzi.

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative sociali in locali concessi in comodato dalle direzioni (articolo 47 regolamento di esecuzione). I rapporti tra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l'importo di eventuali assegni familiari.

L'articolo 47 del regolamento di esecuzione consente di stipulare convenzioni con cooperative sociali anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.

Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta *Legge Smuraglia*, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'articolo 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, delle “*persone detenute o internate negli Istituti penitenziari*”.

La legge ha inoltre esteso il sistema di sgravi contributivi e fiscali, già previsto in favore delle Cooperative sociali, alle Aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Lavoro esterno al carcere.

L'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario è uno strumento che consente ampia operatività:

- possono essere ammessi al lavoro all'esterno condannati, internati ed imputati sin dall'inizio della detenzione per svolgere attività lavorativa, comma 1;

- frequentare corsi di formazione professionale, comma 4-bis;
- prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, comma 4-ter introdotte dalla legge n.94 del 9 agosto 2013;
- prestare la propria attività a titolo *volontario e gratuito a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi*, comma 4-ter introdotte dalla legge n.94 del 9 agosto 2013 convertito nella legge n. 94/2014.

La norma prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disciplina generale di riferimento del *lavoro di pubblica utilità*, di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 274/2000. Tuttavia il lavoro di pubblica utilità ha natura di sanzione sostitutiva, dunque non carceraria. Di recente sono stati sottoscritti protocolli tra il Ministero della Giustizia, l'A.N.C.I. e alcuni Tribunali di Sorveglianza per favorire l'applicazione dell'articolo 21, comma 4-ter.

Limiti per l'ammissione al lavoro all'esterno.

I condannati per reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, possono essere assegnati al lavoro all'esterno, solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena o comunque di non più di cinque anni.

Gli ergastolani vi possono essere ammessi dopo almeno dieci anni di pena.

Non possono essere assegnati al lavoro all'esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (articolo 416 bis c.p.) e per reati commessi per favorire le attività di stampo mafioso.

Procedura per l'ammissione.

Il lavoro all'esterno è proposto dal direttore dell'Istituto ed approvato dal Magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannati o internati. È proposto dal direttore dell'Istituto previa approvazione dell'autorità giudiziaria competente nel caso di imputati.

Le disposizioni previste dall'articolo 21 possono essere applicate per l'assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci (art 21-bis) e per consentire visite al minore infermo (art 21-ter).

Religioni⁶⁶.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di “*istruirsi*” nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del *culto cattolico* e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di *altre religioni* hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.

L'articolo 58 del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 230/2000) stabilisce che le direzioni devono avvalersi dei ministri di culto di religioni diverse da quella cattolica indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge oppure indicati dal Ministero dell'interno. In alternativa l'ingresso dei ministri di culto può essere autorizzato

⁶⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

in base all'articolo 17 ord. penit. in quanto queste figure possono essere ricomprese tra gli operatori appartenenti alla comunità esterna che collaborano all'azione rieducativa, promuovendo *“lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”*.

Per ovviare alla mancata compilazione di un elenco di *ministri di culto islamici* le circolari n. 5354554 del 6 maggio 1997 e n. 508110 del 2 gennaio 2002 hanno individuato una procedura che prevede la comunicazione delle generalità del ministro di culto nonché della moschea o della comunità di appartenenza alla Direzione generale detenuti e trattamento e al Ministero dell'interno per l'acquisizione di parere sull'autorizzazione all'ingresso in carcere.

La procedura prevede l'invio alla Direzione generale detenuti e trattamento anche dei nominativi di tutti i rappresentanti di fede islamica autorizzati all'ingresso negli Istituti penitenziari ai sensi dell'articolo 17 Ordinamento penitenziario.

Confessioni religiose *diverse* dalla *Cattolica* presenti negli Istituti italiani⁶⁷:

- Testimoni di Geova – in 53 Istituti;
- Musulmani – in 33 Istituti;
- Chiese ortodosse – in 19 Istituti;
- Evangelici – in 16 Istituti;
- Buddisti – in 14 Istituti;
- Ebrei – in 5 Istituti;
- Chiesa avventista – in 3 Istituti;
- Chiesa cristiana cattolica apostolica – in 2 Istituti;
- Chiesa evangelica pentecostale – in 2 Istituti;
- Assemblee di Dio in Italia – in 1 Istituto;
- Chiesa Valdese – in 1 Istituto;
- Confessioni non precisate – in 14 Istituti.

Diritti dei detenuti⁶⁸.

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono i principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce *“i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità”*.

Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione sono contenute anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa e in particolare nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

⁶⁷ Dati tratti dalle schede *Trasparenza sul carcere* – Ministero della giustizia – sito www.giustizia.it – aggiornati a giugno 2014. I dati riguardano 190 dei 199 Istituti italiani.

⁶⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

Indipendentemente dalle classificazioni della dottrina, i diritti che maggiormente rilevano nello stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio.

Diritto ai rapporti familiari.

L'Ordinamento intende valorizzare e tutelare i rapporti familiari in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta.

L'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 li colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l'articolo 28 afferma che *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall'articolo 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'Istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.

Anche le Regole penitenziarie europee con l'articolo 24, 4, raccomandano di *“mantenere e sviluppare”* i legami familiari.

Diritto alla salute.

Il diritto alla salute, intesa *“equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive”* secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all'articolo 32: *“La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”*.

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall'articolo 11 della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario che in particolare prevede:

- un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
- almeno uno specialista in psichiatria;
- il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in Istituto;
- la collaborazione dell'Amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto alla salute dei detenuti in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un lungo percorso in quanto la materia anche dopo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale la materia restata di competenza del Ministero della giustizia, ritenendosi che sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, una specialità legittima dell'assistenza sanitaria in carcere. Solo con il d.l. 203/99 si è avviata una fase di riforma ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Con il d.p.c.m. 1/4/2008, la competenza dell'intervento sanitario nei confronti dei cittadini detenuti è stata demandata al Servizio Sanitario Nazionale e si è stabilito il trasferimento delle risorse dalla Giustizia alla Salute. Il passaggio ha comportato una complessa fase di adeguamento strutturale e funzionale e, pertanto, il nuovo assetto organizzativo del servizio sanitario negli Istituti penitenziari è

ancora da definire per alcuni aspetti. Comunque, l'Amministrazione penitenziaria conserva nel campo della salute una funzione organizzativa e di “*garante*” della qualità del servizio.

L'Ordinamento giuridico prevede degli strumenti di tutela del diritto alla salute, come *Il differimento della pena* (articoli 146 e 147 Codice penale) e particolari meccanismi concessori delle misure alternative, come la concessione anticipata della misura alternativa nel caso in cui possa derivare danno grave e irreparabile dalla detenzione, che può essere disposta dal Magistrato di Sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Diritto allo studio.

L'istruzione viene definita e trattata dall'Ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione come “*elemento del trattamento*” cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (articolo 15 Ordinamento penitenziario) e non come diritto. In realtà, l'articolo 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: “*La scuola è aperta a tutti*”, riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli Istituti di pena la formazione culturale è curata “*mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo*”.

Diritto al culto.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di “*istruirsi*” nella propria religione, di praticarne il culto.

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un cappellano, mentre i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge.

Tutela dei diritti⁶⁹.

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce “*i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità*”. Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce infatti di considerare il sistema carcerario come un luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione – come il sovraffollamento, l'assistenza sanitaria, il trattamento degli stranieri e le pene alternative – sono contenute anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa ed in particolare, nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

Indipendentemente dalle classificazioni della dottrina, i diritti che maggiormente rilevano nello stato di detenzione sono il diritto alla salute, il diritto a conservare normali rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, il diritto allo studio, il diritto al lavoro. Alcuni di questi – come il lavoro, le attività culturali, i rapporti con i familiari, la religione – sono anche ultimi sono anche

⁶⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7_1.wp, aggiornata al 1° ottobre 2014.

elementi del trattamento penitenziario e pertanto sono trattati nella relativa sezione mentre per l'importanza che rivestono si approfondiscono il diritto alla salute e il diritto ai rapporti affettivi con particolare riguardo alla genitorialità.

La rilevanza dei diritti che detenuti ed internati conservano anche durante il periodo di privazione della libertà richiede adeguati strumenti per la loro tutela.

Il nostro Ordinamento prevede reclami giurisdizionali interni ed interventi non giurisdizionali tramite i garanti dei diritti dei detenuti.

A livello internazionale è previsto invece il ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

I reclami giurisdizionali interni.

L'articolo 69 della legge 26 luglio 1976, n.354 sull'Ordinamento penitenziario attribuisce al Magistrato di Sorveglianza funzioni di vigilanza e di intervento per eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Il sistema di tutela è stato innovato dalla legge 21 febbraio 2014 che ha introdotto nell'Ordinamento penitenziario il reclamo giurisdizionale (articolo 35 bis) rivolto a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento (reclamo giurisdizionale in materia disciplinare) o a una condotta illegittima dell'Amministrazione penitenziaria (reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione).

Il reclamo deve riguardare posizioni soggettive che sorgono e si sviluppano nell'ambito dell'esecuzione penale e, se accolto, consente di ottenere l'annullamento del provvedimento o l'eliminazione della condotta dell'Amministrazione che hanno determinato un grave pregiudizio al detenuto o all'internato. Il reclamo al Magistrato di Sorveglianza consente invece di ottenere il risarcimento del danno subito, per il quale è competente il Giudice civile.

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione** (In allegato – Schede pratiche).

Il decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, ha inoltre introdotto nell'Ordinamento penitenziario l'articolo 35ter che prevede rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*"nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*). Coloro che hanno subito un trattamento non conforme ai criteri stabiliti dalla Convenzione per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni possono ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni dieci durante i quali è avvenuta la violazione del loro diritto. I soggetti che hanno espiato una pena inferiore ai quindici giorni e coloro che non si trovano più in stato di detenzione (o la cui pena ancora da espiare non consente la detrazione per intero del beneficio appena descritto), invece, hanno diritto ad un risarcimento pari ad 8,00 euro per ciascun giorno di detenzione trascorsa nelle suddette condizioni.

♦ **Scheda pratica – Rimedio risarcitorio** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

Strumenti non giurisdizionali: i Garanti dei diritti dei detenuti.

Il Garante (o Difensore civico o *Ombudsman*) è un organo di garanzia che, in ambito penitenziario, ha funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale.

Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 22 Paesi dell'Unione europea e nella Confederazione elvetica.

In Italia con il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito la figura di un Garante nazionale per i diritti dei detenuti la cui nomina avverrà in seguito all'emissione del relativo regolamento.

Sul territorio nazionale esistono Garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.

I Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli Istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 67 dell'Ordinamento penitenziario (novellati dalla legge 14/2009).

Nel 2008 è stata istituita la *Conferenza nazionale dei Garanti regionali*, organismo che ha il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all'esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale.

I Garanti territoriali (comunali e provinciali) si riuniscono in un *Coordinamento* al quale prendono parte, a volte, anche i Garanti regionali.

♦ **Scheda pratica – Ricorso al Garante** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

Ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è un organismo di giustizia internazionale al quale si possono proporre ricorsi contro lo Stato che viola i diritti garantiti dalla *Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo* (nonché dai *Protocolli* nn. 1, 4, 6 e 7), ratificata da 40 Paesi, tra cui l'Italia.

Possono ricorrervi ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritenga di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli sintetizzati attraverso l'elenco contenuto dal Titolo I della Convenzione. Tra questi alcuni rilevanti nella detenzione come il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

Il ricorso alla Corte è ammesso solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall'Autorità nazionale.

Le sentenze della Corte europea possono stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di “*un’equa soddisfazione alla parte lesa*” a carico del Paese che abbia violato la Convenzione.

♦ **Scheda pratica – Ricorso individuale alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo** (Di seguito in *Allegato – Schede pratiche*).

ALLEGATO – Schede pratiche.

♦ **Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare**⁷⁰.

La persona detenuta o internata che abbia subito la lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento disciplinare può presentare reclamo giurisdizionale in materia disciplinare.

Il reclamo può riguardare:

- sotto il profilo di legittimità, l’esercizio del potere disciplinare, la contestazione degli addebiti, la facoltà di discolta;
- sotto il profilo del merito, le sanzioni disciplinari dell’isolamento durante la permanenza all’aria aperta e dell’esclusione dalle attività in comune (articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5 della legge 354/75).

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall’avvocato munito di procura speciale.

È proposto al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’Istituto di pena dove l’interessato è detenuto o internato.

Il reclamo si può fare entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.

L’accoglimento del reclamo provoca l’annullamento del provvedimento.

Il procedimento (articoli 666 e 678 del c.p.p.).

Se il Magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la Camera di Consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai difensori, anche all’Amministrazione interessata.

Contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla data di notifica o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa;

Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza si può proporre ricorso in cassazione per violazione di legge nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell’amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al Magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il Magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

⁷⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_8.wp?tab=d, aggiornata al 7 ottobre 2014.

- ordinare all'Amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'Amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- nominare, all'occorrenza, un commissario *ad acta*.

Avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Riferimenti normativi.

- articolo 35 bis, legge 354/75 dell'Ordinamento penitenziario;
- articolo 69, comma 6, lettere a) e b) della legge 354/75.

♦ Scheda pratica – Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione⁷¹.

La persona detenuta o internata può presentare reclamo per inosservanza da parte della Amministrazione di disposizioni previste dall'Ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione, dalla quale derivi all'interessato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti.

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall'avvocato munito di procura speciale.

Non c'è una scadenza per la presentazione del reclamo: si può presentare finché il pregiudizio risulta attuale.

Si propone al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato.

Se il Magistrato accoglie il reclamo, ordina all'Amministrazione di porre rimedio al grave pregiudizio sofferto dal detenuto o internato.

Il procedimento (articoli 666 e 678 del c.p.p.).

Se il Magistrato ritiene il reclamo ammissibile, fissa la Camera di Consiglio e ne dà avviso, oltre che alle parti e ai Difensori, anche all'Amministrazione interessata.

Contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di 15 giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza si può proporre ricorso in Cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento da parte dell'Amministrazione, la persona detenuta o internata o il difensore possono chiedere il giudizio di ottemperanza al Magistrato stesso che ha emesso il provvedimento.

Se il Magistrato accoglie la richiesta può decidere in tre diversi modi:

⁷¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_15.wp?tab=d, aggiornata al 7 ottobre 2014.

- ordinare all'Amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'Amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
- dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
- nominare, all'occorrenza, un Commissario *ad acta*.

Avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza è ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Riferimenti normativi.

- articolo 35 bis, legge 354/75 dell'Ordinamento penitenziario;
- articolo 69, comma 6, lettere a) e b) della legge 354/75.

♦ Scheda pratica – Rimedio risarcitorio⁷².

I detenuti e gli internati che subiscono o hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo* possono chiedere un rimedio risarcitorio.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo individua in proposito oltre allo spazio disponibile per ogni singola persona detenuta o internata altri indicatori: impossibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l'aerazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base.

Il reclamo può essere presentato dal detenuto o dall'avvocato munito di procura speciale.

- La persona detenuta o internata deve presentare *assieme al reclamo giurisdizionale per condotta illecita dell'Amministrazione* al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena dove l'interessato è detenuto o internato la richiesta di rimedio risarcitorio.
- La persona non più detenuta o internata o che ha finito di espiare la pena detentiva in carcere o la custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena da espiare, deve presentare la *richiesta di rimedio risarcitorio* al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio ha la residenza entro sei mesi dal termine della detenzione o della custodia cautelare in carcere.
- Anche coloro che negli anni passati (cioè prima dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il rimedio risarcitorio) hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell'uomo* possono presentare richiesta di rimedio risarcitorio al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza, ma in questo caso il ricorso deve essere presentato *entro il 28 dicembre 2014*.
- Chi ha già presentato ricorso alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo e non ha ancora ricevuto risposta sull'ammissibilità, può, entro il 28 dicembre 2014, presentare ricorso in Tribunale ai sensi dell'articolo 35 ter della legge 354/75 specificando la data di presentazione del ricorso alla Corte europea e il numero di procedimento comunicato dalla Corte.

Il Tribunale decide in composizione monocratica ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

Il risarcimento consiste in:

⁷² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_10.wp?tab=d, aggiornata al 7 ottobre 2014.

- uno sconto di pena pari a un giorno di detenzione per ogni dieci giorni trascorsi in condizioni inumane se queste si sono protratte per almeno quindici giorni;
- la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane qualora il fine pena è tale da non consentire la detrazione dell'intero periodo vissuto in condizioni inumane;
- la somma di € 8,00 se il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo* sia stato inferiore a quindici giorni;
- la somma di € 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane per la persona ex detenuta o ex internata.

Riferimenti normativi:

- articolo 3 della C.E.D.U.;
- articolo 35 ter della legge 354/75;
- articolo 35 bis della legge 354/75;
- articolo 69, comma 6, lettera b) della legge 354/75;
- articolo 2 del d.l. 92/2014.

♦ Scheda pratica – Ricorso al Garante⁷³.

Chi sono.

I Garanti sono figure di garanzia che hanno funzioni di tutela delle persone private o limitate della libertà personale. In Italia il decreto legge 23 dicembre 2013, n.146, ha istituito il Garante nazionale per i diritti dei detenuti la cui nomina è demandata all'emanazione del relativo regolamento del Ministro della Giustizia. Attualmente operano Garanti regionali, provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi. Possono visitare senza preavviso gli Istituti penitenziari secondo quanto previsto dall'articolo 67, lettera 1bis della legge 354/1975 ed effettuano colloqui con i detenuti.

Come chiederne l'intervento.

Le persone private della libertà personale, personalmente oppure tramite i propri familiari segnalano il mancato rispetto della normativa penitenziaria, violazioni di diritti o omissioni da parte dell'Amministrazione. Segnalazioni e interventi possono essere fatti in occasione dei colloqui o delle visite in Istituto dei Garanti, per iscritto o con altri mezzi informali.

Come intervengono.

Si rivolge all'Autorità competente per chiedere chiarimento o spiegazioni in merito a diritti violati o per sollecitare l'adempimento e le azioni necessarie. Il suo operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli Organi di ispezione amministrativa interna e della stessa Magistratura di Sorveglianza.

⁷³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.wp?tab=d, aggiornata al 25 settembre 2014.

♦ Scheda pratica – Ricorso individuale alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo⁷⁴.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Corte E.D.U.) è stata istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.) del 1950. Non è un’istituzione dell’Unione Europea benché vi aderiscano tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa

La Corte è competente oltre che per ricorsi individuali anche per i che ricorsi da parte degli Stati contraenti per la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli. Questi ultimi sono tuttavia molto rari.

La Corte si divide in cinque sezioni, all’interno di ognuna delle quali vi sono dei comitati composti da tre giudici, che hanno il compito di esaminare in via preliminare le questioni sottoposte alla Corte e delle Camere composte da sette Giudici che risolvono in via ordinaria i casi presentati davanti alla Corte.

La Grande Camera, formata dal presidente della Corte e da diciassette membri, esamina i casi complessi.

Chi può ricorrervi.

Ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi protocolli Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (ratificata da 40 Paesi, tra cui l’Italia).

I diritti sono sintetizzati nell’elenco contenuto nel Titolo I della Convenzione: il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e dei lavori forzati, il diritto alla libertà e alla sicurezza; il diritto ad un equo processo, il principio del *nullum crimen sine lege*, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, le libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione e associazione, il diritto di sposarsi, il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti.

Entro quali termini.

L’articolo 35 della Convenzione, ammette il ricorso alla Corte europea solo dopo che siano state esaurite le forme di ricorso nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione definitiva assunta dall’autorità nazionale a meno che non si tratti di denuncia per eccessiva durata della procedura

Come si inoltra il ricorso.

L’interessato, anche senza particolari formalità e senza l’assistenza di un avvocato, deve Inviare una lettera raccomandata a.r. all’indirizzo: Corte europea dei Diritti dell’Uomo – Consiglio d’Europa – F- 67075 Strasbourg Cedex Francia.

La lettera può essere scritta in italiano e deve contenere:

- indicazione dei diritti garantiti dalla Convenzione che si ritengono violati dallo Stato;
- indicazione delle decisioni della pubblica autorità che hanno comportato un danno con la data e il nome dell’autorità che le ha emesse;
- eventuali fotocopie di documenti (che non saranno restituiti).

⁷⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_2_2.wp?tab=d, aggiornata al 25 settembre 2014.

La Corte nel rispondere invia un formulario del ricorso da redigere e da spedire in triplice copia entro sei settimane dal ricevimento della comunicazione (anche se in genere vengono accettati anche i ricorsi presentati successivamente alla scadenza del termine).

Il ricorso può essere dichiarato irricevibile da un “*Giudice unico*”, con una decisione definitiva e conseguente cancellazione dal ruolo. Le domande non compatibili con la Convenzione o manifestamente infondate sono dichiarate irricevibili.

Le domande anonime, quelle già esaminate che non contengono fatti nuovi sono rigettate.

Procedimento.

Una volta che la Corte dichiara ricevibile il ricorso, diviene obbligatorio l’uso del francese o dell’inglese. Si può tuttavia chiedere di essere autorizzati ad utilizzare l’italiano.

È necessaria la nomina di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei Paesi contraenti ed è previsto un sistema di gratuito patrocinio per i non abbienti.

Effetti delle sentenze.

Possono stabilire un risarcimento dei danni materiali e morali subiti dal ricorrente, attraverso la disposizione di “*un’equa soddisfazione alla parte lesa*” a carico del Paese che abbia violato la Convenzione.

La sentenza emessa dalla Gran Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo è sempre definitiva. Invece, le sentenze pronunciate dalle singole Camere diventano definitive una volta scaduti i termini per l’impugnazione, vale a dire quando sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia, senza che sia stato presentato un ricorso alla Gran Camera. Le sentenze delle Camere diventano definitive anche se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio.

Le sentenze sono pubblicate.

PROBATION⁷⁵.

Il *Probation*, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo delle Raccomandazioni n. R(2010)1 e n. R(92)16, “*descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, definite dalla legge e imposte ad un autore di reato. Comprende una serie di attività e interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l'assistenza, mirati al reinserimento sociale dell'autore di reato e volti a contribuire alla sicurezza pubblica*”.

Tutte le Amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Il sistema *probation* nasce nel XIX secolo negli Stati Uniti e consiste, almeno in origine, nella sospensione della pronuncia di una condanna a pena detentiva, ovvero in un periodo di prova in cui l'imputato, di cui sia stata accertata la responsabilità penale ma a cui non sia stata ancora inflitta una condanna, è lasciato in condizione di “*libertà assistita e controllata*” sotto la supervisione di un agente di *probation* (*probation officer*).

John Augustus, un calzolaio di Boston, è accreditato come il “*padre del probation*”. Nel 1841 convinse il Tribunale di Boston a rilasciare un alcolista adulto detenuto in carcere, occupandosi del suo controllo, sostegno e avviamento al lavoro.

Gli sforzi effettuati ebbero successo, e ben presto convinsero il Giudice a rilasciare altri detenuti per reati lievi (Klein, 1997). In Europa il *probation* è introdotto nel sistema penale inglese con il *Probation Offenders Act* del 1907 che prevede la facoltà per il Giudice, dopo la pronuncia di colpevolezza, di astenersi dalla condanna alla detenzione e di emanare un'ordinanza che sottopone a prova l'autore di reato, dopo averne acquisito il consenso.

Fin dall'inizio del '900, sempre in Europa, si sviluppa un'altra forma di *probation*, comprendente tutte le misure che costituiscono una modalità alternativa di esecuzione della pena detentiva.

Tale sviluppo fu conseguenza del dibattito giuridico, che concluse per la dannosità delle pene detentive brevi, poiché in tali casi lo scopo di rieducazione e intimidazione dell'autore di reato si raggiunge più facilmente con strumenti sanzionatori alternativi alla pena detentiva.

Nel corso del secolo scorso, il sistema delle misure penali non detentive che possono definirsi di *probation* si è progressivamente diffuso nella gran parte dei paesi europei, crescendo e differenziandosi in forme sempre più articolate, fino a diventare la principale modalità di esecuzione della pena in Europa, negli Stati Uniti e nel Canada.

Negli ultimi 25 anni, il *probation* si è evoluto in Europa e nel resto dei paesi occidentali ad un ritmo senza precedenti.

In Europa, dal dopoguerra ad oggi, lo sviluppo del *probation* è stato significativo in tutti i principali paesi e tra questi anche in Italia.

Al 1° gennaio 2011:

- in Inghilterra e Galles si registravano 162.674 soggetti sottoposti al *probation* su una popolazione nazionale di 56.179.000 abitanti;
- in Polonia 244.091 su una popolazione di 38.529.866;
- in Italia 43.018 su una popolazione di 60.626.442;

⁷⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.wp, aggiornata al 27 novembre 2014.

(dati forniti dall'Unione Europea)

Lo sviluppo del *probation* è associato ai progressi nella ricerca delle scienze sociali, alle pressioni dei legislatori ad impiegare le risorse economiche pubbliche in modo efficiente ed efficace e alle aspettative dell'opinione pubblica di contrasto alla criminalità.

Il successo del *probation* appare quindi sempre di più legato alle determinazioni di maggiori condizioni di sicurezza per la collettività e al contenimento del rischio di recidiva.

Anche se più lentamente di altri paesi, il sistema di esecuzione penale esterna in Italia continua ad ampliarsi nel tentativo di adeguarsi agli standard europei e ai principi contenuti nelle recenti Regole europee del *probation* (2010).

Il Consiglio d'Europa dopo l'iniziale attenzione rivolta al sistema detentivo, dagli anni '90 con le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di *probation* R(92)16, R(2000)22 e R (2010)1, sposta il proprio interesse sulle misure alternative alla detenzione, che vengono più propriamente definite *community sanctions* (collegamento a definizione).

Sul piano normativo vi sono inoltre le Regole Minime delle Nazioni Unite per le misure non detentive (le Regole di Tokyo).

La Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di *probation* si compone di 108 regole e regola tutti gli aspetti riguardanti le sanzioni di comunità, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei servizi di *probation*.

Nella quasi totalità dei paesi europei il servizio di *probation* dipende dal Ministero della giustizia (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Svezia, Finlandia, Inghilterra e Galles), in altri dalle autorità regionali o locali (Scozia, Svizzera e Germania). In altri paesi, pur essendo controllato dall'autorità statale, è affidato alla gestione di agenzie in tutto o in parte private come nel caso dell'Olanda e dell'Austria.

In Italia, con l'approvazione della Costituzione del 1948, si stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del reo.

Con l'approvazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, vengono introdotte nell'Ordinamento penitenziario le misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale e l'assistenza all'esterno dei figli minori, la semilibertà e la liberazione anticipata.

Il legislatore italiano sceglie il cosiddetto "*probation* penitenziario", istituto che presuppone l'esistenza di una condanna definitiva e concretizza uno strumento alternativo in fase di esecuzione.

Al fine di rendere effettivo tale nuovo approccio nell'esecuzione della pena, il legislatore ha previsto la costituzione di apposite strutture operative oggi denominate Uffici di esecuzione penale esterna.

La legge 28 aprile 2014, n. 67, introducendo nell'Ordinamento penale la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, ha ulteriormente ampliato l'area del *probation*, portando definitivamente l'Italia in Europa anche in questo settore.

Negli Stati Uniti il numero di soggetti sottoposti al *probation* è passato da 1.118.097 nel 1980 a 3.942.800 nel 2012 registrando un incremento pari al 250%.

Liberazione condizionale⁷⁶.

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

Requisiti per la concessione.***Requisiti giuridici:***

- avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
- avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
- avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
- aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'articolo 176 c.p., in caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 4-bis, legge 354/1975 come previsto dall'articolo 2 del decreto legge 152/1991, convertito in legge 203/1991.

Requisiti soggettivi:

- aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
- avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle;
- la liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18;
- se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (articolo 682 c.p.p.).

Istanza.

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale come previsto dall'articolo 94-bis, decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio prima della concessione.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In particolare l'Ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'Istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza e alle risorse personali, familiari, relazionali e ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

⁷⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_7.wp, aggiornata al 5 marzo 2014.

Ordinanza.

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza (articolo 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull'Istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza e all'Ufficio di esecuzione penale esterna del luogo dove si esegue la libertà vigilata come previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 431/1976.

Compiti dell'Ufficio nel corso della concessione.

Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, l'U.E.P.E. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.

Revoca della misura.

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:

- qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole;
- qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

Conclusione della liberazione condizionale.

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

Messa alla prova⁷⁷.

La messa alla prova è una forma di *probation* giudiziale innovativa nel settore degli adulti, introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, e consiste nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado, su richiesta di persona imputata per reati di minore allarme sociale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'Ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatorie, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita in favore della collettività, l'attuazione di condotte riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, l'attività di mediazione con la vittima del reato.

Inoltre, in un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'Ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l'elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il Giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

⁷⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_2.wp, aggiornata al 3 ottobre 2014.

La misura può essere concessa dal Giudice per reati puniti con la reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione a illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l'applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato. In caso, invece, di esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, il Giudice con ordinanza dispone la revoca della stessa e la ripresa del procedimento.

Lavoro di pubblica utilità⁷⁸.

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'articolo 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8-bis del decreto legislativo 285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;

⁷⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_3.wp, aggiornata al 4 dicembre 2014.

- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 165 del Codice penale e articolo 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna può essere incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

Più specifici sono i compiti dell'Ufficio di esecuzione penale esterna nei casi di sospensione del procedimento e messa alla prova. L'Ufficio concorda con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle sue attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, e raccordandosi con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del Giudice nel corso dell'udienza.

Nel corso dell'esecuzione, l'Ufficio cura l'attuazione del programma di trattamento, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 72 della legge 354/1975, informa il Giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

Il lavoro di pubblica utilità è anche una modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter dell'Ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014 ma per quest'ultima tipologia la competenza è dell'Istituto di pena dove la persona è detenuta.

Osservazione e trattamento dei condannati in stato di libertà⁷⁹.

A partire dalla legge "Simeoni-Saraceni" del 27 maggio 1998, n. 165, accanto alla tradizionale ipotesi di concessione delle misure alternative a detenuti, si è affiancata la modalità di concessione a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.

Questo ulteriore percorso di accesso, oggi disciplinato dall'articolo 656 c.p.p., è attivato con l'obiettivo prioritario di evitare il più possibile gli effetti desocializzanti della permanenza in carcere e favorire un concreto processo di recupero e di reinserimento sociale.

La procedura che disciplina questa ipotesi, si sostanzia in una sospensione automatica dell'esecuzione della pena detentiva da parte del Pubblico Ministero, quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il Pubblico Ministero (P.M.) concede un termine di 30 giorni al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, corredata da apposita documentazione e rivolta allo stesso P.M., il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro quarantacinque giorni.

L'elemento rilevante per la decisione del Tribunale di Sorveglianza (insieme ad un'altra serie di fonti cui attinge), è rappresentato dall'osservazione condotta dagli U.E.P.E. nel contesto di appartenenza dell'interessato, in equipe con gli operatori degli Enti e delle Strutture del territorio e dallo scaturente programma di trattamento individualizzato.

⁷⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_8.wp, aggiornata al 26 novembre 2014.

Il programma di trattamento è frutto di un'inchiesta sociale, finalizzata alla conoscenza della situazione personale, familiare, lavorativa/formativa e sociale dei soggetti interessati a essere ammessi ad una misura alternativa, con particolare riguardo agli aspetti problematici, per i quali è necessario porre in atto una serie di interventi per il loro superamento. Altro tassello di analoga importanza è quello relativo alla sollecitazione nel condannato, di una riflessione critica sulle conseguenze dell'illecito perpetrato nei confronti della vittima del reato, con l'obiettivo di progettare in modo partecipato, un'attività di tipo riparativo. La commissione di un reato, come è noto, apre un conflitto tra l'autore e la parte offesa: una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale. Ciò comporta per l'Assistente sociale un intenso lavoro di raccordo con tutte le risorse del territorio, presenti o attivabili, dalla famiglia ai servizi pubblici locali, al volontariato, al mondo del lavoro.

Il programma di trattamento nelle misure esterne.

Il programma di trattamento è da intendersi come un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell'osservazione a cura dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l'impegno:

- dell'imputato, cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il programma di trattamento nell'Istituto della messa alla prova, previsto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve consistere nell'impegno dell'imputato, con il coinvolgimento ove possibile del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, ad agire con condotte volte all'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, quali il necessario svolgimento di un'attività riparativa e un'attività di volontariato.

Deve prevedere, inoltre, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato e l'attività di mediazione con il consenso della vittima.

- del condannato ammesso a fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare (misure alternative alla detenzione), previsto dall'articolo 72 dell'Ordinamento penitenziario, è proposto dagli Uffici di esecuzione penale esterna al Tribunale di Sorveglianza.

È finalizzato al cambiamento della condotta della persona, attraverso l'acquisizione di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, l'impegno a partecipare attivamente ad un percorso di inclusione sociale, la revisione critica del reato commesso e del proprio trascorso deviante.

Esso declina pertanto le attività, gli obblighi e gli impegni cui dovrà attenersi il reo nel corso della misura e risponde non solo a finalità di tipo rieducativo, ma anche ad esigenze di sicurezza sociale.

Misure alternative o di comunità utilità⁸⁰.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone *community sanction*, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità e implicano

⁸⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_4.wp, aggiornata al 15 ottobre 2014.

una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.

Tale nozione designa le sanzioni decise da un Tribunale o da un Giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno Stabilimento penitenziario. Tutte le amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'Ufficio di esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un "*programma di trattamento*", espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

In Italia, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di Sorveglianza.

Le misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

Affidamento in prova al servizio sociale.

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'Ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenti e a quelle di trattamento dei loro autori.

È regolamentata dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'Istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

- dall'articolo 94 della legge 309/1990 per quanto concerne i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria;

Affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Vi è poi una figura di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare.

Espulsione dello straniero

È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

Detenzione domiciliare

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'Ordinamento penitenziario. In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (articolo 47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri (articolo 47-quinquies).

La legge 9 agosto 2013, n. 94, ne ha ulteriormente esteso l'applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l'accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'Ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare speciale – Consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli (articolo 47-quinquies);

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria – Con l'inserimento dell'articolo 47-quater nella legge 354/1975 ad opera della legge 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del Codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le Unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre Unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (*affidamento in prova al Servizio sociale*) e 47 ter (*detenzione domiciliare*), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi – La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. Il termine dei 18 mesi è stato modificato dal decreto legge 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 9/2012.

La semilibertà.

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

Sanzioni sostitutive⁸¹.

Le sanzioni sostitutive, introdotte con la legge 689/1981, riguardano le pene detentive brevi e non comportano la detenzione del condannato, potendo essere applicate già con la sentenza di condanna, dunque prima che inizi l'esecuzione della pena.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione di tali sanzioni, individuato dall'articolo 53, legge 689/1981 è l'entità della pena.

Il Giudice, se ritiene di dover determinare la durata della pena entro:

- *due anni* può sostituirla con la *semidetenzione*;
- *un anno* può sostituirla anche con la *libertà controllata*;
- *sei mesi* può sostituirla anche con la *pena pecuniaria* della specie corrispondente.

Le condizioni soggettive, previste dall'articolo 59, escludono dall'applicazione delle sanzioni sostitutive a coloro che avendo riportato una condanna, anche con più sentenze, superiori a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato entro cinque anni dalla condanna precedente.

Le sanzioni sostitutive sono applicate in maniera discrezionale dal Giudice secondo i criteri indicati dall'articolo 133 c.p. in base ad una valutazione prognostica sull'adempimento, da parte del condannato, delle prescrizioni inerenti alla sanzione sostitutiva.

La discrezionalità tiene inoltre conto del parametro della maggiore idoneità al reinserimento sociale del condannato delle sanzioni sostitutive rispetto alla pena della reclusione che comporta la desocializzazione del condannato.

Rientrano tra le sanzioni sostitutive:

- l'**espulsione dello straniero** contemplata dall'articolo 16, decreto legislativo 286/1998;
- il **lavoro sostitutivo** introdotto dall'articolo 105, legge 689/1981.

Misure di sicurezza non detentive⁸².

Le misure di sicurezza si applicano nei confronti di autori di reato, imputabili o meno, previo accertamento della pericolosità sociale, allo scopo di prevenirne il pericolo di recidiva.

Le misure di sicurezza si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva ma solo ed esclusivamente una funzione di rieducazione del reo. Per tale ragione si applicano anche ai non imputabili (la pena invece si applica solo a soggetti imputabili), e l'applicazione presuppone l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto.

La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133 c.p., di conseguenza l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo.

Competente a valutare la pericolosità sociale e ad emettere il provvedimento per l'esecuzione di una misura di sicurezza è il Magistrato di Sorveglianza.

⁸¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_5.wp, aggiornata al 10 ottobre 2014.

⁸² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina http://www.giustizia.it/mg_2_3_1_6.wp, aggiornata al 17 ottobre 2014.

A tal fine, gli Uffici di esecuzione penale esterna svolgono, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il Giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora o meno socialmente pericolosa.

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il Giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il Giudice può, in ogni tempo procedere a nuovi accertamenti.

La libertà vigilata.

La libertà vigilata è la misura di sicurezza personale non detentiva, ordinata dal Magistrato di Sorveglianza nei casi stabiliti dalla legge, statisticamente più importante poiché il suo ambito applicativo è generalizzato, essendo essa applicabile a soggetti imputabili, non imputabili e semi-imputabili e spesso anche in alternativa con le altre misure detentive, in una vasta gamma di casi (articoli 229-230 c.p.).

Alla persona in stato di libertà vigilata il Giudice impone, ed eventualmente modifica, obblighi di condotta idonei ad evitare o limitare le occasioni di commissione di nuovi reati.

La sorveglianza della condotta e del rispetto di tali obblighi da parte del libero vigilato è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza e deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, l'U.E.P.E. svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

In caso di trasgressione degli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla misura la cauzione di buona condotta o, in alcuni particolari casi, sostituire la libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro (articolo 230 c.p.).

Le altre misure di sicurezza personali non detentive sono:

- il divieto di soggiorno (articolo 233c.p.);
- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche (articolo 234 c.p.);
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (articolo 235 c.p.).

ALLEGATO 5 – Lettera circolare del Provveditore regionale del Piemonte e Valle d'Aosta⁸³.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

Lettera Circolare Provv.
 n. 01/2013 del 30/07/2013

PROVVEDITORATO REGIONALE
 PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROTOCOLLO
 ARCHIDOC NR 29084/13
 DEL 31/07/2013

E, p.c.:

**Ai Sigg. Direttori
 degli Istituti Penitenziari
 del Piemonte e della Valle d'Aosta**

**Ai Sigg. Magistrati di Sorveglianza
 del Piemonte e della Valle D'Aosta**

**Ai Sigg. Garanti dei diritti delle
 persone detenute del Piemonte e
 della Valle d'Aosta**

Oggetto: Sopravvitto e acquisti con domandina delle persone detenute.

Com'è noto, di recente si è provveduto, nel rispetto delle procedure concorsuali stabilite dal DAP, all'affidamento, ad imprese specializzate, del servizio di fornitura di derrate alimentari a crudo per il confezionamento di pasti, con assicurazione del servizio di fornitura dei generi di sopravvitto nei confronti dei detenuti ed internati degli Istituti Penitenziari della Circoscrizione Regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Obiettivo dell'Amministrazione è di rendere sempre più funzionale tali servizi prestati a favore delle persone ristrette le quali, nelle mani dello Stato, esclusivamente attraverso l'istituzione possono conseguire, come nel caso degli acquisti al sopravvitto e su domandina mod.393, i generi di cui facciano richiesta a titolo oneroso.

Ciò detto, si raccomanda ai Sigg. Direttori, confidando nella fondamentale collaborazione che sono tenuti ad assicurare i Responsabili locali degli uffici contabili, il Comandante di Reparto e tutti i Funzionari dell'area pedagogica, di prestare la più doverosa attenzione al riguardo, affinché non abbiano a verificarsi disservizi di sorta.

In particolare dovrà vigilarsi affinché alle persone detenute sia consentito di ricevere, puntualmente e nel rispetto del capitolato d'appalto, quanto esse abbiano inteso acquistare in ossequio ai limiti di spesa settimanali previsti.

Non è raro, infatti, che giungano lamentazioni al riguardo le quali, certamente, non aiutano a migliorare il clima umano che può percepirsi all'interno degli istituti, soprattutto quando esse siano vissute come conseguenza di incomprensibili statuizioni e/o manchine di ragionevole e

1

Torino 10100 - Via Berruti e Ferrero n°1/A - tel. 011-31 60 214 - fax. 011-31 60 248 - e-mail: pr.torino@giustizia.it

⁸³ Lettera circolare del Provveditorato regionale del Piemonte e Valle d'Aosta, n. 01/2013 del 30 luglio 2013, trasmessa per conoscenza anche ai Garanti dei diritti delle persone detenute del Piemonte e Valle d'Aosta.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

congrua motivazione, inducendo le persone ristrette a ritenere che in realtà si tratti di dinieghi e di provvedimenti arbitrari e/o apparentemente privi di logica.

Proprio per evitare un tanto ed al fine di scongiurare il rischio, soprattutto nell'attuale critica stagione del sistema penitenziario italiano, impegnato in un corposo e reale sforzo di cambiamento e modernizzazione, anche alla luce della negativa stigmatizzazione delle sue problematiche evidenziate anche a livello europeo, a seguito delle diverse pronunce sfavorevoli da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, esorto le SS.LL. a vigilare costantemente e con particolare attenzione sull'importante servizio di somministrazione degli alimenti per la preparazione dei pasti e su quelli a titolo oneroso per le persone detenute prima accennati, *esigendo il rigoroso e dovuto rispetto del contratto stipulato con le imprese di mantenimento.*

E' necessario, al riguardo, che non vi siano margini di dubbio sulla genuina trasparenza e bontà dell'azione amministrativa che la determina e ne segue doverosamente il corretto andamento.

In particolare occorre pretendere che le imprese di mantenimento, anche al fine di evitare che quanti siano dell'amministrazione siano chiamati a risponderne nelle diverse sedi istituzionali competenti a causa dell'omesso controllo e/o altro, *rispettino in termini rigorosi tutte le norme fiscali e mostrino la tracciabilità dei prodotti venduti sia su domandina che su mod. 72.*

A tal proposito si confida anche nella sicura collaborazione da parte delle imprese in questione e sull'affidabilità delle stesse.

E' opportuno nell'occasione ricordare come il mod. 72 dovrà assolutamente contenere, nel rispetto delle disposizioni nel tempo impartite in materia, *l'elencazione dei prodotti di qualità e quelli di primo prezzo più economici, e dovrà essere, com'è previsto, periodicamente aggiornato.*

Così come, infatti, risulta possibile acquistare da parte dei consumatori "comuni", all'interno dei supermercati, al fine di contenerne il costo, confezioni multiple di taluni prodotti di largo consumo, così anche per le persone detenute si dovrà assicurare, nel rispetto delle regole contrattuali già previste, purché le ultime abbiano l'effettiva possibilità di conservarli in modo idoneo, confezioni multiple di taluni generi (solo per fare un esempio, vista la stagione, i gelati o altri alimenti di largo consumo), onde affrontare una spesa meno dispendiosa.

Si vuole inoltre rammentare che il capitolato d'appalto prevede espressamente che: *"L'appaltatore dovrà assicurare per alcuni giorni al mese una gamma di prodotti, scelti in accordo con l'Autorità Dirigente, non inferiore all'1% del numero dei prodotti inseriti nel modello 72, sui quali dovrà essere praticato uno sconto non inferiore al 30% circa."*

Così come si richiama quanto previsto sempre nel capitolato, *la cui lettura deve essere assolutamente fatta non solo dall'Autorità Dirigente e dai Responsabili degli uffici contabili, ma pure dal Comandante di Reparto e dal Responsabile dell'Area Educativa, nonché da tutti i funzionari che nella stessa operino, rappresentando quest'ultimi, di norma, gli interlocutori privilegiati delle persone detenute allorché rappresentino le loro problematiche, in ordine all'obbligo del rilevamento dei prezzi,* fermo restando quanto previsto dal vigente Ordinamento Penitenziario.

Tale rilevamento altresì si consiglia che venga effettuato dalla Direzione attraverso un proprio incaricato, perfettamente istruito, preferibilmente scelto a rotazione, il quale dovrà recarsi presso gli esercizi (e non un solo esercizio...) siti nelle vicinanze dell'istituto, prescelti anche in contraddittorio con l'impresa, tra quelli di maggiore capacità distributiva.

Al fine di consentire l'accesso anche a prodotti non di marca e di basso costo, il



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

rilevamento dei prezzi, per tali specifici prodotti, sarà effettuato presso **esercizi hard discount più vicini al singolo Istituto** e che ne permettano la verifica in termini puntuali.

Si ricorda, inoltre, che pur esercitando il doveroso potere discrezionale sulla opportunità di acquistare o meno taluni prodotti, esso va correttamente inteso come **obbligo, in caso di diniego, di coerenti motivazioni**, non essendo corretto in genere, ed in particolare da parte della P.A., liquidare le istanze con generiche formule di rito che nulla dicono e che semmai ingenerano l'impressione di una scarsa attenzione verso quante persone detenute, come già detto in premessa, solo "attraverso" l'amministrazione pubblica, che li ha in carico, possono, aspirare di vedere soddisfatte quelle che, generalmente, *ictu oculi*, appaiono essere, di regola, innocue e ragionevoli richieste di acquisti, sempre ovviamente nel rispetto dei limiti settimanali previsti dalle disposizioni in materia.

Così, con ragionevolezza, andrà ovviamente rispettato *il limite del fabbisogno personale*: un fabbisogno personale che andrà sapientemente e concretamente considerato anche alla luce del modello organizzativo di distribuzione effettivamente in uso presso l'Istituto, essendo evidente che se la spesa, ad esempio, sarà consegnata una volta alla settimana, *inevitabilmente* essa potrebbe apparire come spropositata ed eccessiva rispetto al fabbisogno teorico di una sola persona, con il paradosso che il detenuto rischierà di subire le conseguenze negative di una incoerente organizzazione del servizio la quale, probabilmente discendendo dalla scarsità pure degli organici presenti nell'Istituto, *non riuscendo a consentirsi una frequenza almeno due volte alla settimana della spesa*, fa in sostanza ricadere sul detenuto i cattivi frutti di un deficit organizzativo dell'Amministrazione.

Si aggiunga poi quello che apparirà agli occhi del ristretto essere un incomprensibile paradosso: generi che si vendono in un Istituto, in quello vicino risulteranno semmai non autorizzabili; in alcune realtà, infatti, si vendono prodotti di uso comune ed in altri no, con conseguente disorientamento del detenuto il quale sarà portato inevitabilmente a contestare quanto risulti essere ai suoi occhi un *nonsenso*.

In un Istituto, ad esempio, sembra che non fosse autorizzato l'acquisto della *colla di tipo vinavil*, com'è risaputo necessaria per realizzare piccoli manufatti di bricolage che da sempre sono espressione dell'artigianato artistico e povero carcerario: è sinceramente difficile comprendere il significato di tale diniego.

Com'è noto la colla tipo vinavil, rispetto a quelle che contengano principi attivi simili alle droghe sintetiche con le quali si pratica il "snuffing", trova una sua forte logica all'interno delle realtà carcerarie, soprattutto nel periodo estivo, allorché la presenza di formatori, di volontari, di laboratori professionali è certamente più problematica se non del tutto assente.

Non consentire tale acquisto significa, in realtà, non permettere che le persone detenute trascorrano in qualche modo utile la carcerazione, col rischio di indurle, verso altri tipi di attività, semmai non permesse e pericolose per la sicurezza in senso lato sia della struttura carceraria, degli operatori e visitatori, degli stessi detenuti.

Così com'è incomprensibile che un'impresa faccia trascorrere periodi insopportabili per chi è persona detenuta allorché quest'ultima richieda, e sia stata autorizzato, l'acquisto di un bene su domandina.

Peso, prezzo, qualità, data di confezione e di scadenza di ogni prodotto alimentare devono costituire la regola e non una graziosa concessione allorché si consegna il bene



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio Segreteria del Provveditore

al ristretto; ***ogni condotta diversa può legittimamente far ritenere che si tollerino condotte elusive della fiscalità pubblica***, oltre che favorire, seppure involontari, forme di raggio nei riguardi del ***consumatore detenuto***.

Infine si ricorda che qualora esistano *Aziende esterne che operano in carcere che producano e/o confezionano generi*, questi possono essere venduti direttamente ai detenuti e non necessariamente per il tramite dell'impresa appaltatrice.

Pertanto, terminando, ma ritenendo, per il momento, di essere stato comunque sufficientemente esaustivo delle problematiche alle quali ho fatto cenno, ***pretendo una condotta coerente con quanto ho sinteticamente provato a descriverle***.

Va da sé che la materia trattata potrà essere oggetto di attività ispettive da parte degli uffici del PRAP in caso di irregolarità, per cui davvero si confida nel puntuale adempimento.

Prego cortesemente di voler assicurare.

Il Provveditore
SBRIGLIA

ALLEGATO 6 – Protocollo d'intesa fra l'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R. n. 230/2000;

Visto l'articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L'Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito "Garante", nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d'Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all'obiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all'interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l'accesso all'interno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull'Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L'accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l'urgenza di accedere in Istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.

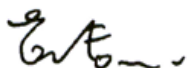
Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Aosta, lì 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 7 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione⁸⁴.

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare ⁸⁵	Detenuti presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁸⁶	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.502	1.817	71	192	13	2
Basilicata	3	470	455	11	65	3	0
Calabria	13	2.662	2.397	51	329	19	0
Campania	17	6.082	7.188	360	874	195	3
Emilia Romagna	12	2.795	2.884	117	1.347	38	6
Friuli Venezia Giulia	5	484	615	21	231	12	1
Lazio	14	5.114	5.600	390	2.417	49	5
Liguria	7	1.174	1.411	72	766	27	7
Lombardia	19	6.064	7.824	431	3.459	55	15
Marche	7	812	869	29	388	9	1
Molise	3	274	322	0	29	1	0
Piemonte	13	3.826	3.589	126	1.551	37	7
Puglia	11	2.377	3.280	173	559	78	1
Sardegna	12	2.774	1.839	35	440	18	2
Sicilia	23	5.926	5.962	122	1.179	86	7
Toscana	18	3.340	3.269	113	1.573	76	23
Trentino Alto Adige	2	509	289	20	209	2	1
Umbria	4	1.314	1.404	42	409	13	0
Valle d'Aosta	1	180	134	0	84	1	0
Veneto	10	1.956	2.475	120	1.361	38	11
Totale nazionale	202	49.635	53.623	2.304	17.462	770	92

⁸⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁸⁵ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

⁸⁶ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 8 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica⁸⁷.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁸⁸⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁸⁹⁾	Totale condannati non definitivi				
Abruzzo	168	94	54	53	201	1.305	143	0	1.817
Basilicata	44	12	27	13	52	359	0	0	455
Calabria	706	240	161	65	466	1.225	0	0	2.397
Campania	1.383	920	528	366	1.814	3.790	184	17	7.188
Emilia Romagna	455	228	190	50	468	1.776	184	1	2.884
Friuli Venezia Giulia	126	41	39	15	95	394	0	0	615
Lazio	969	641	333	125	1.099	3.528	0	4	5.600
Liguria	300	121	93	22	236	874	0	1	1.411
Lombardia	1.322	639	504	127	1.270	5.021	210	1	7.824
Marche	132	77	58	10	145	591	0	1	869
Molise	14	10	14	3	27	281	0	0	322
Piemonte	462	268	200	62	530	2.587	2	8	3.589
Puglia	806	230	182	81	493	1.972	5	4	3.280
Sardegna	162	56	49	14	119	1.535	23	0	1.839
Sicilia	1.489	574	285	141	1.000	3.297	173	3	5.962
Toscana	436	249	129	45	423	2.299	111	0	3.269
Trentino Alto Adige	41	23	13	4	40	208	0	0	289
Umbria	155	61	63	34	158	1.091	0	0	1.404
Valle d'Aosta	7	6	4	1	11	116	0	0	134
Veneto	372	162	89	28	279	1.784	37	3	2.475
Totale detenuti italiani + stranieri	9.549	4.652	3.015	1.259	8.926	34.033	1.072	43	53.623

⁸⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁸⁸ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁸⁹ Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 9 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica⁹⁰.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati	Da impostare ⁽⁹¹⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽⁹²⁾	Totale condannati non definitivi				
Abruzzo	54	16	6	1	23	107	8	0	192
Basilicata	3	3	7	0	10	52	0	0	65
Calabria	124	44	19	2	65	140	0	0	329
Campania	231	115	76	24	215	410	15	3	874
Emilia Romagna	304	157	107	20	284	727	32	0	1.347
Friuli Venezia Giulia	70	16	9	6	31	130	0	0	231
Lazio	506	396	165	33	594	1.314	0	3	2.417
Liguria	201	87	58	12	157	408	0	0	766
Lombardia	708	381	267	33	681	2.034	35	1	3.459
Marche	85	61	37	4	102	201	0	0	388
Molise	3	2	1	0	3	23	0	0	29
Piemonte	220	110	93	16	219	1.106	0	6	1.551
Puglia	154	64	54	4	122	282	0	1	559
Sardegna	42	7	13	4	24	368	6	0	440
Sicilia	518	144	54	11	209	432	18	2	1.179
Toscana	304	172	84	25	281	967	21	0	1.573
Trentino Alto Adige	24	14	9	3	26	159	0	0	209
Umbria	80	22	18	5	45	284	0	0	409
Valle d'Aosta	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Veneto	276	114	58	17	189	189	5	2	1.361
Totale detenuti italiani + stranieri	3.913	1.929	1.138	220	3.287	10.104	140	18	17.462

⁹⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

⁹¹ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

⁹² Nella categoria “*misto*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 10 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri⁹³.

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	412	647	1.625	192	1.817
Basilicata	274	207	390	65	455
Calabria	3.734	3.070	2.068	329	2.397
Campania	10.198	10.198	6.314	874	7.188
Emilia Romagna	503	2.039	1.537	1.347	2.884
Friuli Venezia Giulia	239	402	384	231	615
Lazio	2.348	5.213	3.183	2.417	5.600
Liguria	479	1.284	645	766	1.411
Lombardia	2.660	6.852	4.365	3.459	7.824
Marche	213	556	481	388	869
Molise	93	102	293	29	322
Piemonte	1.042	2.698	2.038	1.551	3.589
Puglia	3.730	3.702	2.721	559	3.280
Sardegna	1.120	1.050	1.399	440	1.839
Sicilia	7.014	6.772	4.783	1.179	5.962
Toscana	561	1.808	1.696	1.573	3.269
Trentino Alto Adige	99	270	80	209	289
Umbria	119	483	995	409	1.404
Valle d'Aosta	10	39	50	84	134
Veneto	690	1.706	1.114	1.361	2.475
Stato estero	18.085	592	0	0	0
Non rilevato	0	3.933	0	0	0
Totale nazionale	53.623	53.623	36.161	17.462	53.623

⁹³ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 11 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età⁹⁴.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	3	37	135	199	258	281	310	409	165	20	/	1.817
Basilicata	/	24	50	73	73	77	56	65	30	7	/	455
Calabria	16	141	289	330	383	340	328	387	160	23	/	2.397
Campania	87	478	915	1.104	1.172	1.114	928	1.011	321	58	/	7.188
Emilia Romagna	36	192	377	443	435	394	364	411	178	54	/	2.884
Friuli Venezia Giulia	9	43	71	77	100	71	77	130	33	4	/	615
Lazio	96	343	706	864	930	836	658	818	306	43	/	5.600
Liguria	24	105	235	244	202	197	137	189	67	11	/	1.411
Lombardia	122	515	1.005	1.180	1.230	1.086	932	1.156	482	116	/	7.824
Marche	7	50	118	144	112	128	100	150	50	10	/	869
Molise	/	9	37	52	54	58	42	51	16	3	/	322
Piemonte	57	215	488	516	528	545	373	588	235	43	1	3.589
Puglia	49	236	431	544	551	521	394	373	149	32	/	3.280
Sardegna	10	75	175	261	281	296	267	309	137	28	/	1.839
Sicilia	116	478	833	948	930	853	657	825	257	62	3	5.962
Toscana	33	175	429	545	568	483	405	447	143	40	1	3.269
Trentino Alto Adige	10	49	57	50	36	29	18	31	8	1	/	289
Umbria	7	40	146	181	222	205	217	274	89	23	/	1.404
Valle d'Aosta	7	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134
Veneto	26	168	348	417	389	355	278	360	117	16	1	2.475
Totale detenuti italiani + stranieri	710	3.390	6.872	8.194	8.473	7.884	6.558	7.995	2.946	594	7	53.623

⁹⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 12 – Detenuti stranieri per classi di età⁹⁵.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	1	14	44	47	30	22	20	12	2	/	/	192
Basilicata	/	3	14	12	14	9	8	3	2	/	/	65
Calabria	8	37	65	62	54	51	27	21	4	/	/	329
Campania	14	79	159	180	149	131	90	64	8	/	/	874
Emilia Romagna	29	155	288	309	242	152	93	68	10	1	/	1.347
Friuli Venezia Giulia	5	29	48	93	47	17	19	17	3	1	/	231
Lazio	70	195	454	522	444	291	226	166	48	1	/	2.417
Liguria	22	85	179	183	112	89	51	38	7	/	/	766
Lombardia	83	383	746	731	630	385	251	214	34	2	1	3.459
Marche	5	29	48	45	47	17	19	17	3	1	/	231
Molise	/	/	5	9	9	2	1	3	/	/	/	29
Piemonte	44	159	361	336	264	206	89	78	13	/	1	1.551
Puglia	8	52	103	116	95	76	44	46	18	1	/	559
Sardegna	6	26	71	106	88	54	54	27	8	/	/	440
Sicilia	69	155	271	247	166	118	81	60	9	/	3	1.179
Toscana	23	125	318	365	323	198	127	82	10	1	1	1.573
Trentino Alto Adige	6	39	47	45	30	19	8	14	1	/	/	209
Umbria	7	23	94	90	77	40	48	25	4	1	/	409
Valle d'Aosta	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Veneto	21	127	274	325	236	191	108	71	7	/	1	1.361
Totale detenuti stranieri	423	1.738	3.653	3.844	3.081	2.111	1.373	1.033	191	8	7	17.462

⁹⁵ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 13 – Detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta⁹⁶.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	26	42	60	160	328	286	196	207	1.305
Basilicata	12	10	27	73	144	66	19	8	359
Calabria	48	63	118	246	378	228	82	62	1.225
Campania	101	194	322	981	1.460	584	97	51	3.790
Emilia Romagna	118	180	187	363	410	266	127	125	1.776
Friuli Venezia Giulia	49	40	61	86	91	42	11	14	394
Lazio	187	312	435	774	996	525	187	112	3.528
Liguria	56	82	119	225	260	99	29	4	874
Lombardia	346	478	532	1.022	1.296	840	282	225	5.021
Marche	23	38	52	130	138	93	63	54	591
Molise	2	17	15	36	107	80	13	11	281
Piemonte	184	240	258	531	663	404	168	139	2.587
Puglia	89	135	197	459	639	355	77	21	1.972
Sardegna	38	72	129	291	358	332	176	139	1.535
Sicilia	130	196	310	727	1.167	567	144	56	3.297
Toscana	98	155	198	355	563	540	245	154	2.299
Trentino Alto Adige	32	37	48	70	20	1	0	0	208
Umbria	27	29	69	128	310	280	144	104	1.091
Valle d'Aosta	14	25	14	25	19	7	7	5	116
Veneto	108	153	232	371	421	293	113	93	1.784
Totale detenuti italiani + stranieri	1.679	2.498	3.383	7.053	9.768	5.888	2.180	1.584	34.033

⁹⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 14 – Detenuti stranieri condannati per pena inflitta⁹⁷.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	4	10	7	27	38	15	6	0	107
Basilicata	1	1	4	18	21	6	1	0	52
Calabria	5	6	14	34	55	22	2	2	140
Campania	20	42	52	128	121	42	5	0	410
Emilia Romagna	74	120	101	177	165	69	15	6	727
Friuli Venezia Giulia	18	10	31	33	24	13	1	0	130
Lazio	93	165	226	342	319	138	26	5	1.314
Liguria	34	42	72	120	104	31	4	1	408
Lombardia	230	273	304	461	473	238	42	13	2.034
Marche	9	20	29	68	45	21	7	2	201
Molise	0	2	1	2	9	9	0	0	23
Piemonte	96	141	146	277	286	127	24	9	1.106
Puglia	15	18	42	88	76	35	8	0	282
Sardegna	2	15	50	130	106	45	20	0	368
Sicilia	16	22	52	94	159	73	9	7	432
Toscana	52	98	117	193	249	183	54	21	967
Trentino Alto Adige	22	27	38	57	15	0	0	0	159
Umbria	20	18	29	53	84	64	12	4	284
Valle d'Aosta	11	20	9	18	9	1	1	2	71
Veneto	55	85	150	225	207	128	25	14	889
Totale detenuti stranieri	777	1.135	1.474	2.545	2.565	1.260	262	86	10.104

⁹⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁹⁸.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	134	154	155	222	256	144	33	207	1.305
Basilicata	77	75	57	76	44	18	4	8	359
Calabria	255	235	177	211	183	82	20	62	1.225
Campania	839	863	652	707	484	170	24	51	3.790
Emilia Romagna	471	314	213	267	242	112	32	125	1.776
Friuli Venezia Giulia	143	89	49	55	31	10	3	14	394
Lazio	900	744	478	569	461	218	46	112	3.528
Liguria	258	192	121	153	106	34	6	4	874
Lombardia	1.279	878	707	814	735	322	61	225	5.021
Marche	116	96	75	99	83	52	16	54	591
Molise	49	52	37	58	51	21	2	11	281
Piemonte	695	480	356	373	332	169	43	139	2.587
Puglia	453	361	298	383	307	129	20	21	1.972
Sardegna	232	261	176	244	280	163	40	139	1.535
Sicilia	746	699	517	644	452	155	28	56	3.297
Toscana	470	362	277	357	422	206	51	154	2.299
Trentino Alto Adige	93	66	29	19	0	1	0	0	208
Umbria	172	154	122	180	192	130	37	104	1.091
Valle d'Aosta	47	29	13	8	7	6	1	5	116
Veneto	429	377	237	283	228	110	27	93	1.784
Totale detenuti italiani + stranieri	7.585	6.481	4.746	5.722	4.896	2.252	494	1.584	34.033

⁹⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva⁹⁹.

Regione di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	totale
Abruzzo	22	19	22	23	16	5	0	0	107
Basilicata	16	10	10	8	5	3	0	0	52
Calabria	38	35	26	20	15	3	1	2	140
Campania	121	99	71	62	44	12	1	0	410
Emilia Romagna	287	154	106	81	70	18	5	6	727
Friuli Venezia Giulia	62	29	12	13	12	1	1	0	130
Lazio	445	304	180	189	136	50	5	5	1.314
Liguria	144	104	46	67	32	14	0	1	408
Lombardia	722	404	307	294	201	79	14	13	2.034
Marche	59	45	33	32	20	5	5	2	201
Molise	4	4	4	4	4	3	0	0	23
Piemonte	380	247	175	147	105	36	7	9	1.106
Puglia	73	73	48	40	32	11	5	0	282
Sardegna	94	111	64	48	23	25	3	0	368
Sicilia	119	95	76	72	45	17	1	7	432
Toscana	302	194	104	144	133	59	10	21	967
Trentino Alto Adige	70	51	25	13	0	0	0	0	159
Umbria	82	56	33	49	41	16	3	4	284
Valle d'Aosta	35	20	9	2	2	1	0	2	71
Veneto	253	218	123	148	90	36	7	14	889
Totale detenuti stranieri	3.328	2.272	1.474	1.456	1.026	394	68	86	10.104

⁹⁹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Ingressi in carcere di cittadini italiani e stranieri dalla libertà nell'anno 2014¹⁰⁰.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	829	126	955
Basilicata	171	10	181
Calabria	1.753	118	1.871
Campania	5.233	438	5.671
Emilia Romagna	3.050	242	3.292
Friuli Venezia Giulia	836	85	921
Lazio	5.674	604	6.278
Liguria	1.622	148	1.770
Lombardia	7.644	612	8.256
Marche	776	63	839
Molise	172	1	173
Piemonte	3.467	294	3.761
Puglia	3.865	232	4.097
Sardegna	835	54	889
Sicilia	4.558	158	4.716
Toscana	2.641	227	2.868
Trentino Alto Adige	444	31	475
Umbria	624	60	684
Valle d'Aosta	58	5	63
Veneto	2.240	217	2.457
Totale nazionale	46.492	3.725	50.217

¹⁰⁰ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Ingressi in carcere di cittadini stranieri dalla libertà¹⁰¹.

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Abruzzo	336	36	372
Basilicata	28	7	35
Calabria	316	25	341
Campania	881	85	966
Emilia Romagna	1.877	133	2.010
Friuli Venezia Giulia	462	47	509
Lazio	3.000	344	3.344
Liguria	1.065	74	1.139
Lombardia	4.544	400	4.944
Marche	421	32	453
Molise	23	/	23
Piemonte	1.876	142	2.018
Puglia	924	95	1.019
Sardegna	115	16	131
Sicilia	1.263	47	1.310
Toscana	1.669	115	1.784
Trentino Alto Adige	311	10	321
Umbria	398	36	434
Valle d'Aosta	35	3	38
Veneto	1.437	119	1.556
Totale nazionale	20.981	1.766	22.747

¹⁰¹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2014^{102, 103}.

Regione di detenzione	detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	donne	uomini	totale	donne	uomini	totale
Abruzzo	37	564	567	3	91	94
Basilicata	10	66	76	2	5	7
Calabria	16	413	429	3	43	46
Campania	109	1.246	1.355	14	73	87
Emilia Romagna	48	426	474	20	216	236
Friuli Venezia Giulia	2	233	235	6	66	72
Lazio	65	1.407	1.472	36	408	444
Liguria	27	459	486	14	165	193
Lombardia	220	2.228	2.448	141	966	1.107
Marche	9	173	182	1	47	48
Molise	/	131	131	/	7	7
Piemonte	85	1.271	1.356	41	558	599
Puglia	48	1.095	1.143	13	77	90
Sardegna	35	691	726	19	179	198
Sicilia	47	1.689	1.736	7	163	170
Toscana	99	1.302	1.401	44	661	705
Trentino Alto Adige	20	181	201	5	75	80
Umbria	27	279	306	10	863	873
Valle d'Aosta	/	69	69	/	30	30
Veneto	102	919	1.021	40	421	461
Totale detenuti stranieri	1.026	14.788	15.814	419	4.338	4.757

¹⁰² Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione statistica.

¹⁰³ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

ALLEGATO 20 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato^{104, 105}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	147	6.756	6.903
Legge droga	789	18.157	18.946
Legge armi	119	10.059	10.178
Ordine pubblico	96	3.051	3.147
Contro il patrimonio	1.062	29.225	30.287
Prostituzione	103	737	840
Contro la pubblica Amministrazione	136	6.858	6.994
Incolunità pubblica	25	1.476	1.501
Fede pubblica	175	4.050	4.225
Moralità pubblica	6	164	170
Contro la famiglia	75	1.871	1.946
Contro la persona	770	21.397	22.167
Contro la personalità dello Stato	15	110	125
Contro l'Amministrazione della giustizia	279	5.867	6.146
Economia pubblica	16	661	677
Contravvenzioni	73	3.821	3.894
Legge stranieri ¹⁰⁶	49	1.256	1.305
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	36	1.082	1.118
Altri reati	77	2.873	2.950

¹⁰⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹⁰⁵ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹⁰⁶ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 21 – Detenuti stranieri per tipologia di reato^{107, 108}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	7	101	108
Legge droga	284	6.465	6.747
Legge armi	16	891	907
Ordine pubblico	50	874	924
Contro il patrimonio	364	7.776	8.140
Prostituzione	93	561	654
Contro la pubblica Amministrazione	42	2.472	2.514
Incolunità pubblica	4	161	165
Fede pubblica	62	1.408	1.470
Moralità pubblica	1	49	50
Contro la famiglia	25	459	484
Contro la persona	289	6.355	6.644
Contro la personalità dello Stato	1	26	27
Contro l'Amministrazione della giustizia	85	875	960
Economia pubblica	2	15	17
Contravvenzioni	21	617	638
Legge stranieri ¹⁰⁹	45	1.162	1.207
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	9	90	99
Altri reati	6	177	183

¹⁰⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

¹⁰⁸ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

¹⁰⁹ Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'articolo 14 del Testo unico 286/1998.

ALLEGATO 22 – Misure alternative alla detenzione¹¹⁰.

Tipologia	N°
Affidamento in prova	
Condannati dallo stato di libertà	5.819
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹¹	2.672
Condannati in misura provvisoria	224
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	994
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ¹¹²	1.902
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	363
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	6
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹¹³	31
Totale	12.011
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	51
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹⁴	694
Totale	745

Tipologia	N°	di cui legge 199/2010
Detenzione domiciliare		
Condannati dallo stato di libertà	3.372	249
Condannati dallo stato di detenzione ¹¹⁵	3.895	1.209
Condannati in misura provvisoria	2.103	/
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	15	/
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione ¹¹⁶	41	/
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	8	/
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione ¹¹⁷	19	/
Totale	9.453	1.458

¹¹⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione generale dell'esecuzione penale esterna – Osservatorio delle misure alternative.

¹¹¹ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

¹¹² *Idem.*

¹¹³ *Idem.*

¹¹⁴ *Idem.*

¹¹⁵ *Idem.*

¹¹⁶ *Idem.*

¹¹⁷ *Idem.*

ALLEGATO 23 – Relazione relativa alle attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne¹¹⁸.

Oggetto: relazione attività didattiche nella Casa circondariale di Brissogne.

Con la presente si trasmette la relazione relativa all'a.s. 2014/2015 relativa alle attività didattiche svolte e/o da attuare nel periodo ottobre/dicembre 2014.

Relazione periodo ottobre-dicembre 2014

In base all'art. 3, commi 2 e 4, del Protocollo d'Intesa tra Ministero della Giustizia e Regione autonoma della Valle d'Aosta del 17 settembre 2007, il CTP, per effetto delle esigenze espresse in sede di Commissione didattica dal Direttore e dagli Educatori in servizio nella Casa Circondariale di Brissogne, grazie alla quarta risorsa aggiuntiva ottenuta in organico di fatto, ha organizzato anche per questo anno scolastico degli interventi modulari di alfabetizzazione linguistica rivolti ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana.

I corsi sono stati suddivisi in due livelli di apprendimento per effetto del risultato dei test di ingresso svolti il giorno 25 settembre 2014.

Le lezioni sono iniziate il 30 settembre u.s. in orario mattutino ed i corsi sono tenuti dai medesimi insegnanti alfabetizzatori già incaricati per lo stesso tipo di attività negli anni scorsi.

I corsisti al momento sono diciotto ed ogni settimana vengono svolte 6 ore di lezione per ciascun corso in orario antimeridiano.

Come di consueto, verso la fine del mese di dicembre saranno effettuate le opportune valutazioni con gli educatori della Casa circondariale al fine di predisporre la prosecuzione del percorso sino al termine dell'anno scolastico 2014/2015 ed inserire eventuali altri detenuti in lista di attesa in sostituzione di abbandoni dovuti a trasferimenti o a fine pena.

Per quanto riguarda il recupero del titolo di licenza media, anche quest'anno non è stato possibile avviare il corso a causa di assenze di richieste. I detenuti sono in prevalenza stranieri, quindi più interessati all'alfabetizzazione non disponendo delle conoscenze di base della lingua italiana.

Non si registrano al momento particolari difficoltà o criticità nello svolgimento dell'attività.

Sono in fase di progettazione due nuove proposte culturali innovative di cui è prevista la presentazione e, se condivise e fattibili, l'approvazione da parte del Direttore e degli Educatori del Carcere entro dicembre 2014.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per inviare rispettosì saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Sovrintendenza agli Studi
Giovanna Sampietro

¹¹⁸ Trascrizione dell'estratto della nota del Coordinatore del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d'Aosta, illustrata in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 15 dicembre 2014.

ALLEGATO 24 – Iniziative promosse presso la Casa circondariale di Aosta¹¹⁹.

Iniziative promosse dalle strutture Politiche della Formazione e dell'Occupazione e Politiche per l'Impiego presso la Casa circondariale di Aosta

Novembre 2014

Attualmente presso la Casa circondariale è attiva un'unica iniziativa formativa co-finanziata dal FSE – e gestita dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d'Aoste*. Si tratta del progetto denominato “*Brutti e buoni*” che prevede:

1. Sostegno delle attività necessarie alla realizzazione del laboratorio di panificazione e all'avvio dell'attività produttiva.
2. Formazione di 10 detenuti finalizzata allo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione dell'attività di panificazione.

Il progetto si articola in 3 fasi:

1. Studio di fattibilità preliminare e lavori di ristrutturazione.
2. Corso di formazione.
3. Avvio impresa.

La fase 1, realizzata anche grazie al progetto finanziato da Cassa Ammende, ha visto concludersi la predisposizione dei locali che hanno ospitato il laboratorio di panificazione utilizzato per la formazione ed ora sede della vera e propria attività di panetteria.

1. Studio di fattibilità preliminare e lavori di ristrutturazione.

Dello studio di fattibilità si è già detto a maggio, non vi sono stati ulteriori sviluppi in quanto la fase è ovviamente conclusa.

2. Avvio attività di formazione.

Il corso di formazione è iniziato il 3 marzo 2014 e si è concluso il 7 novembre 2014.

Sono state erogate 600 ore di formazione totali fra teoria e pratica. La percentuale di presenze sfiora il 100% per tutti e dieci i partecipanti.

Durante il corso di formazione i partecipanti hanno appreso a produrre diversi tipi di pane con gli strumenti e i macchinari utilizzati normalmente nei panifici, pizze, focacce, grissini, dolci secchi (torcetti, tegole, baci di dama, brutti e buoni,...).

- 3 Avvio impresa

Per quanto riguarda la terza fase del progetto, ci sono due aspetti fondamentali di cui tener conto:

- è necessario ampliare la tipologia e il numero dei clienti rispetto a quanto descritto nel progetto presentato nel 2011 perché il contesto è cambiato;

¹¹⁹ Trascrizione di estratto della nota del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, riguardante lo stato delle attività di competenza dell'ex Agenzia regionale del Lavoro aggiornato a novembre 2014, illustrata in occasione della riunione dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato del 15 dicembre 2014.

- l'attività produttiva deve avere uno sviluppo graduale per far crescere le capacità organizzativo/produttive in modo proporzionale alle commesse e viceversa.

Sono stati rispettati i tempi e le attività comunicati nel precedente aggiornamento. In particolare sono stati portati a termine gli adempimenti burocratici quali:

- firma della convenzione fra la Direzione della Casa circondariale e la Cooperativa *EnAIP Vallée d'Aoste*;
- preparazione DUVRI;
- preparazione piano autocontrollo igienico-sanitario;
- procedura avvio attività con lo Sportello Unico;
- avvio posizione per apertura attività di panificazione con la Camera di Commercio;

Per quanto riguarda il marketing e la promozione:

- sono stati contattati nuovi potenziali clienti;
- si sono definite le quantità e i tipi di commesse con i clienti già precedentemente contattati;
- si è definito il logo e il progetto grafico.

Dal 17 novembre 2014 sono assunti i primi due detenuti a tempo parziale indeterminato.

Si riporta di seguito lo schema presentato nell'aggiornamento di maggio 2014 come riassuntivo delle attività svolte.

GIUGNO – LUGLIO 2014

Messa a punto delle procedure amministrative per apertura attività commerciale (scelta categorie, quali vendita ingrosso, dettaglio, ... requisiti tecnici...)

Distribuzione campioni omaggio dei prodotti del corso con gli obiettivi:

- Test prodotti
- Rafforzare contatti già avviati coi clienti
- Creazione di nuovi contatti con potenziali acquirenti e punti vendita

- Definizioni del *business plan* in relazione ai risultati delle azioni concrete

(modulazione reciproca fra obiettivi aziendali e sperimentazione dei prodotti e della loro vendita)

DA AGOSTO-SETTEMBRE 2014

Avvio della vendita all'interno di punti privilegiati (es spaccio interno al carcere – *Coop. Lo pan ner...*)

Messa a punto di 1-2 prodotti (dolci da forno) tipici del territorio e identificativi del panificio

- Campagna promozionale / comunicazione (loghi,)

- Contatti coi fornitori più grandi (mense, servizi, ...) e definizione possibili commesse
- Contatti con rete *Altromercato*

Attività di lavorazione interna: lavanderia.

Stanno proseguendo regolarmente le attività lavorative presso la lavanderia gestita oggi dalla Cooperativa Sociale Mont Fallère.

Due sono le unità locali dove si svolge l'attività: Carcere e lavanderia interna del J.B. Festaz.

Il quadro complessivo degli occupati è così aggiornato:

- 1 gestionale per 6 ore settimanali
- 1 amministrativo per 12 ore settimanali
- 2 full time personale della cooperativa (di cui uno opera in Carcere ed uno presso la lavanderia del J.B. Festaz)
- 2 detenuti full time, in art. 21, lavorano presso la lavanderia del J.B. Festaz
- 1 detenuto part time al 65%
- 3 detenuti part time al 50%

Accanto agli occupati, occorre segnalare che la Cooperativa ospita in Borsa Lavoro, presso la lavanderia del J.B. Festaz un disabile grave.

Ad oggi i fatturati sono in lento ma graduale aumento, la Cooperativa prevede di raggiungere il pareggio per la fine del 2014, con circa un anno di anticipo rispetto alle previsioni.

Ad ottobre 2014, a seguito di partecipazione a gara di appalto, la Cooperativa si è aggiudicata per 18 mesi la gestione della lavanderia interna al J.B. Festaz; la struttura pare apprezzare il servizio della Cooperativa per puntualità, precisione e qualità.

Numerose sono le iniziative messe in campo per promuovere ed incentivare il servizio di lavanderia presso privati: conferenza stampa, articoli su settimanali regionali, promozione in TV, volantini, convenzionamenti con i circoli Crer e Cogne Cas, pagina su Facebook, sito internet, carta fedeltà. È altresì stato aperto un punto di raccolta e consegna, adeguatamente attrezzato, presso la sede della Cooperativa in Via Monte Pasubio 24.

A fronte di esigenze di qualità richieste dalla clientela privata, la Cooperativa ha scelto di investire in formazione offrendo ai propri dipendenti un corso per garantire nuove competenze professionali.

La Cooperativa Mont Fallère segnala che con il cambio del Direttore, nonostante la buona disponibilità dell'attuale Direttrice, i tempi delle pratiche si sono leggermente dilatati. Ad oggi non vi sono comunque state conseguenze sulla produzione.

Se dovessero svilupparsi positivamente le iniziative e le promozioni alle quali sta Cooperativa sta lavorando, la stessa prevede di poter ancora ampliare il proprio organico di qualche unità nel corso del 2015.

Attività di lavoro esterno al Carcere.

Oltre alla già citata attività di lavanderia esterna al carcere, che vede l'assunzione di due detenuti, vanno evidenziate le assunzioni nell'ambito dei progetti di lavori di utilità sociale di nr. 2 detenuti.

ALLEGATO 25 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Incontro, nell'ambito del *Progetto difesa civica e scuola 2013/2014*, con gli studenti dell'Istituzione scolastica di istruzione tecnica di Aosta, classe IV^a A, indirizzo *Amministrazione e marketing* – Châtillon, 10 febbraio 2014;
- Conferenza stampa del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per illustrare le condizioni carcerarie in Italia, con particolare riferimento alla situazione della Casa circondariale di Brissogne, a seguito delle riforme legislative introdotte per porre rimedio al problema del sovraffollamento delle carceri – Aosta, 29 maggio 2014;
- Presentazione ai dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta della proposta di collaborazione relativa al *Progetto difesa civica e scuola 2014/2015* – Aosta, 22 agosto 2014;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2013* – Aosta, 3 ottobre 2014;
- Intervista di RAI 3 – *Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2013 – Aosta, 3 ottobre 2014;
- Intervista di 12 *Vda.eu* sull'attività svolta nell'anno 2013 – Aosta, 3 ottobre 2014;

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione alla cerimonia di celebrazione del 68° anniversario dell'autonomia della Valle d'Aosta e del 66° anniversario dello Statuto speciale nonché Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 23 febbraio 2014;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 della Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 17 marzo 2014;
- Partecipazione alla celebrazione del 68° anniversario della proclamazione della Repubblica italiana – Aosta, 2 giugno 2014;
- Partecipazione alla celebrazione del 200° annuale della fondazione dell'Arma dei Carabinieri – Aosta, 9 giugno 2014;

- Audizione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 1° ottobre 2014;
- Incontro con il Presidente del Consiglio della Valle – Aosta, 12 novembre 2014;
- Incontro del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Valle d'Aosta, insieme ad una delegazione di Garanti regionali, col Ministro della giustizia, Andrea Orlando – Roma, 2 dicembre 2014.
- Partecipazione alla riunione della Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti:
 - Roma, 11 marzo 2014.
- Partecipazione alle riunioni del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti:
 - Milano, 20 febbraio 2014;
 - Firenze, 14 maggio 2014;
 - Roma, 23 maggio 2014;
 - Firenze, 15 luglio 2014 (Tavolo di lavoro sulla legge droghe);
 - Firenze, 17 settembre 2014;
 - Torino, 4 dicembre 2014.

C – Altre attività.

- Il Difensore civico nelle sue funzioni di Garante non ha potuto partecipare, per impegni istituzionali concomitanti, alle due periodiche riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato.

ALLEGATO 26 – Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹²⁰	Casa circondariale di Brissogne Casa circondariale “Le Vallette” di Torino	Lavoro	Diritti fondamentali	Ritardi nel versamento sul conto corrente della somma dovuta per lavori svolti in altra Casa circondariale
2 ¹²¹	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Presunti ritardi nella definizione della diagnosi dello stato di salute
5	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine alla percezione della retribuzione per attività svolte all’interno della Casa circondariale
6	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante
7	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell’Istituto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine alla possibilità di posticipare l’orario di chiusura delle celle
8	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Condizioni dell’Istituto	Diritto alla salute Organizzazione	Criticità in ordine all’insufficienza di materiale per l’igiene personale e delle celle
10	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine a asserita non spendibilità della frequenza ad attività culturali o lavorative ai fini della predisposizione delle relazione di sintesi
11	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine ad asserita non spendibilità della condotta ai fini della predisposizione delle relazione di sintesi
12	Casa circondariale di Brissogne	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine ai criteri che presiedono alla distribuzione degli ausili assistenziali regionali all’interno dell’Istituto penitenziario
13	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine ai criteri per l’assegnazione ad attività lavorativa
14	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine ai criteri per la formazione delle liste utili per corsi e attività lavorative
16	Casa circondariale di Brissogne	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Garante
18	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell’Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine alla fruizione degli apparecchi televisivi nelle celle

¹²⁰ Pratica aperta nel 2013.

¹²¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
19	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine ai materassi usurati in dotazione nelle celle
20	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nell'assistenza medica, con particolare riferimento alla fornitura di medicinali e alla carenza di supporto psicologico
21	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al mancato riscontro in ordine alla richiesta di fornitura di generi più economici acquistabili dai singoli detenuti
22	Casa circondariale di Brissogne	Igiene	Diritto alla salute	Criticità in ordine all'insufficienza di materiale per l'igiene delle celle
23	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla qualità del pesce e alla pulizia dell'insalata forniti ai singoli detenuti
24	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine all'asserita mancata raccolta differenziata dei rifiuti
27	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine a prestazione di lavoro all'interno della Casa circondariale
30	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine ai criteri per l'assegnazione ad attività lavorativa
31	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Legittimità dell'irrogazione di sanzione disciplinare
34	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al supporto ricevuto dall'educatore
37 ¹²²	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
38 ¹²³	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Addebito di somme a titolo di mantenimento pur in presenza di procedimento relativo all'istanza di remissione del debito
39 ¹²⁴	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni dell'Istituto	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al diverso ammontare delle spese di mantenimento applicate in mesi diversi ma entrambi di 31 giorni

¹²² Pratica non ancora conclusa.

¹²³ *Idem.*

¹²⁴ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
40 ¹²⁵	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al rilascio dello scontrino fiscale da parte della Casa circondariale in caso di acquisto di generi effettuato dai singoli detenuti
42	Casa circondariale di Brissogne	Vitto	Organizzazione	Criticità in ordine alla ferrugginosità dell'acqua asseritamente dannosa per il suo stato di salute
43	Casa circondariale di Brissogne	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla mancata concessione di ausili economici
44	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Presunte criticità in ordine al comportamento asseritamente irraguardoso di alcuni agenti di custodia
45	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
47 ¹²⁶	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
50 ¹²⁷	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
53 ¹²⁸	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Vitto	Diritto alla salute Organizzazione	Criticità in ordine alla ferrugginosità dell'acqua asseritamente dannosa
55 ¹²⁹	Casa circondariale di Brissogne	Sopravvitto	Organizzazione	Criticità in ordine al prezzo eccessivo stabilito per l'acquisto di genere acquistabile dai singoli detenuti
56	Casa circondariale di Brissogne	Igiene Vitto	Diritto alla salute Organizzazione	Criticità in ordine alla ferrugginosità dell'acqua asseritamente dannosa per il suo stato di salute
57 ¹³⁰	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Criticità in ordine ai criteri per l'assegnazione ad attività lavorativa
58 ¹³¹	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Criticità in ordine a asseriti ritardi nella predisposizione di una relazione di sintesi

¹²⁵ Pratica non ancora conclusa.

¹²⁶ *Idem.*

¹²⁷ *Idem.*

¹²⁸ *Idem.*

¹²⁹ *Idem.*

¹³⁰ *Idem.*

¹³¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
59 ¹³²	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Criticità nell'assistenza medica, con particolare riferimento alla carenza di supporto psicologico

¹³² Pratica non ancora conclusa.

ALLEGATO 27 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Cas o n.	Ente	Materia	Area	Questione
4	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli ausili assisten- ziali

ALLEGATO 28 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹³³	Casa circondariale “Le Vallette” di Torino Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Ritardi nel versamento sul conto corrente della somma dovuta per lavori svolti in altra Casa circondariale
3	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
9	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
15	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
17	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
25	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
26 ¹³⁴	Ministero dell’Economia e delle Finanze ¹³⁵	Danni	Ordinamento	/
28	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
29	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
32	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
33	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
35	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
36	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹³³ Pratica aperta nel 2013.

¹³⁴ Pratica non ancora conclusa.

¹³⁵ Nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
41 ¹³⁶	Consolato del Senegal di Milano ¹³⁷	Autorità consolari	Diritti specifici dei detenuti stranieri	/
46	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
48	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
49	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
51	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
52	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
54	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
60 ¹³⁸	Presidenza della Regione autonoma Valle d'Aosta – funzioni prefettizie ¹³⁹	Ordine e sicurezza pubblica	Ordinamento	/

¹³⁶ Pratica non ancora conclusa.

¹³⁷ Nei confronti del Consolato del Senegal di Milano l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹³⁸ Pratica non ancora conclusa.

¹³⁹ Nei confronti della Presidenza della Regione nelle sue funzioni prefettizie, l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Pubblicata sul sito Internet in data 17 aprile 2015